

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 958

Misure di semplificazione
degli adempimenti per i
cittadini e le imprese e di
riordino normativo

agosto 2013
n. 47



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 958**

Misure di semplificazione
degli adempimenti per i
cittadini e le imprese e di
riordino normativo

agosto 2013
n. 47

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	33
Articolo 1 <i>(Deleghe per il riassetto normativo e la codificazione)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 2 <i>(Delega al Governo in materia di istruzione, università e ricerca)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 3 <i>(Delega al Governo per la codificazione in materia ambientale)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 4 <i>(Delega per l'integrazione e correzione del decreto legislativo n. 39 del 2013)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 5 <i>(Delega al Governo in materia di beni culturali e paesaggio)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 6 <i>(Taglia-oneri)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 7 <i>(Agenda per la semplificazione; riordino degli adempimenti dei Comuni in materia di rilevazione e trasmissione di dati)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 8 <i>(Rilascio delle certificazioni dei titoli di studio in lingua inglese)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 9 <i>(Adempimenti connessi al cambio di residenza)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 10 <i>(Pubblico registro automobilistico)</i>	
Scheda di lettura.....	73

Articolo 11 <i>(Sorveglianza sanitaria e requisiti dei luoghi di lavoro e norme per il diritto al lavoro dei disabili)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 12 <i>(Semplificazioni in materia di certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 13 <i>(Tutor d'impresa)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 14 <i>(Beni culturali all'estero e semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese a seguito del passaggio delle opere cinematografiche dal formato pellicola alla copia digitale)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 15 <i>(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia di edilizia)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 16 <i>(Semplificazioni in materia di appalti e allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 17 <i>(Semplificazioni in materia di privacy)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 18 <i>(Disposizioni di semplificazione in materia di VIA-VAS, AIA, bonifica e messa in sicurezza)</i>	
Scheda di lettura.....	99
Articolo 19 <i>(Semplificazioni in materia di procedure concernenti la gestione dei rifiuti)</i>	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 20 <i>(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale e tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole. Misure in materia di influenza aviaria)</i>	
Scheda di lettura.....	115

Articolo 21, comma 1 <i>(Semplificazioni in materia di dichiarazione di successione)</i>	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 21, commi 2 e 3 <i>(Semplificazioni in materia di rimborso dei crediti di imposta in conto fiscale)</i>	
Scheda di lettura.....	125
Articolo 22, commi 1-3 <i>(Semplificazioni in materia di cessioni all'esportazione)</i>	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 22, commi 4-6 <i>(Semplificazioni in materia di regimi opzionali)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 22, commi 7 e 8 <i>(Comunicazione dei rapporti intercorsi con Paesi black list)</i>	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 22, comma 9 <i>(Modifiche alla disciplina di razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici)</i>	
Scheda di lettura.....	135
Articolo 23, comma 1, lett. a) <i>(Deducibilità delle spese di rappresentanza)</i>	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 23, comma 1, lett. b) <i>(Modifiche in tema di autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie)</i>	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 23, comma 1, lett. c) <i>(Applicazione dell'IVA ai soggetti che effettuano locazioni o cessioni di immobili)</i>	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 23, comma 2 <i>(Determinazione delle quote di ammortamento finanziario)</i>	
Scheda di lettura.....	147
Articolo 23, comma 3 <i>(Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari)</i>	
Scheda di lettura.....	149

Articolo 24 <i>(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 25 <i>(Disposizioni per gli agenti della riscossione)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 26 <i>(Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione)</i>	
Scheda di lettura.....	155
Articolo 27 <i>(Semplificazioni fiscali in materia societaria)</i>	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 28 <i>(Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta)</i>	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 29 <i>(Spese di vitto e alloggio dei professionisti)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 30 <i>(Verifica congruità canoni locazione)</i>	
Scheda di lettura.....	165
Articolo 31 <i>(Razionalizzazione delle spese di trasferimento del personale del Ministero degli affari esteri)</i>	
Scheda di lettura.....	167
Articolo 32 <i>(Semplificazione delle procedure amministrative per le apparecchiature a risonanza magnetica)</i>	
Scheda di lettura.....	171
Articolo 33 <i>(Disposizioni concernenti l'università, la ricerca e l'istruzione)</i>	
Scheda di lettura.....	173
Articolo 34 <i>(Disposizioni per la tutela degli investitori e del risparmio)</i>	
Scheda di lettura.....	181

Articolo 35 <i>(Supporto tecnico-specialistico della Difesa Servizi s.p.a. per l'alienazione, la gestione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 36 <i>(Disposizioni contabili per la raccolta di erogazioni liberali in favore della tutela dei beni culturali e paesaggistici)</i>	
Scheda di lettura.....	189
Articolo 37 <i>(Organismi collegiali del Ministero per i beni e le attività culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	191
Articolo 38 <i>(Assunzioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali)</i>	
Scheda di lettura.....	195
Articolo 39 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	197

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Deleghe per il riassetto normativo e la codificazione)

L'articolo reca delega per il *riassetto* normativo e la *codificazione* su un novero di materie. Sono:

- ✓ *istruzione, università e ricerca;*
- ✓ *ambiente;*
- ✓ *pesi e misure;*
- ✓ *società fiduciarie e di revisione;*
- ✓ *borse merci;*
- ✓ *società di mutuo soccorso.*

Articolo 2

(Delega al Governo in materia di istruzione, università e ricerca)

L'**articolo 2** reca una delega al Governo per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento delle norme legislative e regolamentari in materia di istruzione, università e ricerca.

I relativi decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui al precedente **articolo 1**, nonché di quelli enunciati dal **comma 1** del presente **articolo 2**.

Articolo 3

(Delega al Governo per la codificazione in materia ambientale)

L'**articolo 3** disciplina la delega al Governo volta alla codificazione in materia ambientale da esercitarsi entro due anni.

Il **comma 1** stabilisce che vengano adottati decreti legislativi in materia ambientale secondo le modalità e procedure stabilite dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Tali decreti legislativi possono avere contenuto correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale)¹ al fine del completamento del quadro normativo ivi contenuto. Uno (*almeno uno, dice il testo*) di questi decreti legislativi, è denominato "codice dell'ambiente".

Il comma 1 detta inoltre i seguenti specifici principi e criteri direttivi:

- a) riassetto della materia ambientale in un codice;
- b) riassetto delle fonti primarie che regolano: 1) principi di tutela ambientale; 2) funzioni e organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare; 3) valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione di

¹ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

impatto strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA); 4) bonifiche ambientali, prevenzione e risarcimento del danno ambientale; 5) rimedi stragiudiziali e giudiziali in materia ambientale; 6) parchi nazionali , aree protette, tutela della biodiversità; 7) difesa del suolo; 8) tutela delle acque dall'inquinamento; 9) gestione delle risorse idriche; 10) gestione dei rifiuti; 11) qualità dell'aria; 12) prevenzione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 13) infrastruttura per l'informazione territoriale (Inspire); 14) fiscalità ambientale; 15) commercio di emissioni inquinanti; 16) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente concentrando nel codice penale le fattispecie di delitti in materia ambientale.

Il **comma 2** dispone ulteriori principi e criteri direttivi finalizzati alla semplificazione normativa:

- a) indicazione delle fonti normative previgenti;
- b) coordinamento delle discipline settoriali per ridurre duplicazioni;
- c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti;
- d) verifica del rispetto delle direttive comunitarie;
- e) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, comunitaria e delle giurisdizioni superiori;
- f) indicazione esplicita delle norme abrogate;
- g) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa;
- h) ricognizione e riassetto dei reati ambientali;
- i) revisione del sistema sanzionatorio in materia ambientale;
- l) revisione della sanzioni amministrative;
- m) previsione di un obbligo di comunicazione da parte delle cancellerie al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle condanne in materia ambientale per fini statistici ;
- n) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** stabilisce per i decreti legislativi, per quanto concerne le funzioni amministrative, i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- b) verifica dei tempi procedurali, assicurandone la congruità;
- c) disciplina uniforme dei procedimenti analoghi;
- d) maggiore utilizzazione delle tecnologie dell'informazione;
- e) disciplina uniforme delle procedure in cui ricorrano intese, accordi e atti equiparabili, nonché conferenze di servizi;
- f) avvalimento di strutture amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni.

Il **comma 4** prevede che i decreti legislativi in materia ambientale di cui al comma 1 dell'articolo in esame, siano emanati dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri competenti, previ pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, con successivi pareri delle

competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. Il comma 4 rispetto alla procedura descritta richiede che vi sia una previa consultazione pubblica (*della quale non vengono precisati modalità, tempi e soggetti*) e sentito il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 5**, in relazione alle materie oggetto di riassetto, dispone che il Governo completi il processo di codificazione emanando, anche contestualmente al decreto legislativo correttivo e integrativo, una o più raccolte organiche delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina prevista a livello primario e procedendo alla semplificazione dei procedimenti secondo i criteri direttivi elencati al comma 3. Per l'adozione delle norme regolamentari si provvede con decreto del presidente della Repubblica o del decreto ministeriale o interministeriale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri competenti.

Inoltre, sugli schemi di regolamento sono acquisiti i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

Il **comma 6** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 4

(Delega per l'integrazione e correzione del decreto legislativo n. 39 del 2013)

L'articolo reca delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*.

Articolo 5

(Delega al Governo in materia di beni culturali e paesaggio)

Il **comma 1** contiene una delega al Governo in materia di beni culturali e paesaggio, procedimentalizzandone l'adozione (proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; termine a 24 mesi) e prevedendo al **comma 2** una clausola di invarianza finanziaria.

L'ambito della delega è quello determinato dalla necessità di apportare integrazioni e correzioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1 ma anche secondo principi e criteri direttivi speciali determinati per rinvio all'articolo 10 della legge n. 137

del 2002 (che è la norma originaria di delega, in virtù della quale fu adottato il Codice con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Articolo 6 *(Taglia-oneri)*

Reca autorizzazione all'adozione di regolamenti governativi di delegificazione entro il 31 dicembre 2015, volti a semplificare e ridurre gli oneri regolatori gravanti sulle imprese e sui cittadini e a ridurre i termini di conclusione dei procedimenti nei settori di competenza statale oggetto di misurazione dei medesimi oneri.

Articolo 7 *(Agenda per la semplificazione; riordino degli adempimenti dei Comuni in materia di rilevazione e trasmissione di dati)*

L'articolo reca un novero di disposizioni relativa ad un'Agenda per la semplificazione, condivisa tra Stato, Regioni ed enti locali.

Insieme demanda ad un regolamento governativo di delegificazione il riordino della disciplina circa la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni, a carico dei Comuni verso altri soggetti pubblici.

Articolo 8 *(Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)*

L'**articolo 8** del disegno di legge di semplificazione dispone che le certificazioni relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle università, dagli istituti equiparati e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

Articolo 9 *(Adempimenti connessi al cambio di residenza)*

L'articolo reca previsione relativa al *tributo comunale sui rifiuti e sui servizi*.

Prevede che il regolamento comunale di sua disciplina disponga che le dichiarazioni relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi vengano acquisite contestualmente a quelle relative al cambio di residenza (con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica).

Articolo 10

(Semplificazioni di procedure del pubblico registro automobilistico)

L'articolo reca più previsioni, relative al Pubblico registro automobilistico (PRA).

Dispone che avvengano in via telematica le comunicazioni tra il PRA e l'autorità giudiziaria nonché le pubbliche amministrazioni, ai fini della trascrizione d'ufficio telematica al PRA dei provvedimenti amministrativi e giudiziari; e che i dati relativi ai cambi di residenza siano trasmessi direttamente dai Comuni al PRA.

Prevede che i Comuni trasmettano agli uffici del PRA in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi all'avvenuto trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

Elimina l'obbligo a carico del cittadino di chiedere al PRA l'annotazione circa la perdita (o - in caso di ritrovamento - il rientro in possesso) del veicolo, sostituendolo con la comunicazione d'ufficio dell'avvenuto furto (o del ritrovamento) da parte delle forze dell'ordine, cui il cittadino abbia presentato la denuncia.

Prevede che il PRA comunichi con posta elettronica o con altra modalità telematica ai soggetti che ne facciano preventiva richiesta, senza oneri a loro carico, le informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati.

Sostituisce le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo con atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente.

Prevede che per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell'imposta di bollo sia assolto esclusivamente con modalità virtuali.

Articolo 11

(Sorveglianza sanitaria e requisiti dei luoghi di lavoro e Norme per il diritto al lavoro dei disabili)

Il **comma 1** dell'**articolo 11** concerne la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento alle visite mediche ed ai requisiti delle costruzioni, mentre il **comma 2** si limita a correggere un errore materiale nella disciplina del diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 12

(Semplificazioni in materia di certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)

L'**articolo 12** concerne le certificazioni mediche relative agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.

Si prevede che, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tali certificazioni siano trasmesse all'INAIL e al datore di lavoro direttamente (in via telematica) dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, sopprimendo l'obbligo, per il datore di lavoro, di invio del certificato medesimo all'INAIL. Restano fermi gli obblighi di denuncia (dell'infortunio o della malattia professionale) a carico del datore di lavoro - denuncia che non deve essere, tuttavia, più corredata dal certificato medico -.

Articolo 13

(Tutor d'impresa)

Il **comma 1** enuncia il fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e di assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa. Ciò avviene mediante l'individuazione di un *tutor* d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso: essa avviene presso gli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), nella persona del responsabile dello sportello unico stesso o in un suo delegato (**comma 4**). Il **comma 2** ne enuncia le funzioni di assistenza delle imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Il testo richiede che il *tutor* d'impresa assicuri l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione: il **comma 3** precisa che, a tal fine, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it, in collaborazione con le Regioni, l'ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese.

Il **comma 5 lettera a)** affianca i *tutor* alle province come possibile mezzo con cui le regioni esercitano le funzioni loro conferite; la **lettera b)** del medesimo comma 5 prevede, nel caso in cui il Comune non sia in grado di assicurare la funzione di *tutor*, che l'impresa può rivolgersi alla Regione affinché questa le fornisca la dovuta assistenza e informazione, anche mediante il supporto di *tutor* di altri SUAP presenti sul proprio territorio. Che la competenza a disciplinare la questione appartenga allo Stato è poi affermato dal **comma 6**, mentre la clausola di invarianza finanziaria è contenuta al **comma 7**.

Articolo 14

(Beni culturali all'estero e semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese a seguito del passaggio delle opere cinematografiche dal formato pellicola alla copia digitale)

L'**articolo 14, comma 1**, disciplina l'uscita temporanea di cose o beni, non esposti alla pubblica fruizione in Italia, e la cui uscita sia richiesta, dietro pagamento di un corrispettivo, nei casi di beni in consegna allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, che ne garantiscano la corretta e adeguata conservazione e protezione e si impegnino ad esporli alla pubblica fruizione, in appositi spazi espositivi dedicati alla cultura italiana, per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a dieci anni, rinnovabili una sola volta. Il **comma 2** prevede la consegna in copia digitale dei film alle istituzioni preposte (fra cui la Cineteca nazionale) anche ai fini dell'erogazione di benefici economici.

Articolo 15

(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia di edilizia)

L'**articolo 15** contiene modifiche al Testo Unico in materia di edilizia per quanto concerne i termini di rilascio del permesso di costruire, la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (comma 1); assoggetta alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale (comma 2) e stabilisce che, nell'ambito dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l'accertamento delle varianti a permessi di costruire, ricorrendo determinate condizioni, non dà luogo alla sospensione dei lavori (comma 3).

Articolo 16

(Semplificazioni in materia di appalti e allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie)

L'**articolo 16, comma 1**, novella il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture estendendo l'ambito di operatività delle centrali di committenza alle concessioni, nonché per disciplinare il subentro nelle concessioni realizzate con la tecnica della finanza di progetto. Il **comma 2** vincola l'attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in tema di fissazione di standard di sicurezza, che non potranno essere superiori ai livelli minimi, a meno che non siano accompagnati da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore

dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

Articolo 17

(Semplificazioni in materia di privacy)

L'articolo reca alcune modificazioni del codice in materia di protezione dei dati personali.

Una prima modificazione di quel decreto legislativo esclude (si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge) dall'ambito di applicazione del codice, il trattamento dei dati personali delle persone fisiche che agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa (sia in forma collettiva sia in forma individuale), qualora si tratti di dati relativi all'attività d'impresa.

Una seconda modificazione prevede che il decreto del ministro della giustizia (di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) cui è demandato l'adeguamento periodico del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, possa ora individuare modalità semplificate di tali misure minime, per trattamenti di dati effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.

Una terza modificazione prevede che le disposizioni del codice relative ai servizi di comunicazione elettronica si applichino anche al trattamento dei dati delle persone giuridiche, siano esse contraenti o utenti di tali servizi.

Articolo 18

(Disposizioni di semplificazione in materia di VIA-VAS, AIA, bonifica e messa in sicurezza)

L'**articolo 18** introduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (c. d. Codice dell'ambiente) una serie di modifiche in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché in materia di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati.

Il primo comma dell'articolo 18 è composto di tredici lettere, dalla a) alla o), ognuna delle quali novella o integra varie disposizioni del codice dell'ambiente. Il primo gruppo (lettere da a) a i) interviene in materia di VIA-VAS e AIA.

La **lettera a)** modifica l'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che in sede statale, il provvedimento di AIA sia rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disponendo la soppressione dell'obbligo di acquisire preventivamente i pareri del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, del Ministro dello sviluppo economico e quello del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La **lettera b)**, interviene sull'articolo 12, comma 5, e modifica il regime di pubblicità del provvedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) prevedendone la pubblicazione integrale dello stesso sul sito web dell'autorità competente.

La **lettera c)** interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante la pubblicità della decisione finale in materia di VAS, stabilendo che essa debba essere pubblicata sui siti web delle autorità interessate anziché, come attualmente previsto nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione.

La **lettera d)** modifica l'articolo 20, riguardante l'assoggettabilità a VIA, prevedendo, al **numero 1)** che dell'avvenuta trasmissione del progetto da sottoporre a verifica di assoggettabilità sia dato sintetico avviso a mezzo stampa e sul sito web dell'autorità competente, in luogo dell'attuale sistema di pubblicità, mentre, per quanto attiene alla consultazione degli atti nella loro interezza si prevede che la documentazione venga depositata su supporto informatico

Il **comma 2** dell'articolo 18 in esame chiarisce che le disposizioni delle lettere b), c) e d) del comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle medesime, fatta eccezione per quelli relativi all'articolo 20 comma 2.

La **lettera e)** modifica l'articolo 27 eliminando la necessità di pubblicare sulla Gazzetta ufficiale il provvedimento finale di VIA, e disponendo che il termine per eventuali impugnazioni decorra dalla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente.

La **lettera f)** modifica l'articolo 29-*ter* in materia di autorizzazione integrata ambientale aggiungendo una voce all'elenco delle informazioni da allegare alla domanda (l'elenco delle autorizzazioni ambientali necessarie per l'attivazione dell'impianto). Ciò a fini di completezza dell'istruttoria.

La **lettera g)** modifica l'articolo 29-*quater* semplificando - nell'ambito del rilascio di autorizzazione integrata ambientale - la comunicazione di avvio del procedimento.

La **lettera h)** e la **lettera i)** modificano gli articoli 104 e 109 del codice dell'ambiente ed hanno l'identico scopo di evitare che per una stessa opera da autorizzare per la quale sia stata prevista l'acquisizione della VIA il richiedente debba instaurare due diversi procedimenti. Si tratta dell'autorizzazione agli scarichi nel sottosuolo e in acque sotterranee (art. 104) e dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte (art. 109), interventi per i quali le autorizzazioni sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente che conclude motivatamente il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

Un secondo gruppo di **lettere (da l) a o)** del comma 1 riguardano le modifiche ad alcuni articoli del Titolo V della parte quarta del codice ambientale circa la bonifica dei siti contaminati.

All'articolo 240, comma 1, lettera n), dalla nozione di messa in sicurezza operativa sono esclusi gli interventi eseguiti in un sito con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario. È modificata la lettera o) in materia di messa in sicurezza permanente, inserendo tra le fonti inquinanti anche il riferimento ai rifiuti stoccati. La lettera l) con riferimento alle misure di riparazione è soppressa.

All'articolo 242, dopo il comma 7 è inserito il comma *7-bis* che dispone che i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere previste. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi di bonifica, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria. Al comma 9, terzo periodo è soppresso il riferimento all'autorizzazione agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche. È inserito il comma *13-bis* che prevede che nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione, gli interventi richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali all'operatività degli impianti produttivi. La realizzazione di tali interventi è subordinata alla verifica che essi siano conformi alle condizioni fissate dall'autorità competente per garantire la tutela sanitaria e la riparazione delle matrici ambientali; per questo, infatti, è prescritto che essi siano preventivamente comunicati all'autorità titolare del procedimento di bonifica.

Viene infine aggiunto un nuovo articolo *242-bis* al Codice dell'ambiente, che semplifica le procedure di bonifica o di messa in sicurezza e mira a consentire all'operatore di affrontare gli oneri connessi alle suddette procedure senza attendere che l'intero sito sia stato bonificato, consentendogli di prendere l'iniziativa e di avere a disposizione un percorso procedimentale dai tempi ravvicinati.

Articolo 19

(Semplificazioni in materia di procedure concernenti la gestione dei rifiuti)

L'**articolo 19** reca novelle al Codice ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Esso consta di un unico comma suddiviso in tre lettere. La **lettera a)** modifica le disposizioni relative all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per impianti di gestione dei rifiuti, stabilendo che la suddetta autorizzazione, con alcune integrazioni relative alle procedure e ai contenuti necessari qui introdotte, costituisca anche autorizzazione alla realizzazione e alla

modifica degli stessi impianti. La **lettera b)** fissa riduzioni alle garanzie finanziarie - previste ad esempio per attività di gestione o trasferimento di rifiuti - per imprese di gestione ambientale che rispettino determinati requisiti. La **lettera c)** stabilisce che il decreto del Ministro dell'ambiente che definisce le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali debba assicurare "la massima semplificazione dei requisiti richiesti agli operatori e delle procedure amministrative".

Articolo 20

(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale e tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole. Misure in materia di influenza aviaria)

Il **comma 1** esclude la natura professionale dei trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli nei limiti in cui operano verso una piattaforma di conferimento oppure un circuito organizzato di raccolta; pertanto, le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, le cui spese di funzionamento sono ridotte in misura corrispondente alle conseguenti minori entrate. Si prevede, poi, al **comma 2, capoverso 3-bis**, la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare. A tal fine il **capoverso 3-ter** attribuisce ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte; la relativa disciplina è poi precisata dal **capoverso 3-quater**, in base al quale i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità sopra disciplinate.

Per il **comma 3** viene consentito il conferimento delle funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica ai funzionari appartenenti alla loro area amministrativa dei consorzi, laureati in giurisprudenza. Ai sensi del **comma 4**, gli imprenditori agricoli obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico possono delegare la sua tenuta alla cooperativa agricola di cui sono soci, se essa ha messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo.

Il **comma 5**, infine, riduce gli obblighi di informazione connessi all'influenza aviaria per le aziende avicole familiari, prevedendo l'obbligo di registrazione nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche solo per le aziende avicole a carattere commerciale e quelle a carattere non commerciale con capacità strutturale superiore a 250 capi.

Articolo 21, comma 1

(Semplificazioni in materia di dichiarazione di successione)

L'**articolo 21 al comma 1** reca modifiche al decreto legislativo n. 346 del 1990, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. In particolare viene ampliata l'area di esonero dalla presentazione della dichiarazione quando, in presenza di un'eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l'attivo ereditario - che non comprende immobili o diritti reali immobiliari - ha un valore non superiore a settantacinquemila euro. Viene altresì consentito al contribuente di allegare alla dichiarazione di successione, in luogo di documenti in originale o in copia autenticata, anche copie non autenticate di questi unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Articolo 21, commi 2 e 3

(Semplificazioni in materia di rimborso dei crediti di imposta in conto fiscale)

L'**articolo 21 ai commi 2 e 3** consente agli agenti della riscossione, a partire dal 1° gennaio 2014, di erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione da parte dell'ufficio competente; prevede altresì l'erogazione dei rimborsi dovuti senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta per gli interessi eventualmente maturati.

Articolo 22, commi 1 - 3

(Semplificazioni in materia di cessioni all'esportazione)

L'**articolo 22 ai commi da 1 a 3** interviene sulla dichiarazione da effettuare all'Agenzia delle entrate circa l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta sul valore aggiunto, prevedendo che detta dichiarazione (a decorrere dal 1° gennaio 2014) sia trasmessa telematicamente all'Agenzia e poi consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana, prima dell'effettuazione della operazione.

Articolo 22, commi 4 - 6

(Semplificazioni in materia di regimi opzionali)

L'**articolo 22 ai commi da 4 a 6** reca modifiche al TUIR - applicabili dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2013 - dirette ad accentrare la comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale e della c.d. *tonnage tax* con la dichiarazione

presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Articolo 22, commi 7 e 8

(Comunicazione dei rapporti intercorsi con Paesi black list)

L'**articolo 22 ai commi 7 e 8** novella l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 40 del 2010 al fine di consentire di comunicare i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi c.d. *black list* con cadenza annuale e, contemporaneamente, di innalzare il limite di esonero (da 500 a 1.000 euro) entro cui non scatta l'obbligo di inserimento dell'operazione intercorsa nella comunicazione.

Articolo 22, comma 9

(Modifiche alla disciplina di razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici)

L'**articolo 22 al comma 9** modifica i commi 222 e 222-*bis* dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, recanti disposizioni di razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici, estendendo l'applicazione di alcune disposizioni ivi contenute a diverse tipologie di comunicazione nonché prevedendo la comunicazione all'Agenzia del demanio di ulteriori dati e informazioni da parte delle amministrazioni interessate a fini del perseguimento di maggiori risparmi di spesa.

Articolo 23, comma 1, lett. a)

(Deducibilità delle spese di rappresentanza)

L'**articolo 23 al comma 1, lettera a)**, con una modifica al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, diretta ad equiparare i limiti previsti per la deducibilità delle spese per gli omaggi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, consente la detraibilità ai fini IVA delle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo non superiore a 50 euro.

Articolo 23, comma 1, lett. b)

(Modifiche in tema di autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie)

L'**articolo 23 al comma 1, lettera b)**, reca modifiche all'articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in base alle quali: si riduce il periodo, decorrente dalla data di attribuzione della partita IVA, entro cui l'Ufficio può emettere

provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; l'Agenzia delle entrate presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi.

Articolo 23, comma 1, lett. c)

(Applicazione dell'IVA ai soggetti che effettuano locazioni o cessioni di immobili)

L'**articolo 23 al comma 1, lettera c)**, reca modifiche all'articolo 36 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo la possibilità di optare per l'applicazione separata dell'IVA per i soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione, sia locazione o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili imponibili.

Articolo 23, comma 2

(Determinazione delle quote di ammortamento finanziario)

L'**articolo 23, al comma 2**, con una modifica al comma 4 dell'articolo 104 del TUIR, elimina il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto ai fini della determinazione delle quote di ammortamento in caso di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.

Articolo 23, comma 3

(Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari)

L'**articolo 23, al comma 3**, con una modifica all'articolo 25-bis del DPR n. 600 del 1973, prevede la stabilizzazione temporale della dichiarazione annuale effettuata dal percipiente le provvigioni (agente o rappresentante) ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta: tale dichiarazione deve pertanto essere ripresentata solo se siano venute meno le condizioni richieste per fruire delle ritenute d'acconto ridotte; si prevede altresì, in caso di dichiarazione non veritiera o di omessa dichiarazione della variazione intervenute, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Articolo 24

(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)

L'**articolo 24**, novellando l'articolo 4-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, modifica i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri.

Articolo 25

(Disposizioni per gli agenti della riscossione)

L'**articolo 25** estende anche agli agenti della riscossione l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, che consente alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva entro centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Articolo 26

(Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione)

L'**articolo 26**, con una modifica all'articolo 74 del DPR n. 633 del 1972, elimina la possibilità di forfetizzare l'applicazione dell'IVA (in misura pari ad un decimo) per le operazioni di sponsorizzazione: viene pertanto uniformata la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA in materia di sponsorizzazioni e la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA generale.

Articolo 27

(Semplificazioni fiscali in materia societaria)

L'**articolo 27** reca semplificazioni fiscali in materia societaria. In particolare il **comma 1** sopprime il secondo comma dell'articolo 4 del DPR n. 600 del 1973, che prevede, per società o enti non aventi sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio. Il **comma 2**, con una modifica all'articolo 1 del DPR n. 322 del 1998, consente anche alle società di persone ed enti equiparati, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, di utilizzare i vecchi modelli dichiarativi come già previsto per le società di capitali. Il **comma 3**, con una modifica all'articolo 17 del DPR n. 435 del 2001, prevede che i versamenti da parte delle società di persone nei casi di

liquidazione, trasformazione, fusione e scissione sono effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Il **comma 4** prevede che alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico si applichi il regime fiscale previsto per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Articolo 28

(Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta)

L'**articolo 28**, al fine di favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale, prevede che a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2014 una serie di operazioni siano effettuate mediante l'utilizzo della delega di versamento F24.

Articolo 29

(Spese di vitto e alloggio dei professionisti)

L'**articolo 29**, con una novella all'articolo 54, comma 5, del TUIR, specifica che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Articolo 30

(Verifica congruità canoni locazione)

L'**articolo 30** novella il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012, con il quale è stata disposta la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive, al fine di eliminare il riferimento ivi previsto alla Commissione di congruità dell'Agenzia del Demanio.

Articolo 31

(Razionalizzazione delle spese di trasferimento del personale del Ministero degli affari esteri)

L'**articolo 31** introduce un rimborso forfetario per i viaggi di trasferimento del personale del Ministero degli Affari Esteri, sostituendo l'attuale sistema di rimborso di fatture presentate dal dipendente.

Articolo 32

(Semplificazione delle procedure amministrative per le apparecchiature a risonanza magnetica)

L'**articolo 32** concerne le apparecchiature a risonanza magnetica (RM).

In primo luogo, si riduce l'ambito delle apparecchiature soggette all'autorizzazione all'installazione da parte del Ministero della salute e, in modo corrispondente, si amplia l'ambito dell'omologa autorizzazione da parte della regione o della provincia autonoma.

In secondo luogo, si demanda ad un regolamento del Ministro della salute - da emanarsi secondo la procedura di cui al **comma 3**, la quale prevede anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - la ridefinizione della disciplina delle modalità per l'installazione, l'impiego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie.

Articolo 33

(Disposizioni concernenti l'università, la ricerca e l'istruzione)

L'articolo reca un novero di disposizioni, circa più profili inerenti all'istruzione universitaria e scolastica e alla ricerca.

Modifica la procedura di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario.

Sottrae al limite prescritto per la spesa per missioni effettuate da pubbliche amministrazioni, le missioni di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca.

'Sposta' la funzione consultiva delle Commissioni parlamentari competenti, dal decreto ministeriale, di annuale ripartizione del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal ministero dell'istruzione università e ricerca, alla programmazione e valutazione della politica nazionale della ricerca (in sede di approvazione del Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti).

Interviene con modifiche e abrogazioni sul decreto legislativo n. 213 del 2009, relativo al riordino degli enti di ricerca.

Sopprime il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla tabella triennale di finanziamento per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, attivi nella promozione e diffusione della cultura tecnico-scientifica.

Reca alcune disposizioni relative alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute* (GSSI).

Dispone che gli oneri per gli esperti e per le commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e dei progetti di ricerca

debbano gravare sugli stessi progetti e programmi e non essere a carico del FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica).

Circoscrive all'anno scolastico 2012-2013 la previsione del decreto-legge n. 98 del 2011 (articolo 19, comma 5) secondo cui alle istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni inferiore a 600 unità (ridotto a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.

Circoscrive all'anno scolastico 2012-2013 la previsione di quel decreto-legge (articolo 19, comma 5-*bis*) secondo cui alle istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni inferiore a 600 unità (ridotto a 400 nei casi sopra ricordati) non possa essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi vengano definiti con accordo tra ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ministero dell'economia e delle finanze, e gli enti territoriali, sancito in sede di Conferenza unificata.

Articolo 34

(Disposizioni per la tutela degli investitori e del risparmio)

L'**articolo 34** reca modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF): viene anzitutto inserito nel TUF un nuovo articolo 4-*quater*, con il quale vengono estesi a tutte le aree di vigilanza della Consob i più penetranti poteri di indagine previsti dall'articolo 187-*octies* dello stesso TUF in materia di abusi di mercato. Con il nuovo articolo 192-*quater* viene invece introdotta nel TUF una specifica sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti degli amministratori delle società quotate per gravi violazioni della disciplina in materia di operazioni con parti correlate da questi commesse che possano arrecare danno alla società, ai soci o al mercato.

Articolo 35

(Supporto tecnico-specialistico della Difesa Servizi s.p.a. per l'alienazione, la gestione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato)

L'**articolo 35** dispone che gli immobili assegnati alla Difesa, risultati non conferibili, rientrino nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio per attività di alienazione, gestione e amministrazione, introducendo la possibilità per l'Agenzia stessa di avvalersi, mediante convenzione a titolo gratuito, del supporto tecnico-specialistico della Difesa Servizi s.p.a..

Articolo 36

(Disposizioni contabili per la raccolta di erogazioni liberali in favore della tutela dei beni culturali e paesaggistici)

L'articolo prevede che soggetti privati possano effettuare donazioni od erogazioni liberali per sostenere specifiche iniziative di tutela culturale e paesaggistica, mediante versamento su un conto corrente postale di transito intestato al ministero per i beni e le attività culturali.

E' indi posta una disciplina contabile, circa le risorse così acquisite (il cui utilizzo è da effettuare secondo modalità da definirsi con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni).

Siffatte contribuzioni si prevede godano del regime fiscale (quanto a detraibilità dall'imposta per un importo pari al 19 per cento ed a deducibilità degli oneri di utilità sociale) proprio per tal tipo di erogazioni liberali.

Articolo 37

(Organismi collegiali del Ministero per i beni e le attività culturali)

L'articolo esclude gli organismi collegiali del Ministero per i beni culturali dal trasferimento (previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012, cd. 'spendig review') alle amministrazioni competenti, delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione.

Articolo 38

(Assunzioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali)

L'**articolo 38** proroga le deroghe in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni già concesse al Ministero per i beni e le attività culturali dall'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, consentendone l'applicazione per gli anni 2013 e 2014 (la norma precedente si riferiva agli anni 2012 e 2013).

Articolo 39

(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 39** reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Deleghe per il riassetto normativo e la codificazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riassetto ed alla codificazione delle disposizioni vigenti nelle materie di cui agli articoli 2 e 3, nonché in quelle di cui:

a) al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e alle altre disposizioni vigenti in materia;

b) alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, in materia di società fiduciarie e di revisione, e alle altre disposizioni vigenti in materia;

c) alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e alla legge 30 maggio 1950, n. 374, in materia di borse merci, e alle altre disposizioni vigenti in materia;

d) alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, in materia di società di mutuo soccorso, e alle altre disposizioni vigenti in materia.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei principi e i criteri direttivi specificatamente indicati per le singole materie di cui agli articoli 2 e 3.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri

competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che si pronunciano rispettivamente nel termine di quarantacinque e sessanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, nonché di quelli di cui agli articoli 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

L'articolo reca delega per il *riassetto* normativo e la *codificazione* su un novero di materie. Sono:

✓ *istruzione, università e ricerca* (su cui il successivo articolo 2 del disegno di legge detta specifici principi e criteri direttivi);

- ✓ *ambiente* (su cui l'articolo 3 detta specifici princìpi e criteri direttivi);
- ✓ *pesi e misure* (incidendo sul Testo unico delle leggi metriche, recato dal regio decreto n. 7088 del 1890);
- ✓ *società fiduciarie e di revisione* (materia disciplinata dalla legge n. 1966 del 1939 ed incisa da alcune previsioni poste dagli articoli 9, 10 e 27 del decreto legislativo n. 218 del 2010);
- ✓ *borse merci* (incidendo sulla disciplina della legge n. 272 del 1913, recante "Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa", e della legge n. 374 del 1950, recante "Ripristino delle Borse merci");
- ✓ *società di mutuo soccorso* (materia disciplinata dalla legge n. 3818 del 1886, ed oggetto di una parziale rivisitazione normativa con l'articolo 23 del decreto-legge n. 179 del 2012).

Princìpi e criteri direttivi della delega sono determinati *per relationem*, mediante rinvio a quelli posti dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997.

Questo articolo fu riscritto dalla legge n. 229 del 2003 (cd. legge di semplificazione 2001), la quale esplicitava sin dal titolo ("Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione") la connessione tra riassetto e codificazione.

Nell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, come rivisitato nel 2003, si rinviene dunque - oltre che la '*magna charta*' della semplificazione - il fondamento normativo del "riassetto".

La delega recata dall'articolo in commento - che prevede il termine di ventiquattro mesi (dall'entrata in vigore della presente legge) per l'adozione dei decreti legislativi delegati - è corredata dalla ulteriore delega all'adozione di disposizioni integrative e correttive (entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo cui siano riferite).

E' disciplinato altresì il procedimento di formazione dell'atto delegato (con riguardo alla titolarità della proposta entro il Governo ed ai pareri di Conferenza unificata, Consiglio di Stato, Commissioni parlamentari competenti per materia, Commissione bicamerale per la semplificazione - istituita, questa, dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, con funzioni consultive).

In tema di riassetto normativo, ebbe modo di pronunciarsi la Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 2007.

Ad occasionare l'intervento del giudice delle leggi, fu il "riassetto" delle disposizioni in materia di proprietà industriale.

La *Corte costituzionale* premise che qualora "la delega abbia ad oggetto il riassetto di norme preesistenti, questa finalità giustifica l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto se siano stabiliti princìpi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l'oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato".

Innanzitutto ad un decreto legislativo di riassetto (n. 30 del 2005) che muoveva sulla scorta di una delega, i cui principi e criteri direttivi rinviavano all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 (peraltro anteriormente alla riscrittura di questo articolo da parte della legge n. 229), la Corte rilevava: "*Con questa delega, pertanto, è stato conferito al legislatore il potere di comporre in un testo normativo unitario le molteplici disposizioni vigenti nella materia, modificandole nella misura strettamente necessaria, adeguandole alla disciplina internazionale e comunitaria, ponendo in rilievo i nessi sistematici esistenti*".

La Corte riconosceva così che il riassetto normativo non si risolve nel mero consolidamento formale bensì possa importare innovazione sostanziale di una disciplina, a fini di sua razionalizzazione e semplificazione; ammetteva tuttavia questa innovatività sostanziale "*nella misura strettamente necessaria*".

Il "riassetto" è stato altresì oggetto di alcuni pareri del *Consiglio di Stato*, chiamato a pronunciarsi in sede consultiva su schemi di decreti legislativi recanti codici di settore, molti dei quali facenti seguito alla legge n. 229 del 2003.

E' stata quella legge, infatti, ad avviare una semplificazione imperniata (non più sulla delegificazione bensì) sul riassetto sostanziale delle materie per mezzo di codici, in conformità a principi e criteri direttivi intesi come comuni e propri dell'opera di codificazione in sé (e recati mediante la sua riscrittura dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, il quale nella versione originaria era invece incentrato sui regolamenti di delegificazione), tali da affiancarsi ai principi e criteri specifici di settore.

Da quella trama di principi comuni, emerge l'intento di ridurre gli oneri da regolazione gravanti su cittadini e imprese, ridimensionando l'intervento del pubblico decisore ove non necessario. Il "riassetto" volge dunque verso una semplificazione economico-sostanziale, senza rimanere circoscritto entro il perimetro di un mero riordino giuridico-formale.

E' quanto rilevava il Consiglio di Stato (*adunanza generale del 25 ottobre 2004, parere n. 10548/04*), nel pronunciarsi sullo schema di *codice dei diritti di proprietà industriale*.

Quel parere ravvisava una significativa capacità innovativa della previgente disciplina di livello primario, da parte del codice operante il "riassetto".

Rispetto ad un mero "riordino" - suggeriva il Consiglio di Stato - "ciò che cambia è la portata, per così dire, 'quantitativa' dell'intervento innovativo, poiché per i decreti legislativi di "riassetto" vi sono criteri di delega più ampi e incisivi, che autorizzano il legislatore delegato non soltanto ad apportare modifiche di 'coordinamento formale' alla disciplina di rango legislativo, ma anche a consistenti innovazioni del merito della disciplina codificata".

Duplici, pertanto, la falsariga lungo cui muova un codice di settore, strumento del riassetto normativo: la raccolta organica a livello primario di tutte le norme vigenti su una determinata materia; "la riforma dei contenuti della disciplina legislativa della materia, ispirandosi necessariamente anche a criteri di semplificazione 'sostanziali' (alleggerimento degli oneri burocratici) e di 'deregolazione'".

L'opera di codificazione, in breve, comporta "*un effetto non solo di riordino ma fortemente innovativo dell'ordinamento*", ad avviso del Consiglio di Stato.

Ancora in materia di riassetto e codificazione, interveniva il parere del Consiglio di Stato (*sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 20 dicembre 2004, parere n. 11602/04*) reso sullo schema di *codice del consumo*.

Vi si ribadiva come il riassetto per codificazione sia connotato da un "elemento innovativo della sostanza della disciplina codificata", che si esprime nella "riforma sostanziale della disciplina legislativa della materia, ispirandosi necessariamente anche a criteri di semplificazione (alleggerimento degli oneri burocratici) e di deregolazione".

E' profilo saliente - rilevava in quell'occasione il Consiglio di Stato - del processo di codificazione e riassetto, concepito unitariamente dalla legge n. 229 del 2003, mediante principi e criteri direttivi generali e comuni (che si affiancano agli specifici criteri di delega per ciascun settore), onde assicurare una coerenza ordinamentale all'intera opera di semplificazione.

Dunque ferma è "la possibilità di inserire nei 'codici' elementi che comportino una effettiva semplificazione 'sostanziale', e preferibilmente una (anche solo parziale) deregolazione della materia", secondo i criteri generali di delega scanditi dalla legge n. 229. Le potenzialità di tale delega "consentono comunque un intervento di riforma sostanziale e non solo di riordino formale".

Ampia riflessione dedicava, quel parere, al concetto di *codificazione*, "il quale si è evoluto rispetto a quello ottocentesco ed è incentrato, oggi, nel riordino di specifici settori organici piuttosto che di macro-sistemi normativi".

E "se il modello illuministico della codificazione è sicuramente scomparso (si è parlato di 'età della decodificazione'), rimane - e, anzi, si fa più pressante, non solo in Italia - l'esigenza di riordino sostanziale e di riduzione dello *stock* normativo. Ciò che ha consentito, negli ultimi anni, un ritorno della cultura della 'codificazione', sotto forme diverse rispetto a quelle di matrice ottocentesca e soprattutto con metodologie più attente all'impatto sostanziale delle norme ed alla indispensabile coerenza e armonia giuridica delle stesse all'interno di ciascun codice e con le altre norme dell'ordinamento giuridico".

"Cambia in tal modo l'idea di codificazione: essa si accompagna al raggiungimento di equilibri provvisori, ma di particolare significato perché orientati a raccogliere le numerose leggi speciali di settore, in modo tale da conferire alla raccolta una portata sistematica, orientandola ad idee capaci di garantire l'unità e la coerenza complessiva della disciplina. Si è in una fase storica nella quale all'idea regolativa del codice si è sostituita l'esistenza di discipline sistematicamente organizzabili in una pluralità di codici di settore. Le codificazioni incentrate sull'unità del soggetto giuridico e sulla centralità e sistematicità del diritto civile stanno, quindi, lasciando spazi a micro-sistemi ordinamentali, non fondati sull'idea dell'immutabilità della società civile, improntati a sperimentalismo ed incentrati su logiche di settore, di matrice non esclusivamente giuridiche".

Invero, il mutato rapporto tra fonti normative statali e regionali, conseguente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, potrebbe far ritenere che per il codice di settore - atto primario statale - si siano erosi i margini di azione.

Tuttavia, l'appartenenza alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2 della Costituzione) di materie quali "l'ordinamento civile" (lettera *l*) o la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (lettera *m*) o la "tutela della concorrenza" (lettera *e*)), assicura che il consumo (è su quel codice

che il Consiglio di Stato si esprimeva) sia appieno suscettibile della codificazione quale sopra tratteggiata, onde assicurare regole uniformi sul territorio nazionale.

Nella successiva pareristica su schemi di decreti legislativi recanti codici, il Consiglio di Stato aveva modo di richiamare ancora le potenzialità innovative delle deleghe alla codificazione recate dalla legge n. 229 del 2003, nonché di ribadire la sua contrarietà all'inclusione nel codice di norme regolamentari, con conseguente loro 'rilegificazione' (cfr. *sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 7 febbraio 2005, parere n. 11995/04*, reso sullo schema di *codice sull'amministrazione digitale*).

Nella scorsa XVI legislatura, giunsero al vaglio parlamentare consultivo su atti del Governo, gli schemi di un codice delle disposizioni legislative e di un testo unico delle disposizioni regolamentari, in materia così di ordinamento militare come di attività agricola.

Solo i due atti in materia di ordinamento militare (codice e testo unico: rispettivamente decreto legislativo e regolamento del Presidente della Repubblica, il primo raccogliente le disposizioni primarie, il secondo le disposizioni secondarie), hanno perfezionato il loro *iter*. Non così i due corrispettivi atti in materia di attività agricola.

E sui due schemi relativi all'ordinamento militare, ancora il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi (sia pure successivamente alla loro trasmissione al Parlamento).

In quel parere del Consiglio di Stato (predisposto da una sua *Commissione speciale Difesa, adunanza del 10 febbraio 2010*), è svolto un riepilogo definitorio.

Il *coordinamento formale* - vi si legge - "implica l'accorpamento coerente delle disposizioni vigenti in un unico testo, nel significato risultante dal c.d. diritto vivente, ossia cristallizzando l'interpretazione della giurisprudenza consolidata delle giurisdizioni superiori".

Il *coordinamento sostanziale* "esprime potere innovativo dell'ordinamento, e consente di adeguare la disciplina normativa al nuovo quadro complessivo derivato dal sovrapporsi, nel tempo, di norme dettate in vista di situazioni e di assetti diversi, anche eliminando dai testi legislativi norme la cui *ratio* originaria non trova più rispondenza nell'ordinamento, e che quindi non appaiono più razionalmente riconducibili, quanto meno nella loro portata originaria, all'assetto in vigore". Dunque "l'obiettivo della coerenza logica e sistematica implica la potestà di innovare l'ordinamento che si realizza anche mediante il coordinamento sostanziale".

Il *riassetto normativo* "si traduce nella *semplificazione e riordino della normativa; parimenti implica l'esercizio di poteri innovativi dell'ordinamento*".

Articolo 2

(Delega al Governo in materia di istruzione, università e ricerca)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, contenenti disposizioni anche modificative della disciplina vigente, per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di istruzione, università e ricerca, sono adottati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) organizzazione delle disposizioni vigenti alla data di adozione dei decreti legislativi medesimi per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture, ivi compresi gli organi collegiali della scuola, e dei procedimenti;

c) individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni;

d) semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dell'organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesime sancito dall'articolo 33 della Costituzione, attraverso la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze, con esclusione delle norme in materia di contabilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 3.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 2** reca una delega al Governo per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento delle norme legislative e regolamentari in materia di istruzione, università e ricerca.

I relativi decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui al precedente **articolo 1**, nonché di quelli enunciati dal **comma 1** del presente **articolo 2**. Questi ultimi sono costituiti da: a) organizzazione delle disposizioni vigenti per settori omogenei o per materie; b) coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti, al fine di garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture, ivi compresi gli organi collegiali della scuola, e dei procedimenti; c) individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni; d) semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dell'organizzazione delle università, con la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze (dall'ambito di riordino e

semplificazione di cui alla presente **lettera d)** sono escluse le norme in materia di contabilità).

Per i termini temporali e le procedure di emanazione dei decreti legislativi, l'**articolo 2** fa rinvio alle norme di cui al precedente **articolo 1**.

Dall'attuazione delle norme dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'**articolo 2** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Delega al Governo per la codificazione in materia ambientale)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, in materia ambientale, anche correttivi e integrativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela ambientale, di cui almeno uno denominato «codice dell'ambiente», al fine del completamento del quadro normativo contenuto nel citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di riparto di competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riassetto e sistemazione della disciplina in modo organico e coordinato, anche mediante inserimento delle disposizioni che regolano le materie già incluse nel decreto legislativo n. 152 del 2006 e che sono collocate all'interno di altre fonti normative primarie vigenti, al fine di dare al testo la veste formale e sostanziale di un codice settoriale; a tale fine, ripartizione della disciplina ambientale in libri, di cui il primo dedicato alla parte generale e gli altri contenenti le discipline settoriali omogenee;

b) riassetto delle fonti primarie che regolano in particolare:

1) principi di tutela ambientale, ivi compresa la disciplina dell'accesso in materia ambientale;

2) funzioni e organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, degli enti e delle società da esso vigilati, delle commissioni e altri organismi, comunque denominati, da esso vigilati; in tale ambito si procede anche ad una

ricognizione dei compiti di tutela ambientale di altri enti e organi, anche di polizia;

3) valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale;

4) bonifiche ambientali, prevenzione e risarcimento del danno ambientale;

5) rimedi stragiudiziali e giudiziali in materia ambientale;

6) parchi nazionali, riserve e aree naturali nonché marine protette, zone umide e zone a qualunque titolo interessate da profili ambientali, tutela della biodiversità, della biosicurezza, della fauna e della flora, tutela e difesa del mare e dell'ambiente marino e costiero;

7) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

8) tutela delle acque dall'inquinamento;

9) gestione delle risorse idriche;

10) gestione dei rifiuti, ivi comprese la disciplina in tema di discariche e impianti di smaltimento, riciclo, recupero nonché la gestione dei rifiuti connessa alle situazioni emergenziali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

11) tutela e qualità dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;

12) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

13) infrastruttura per l'informazione territoriale (*Inspire*);

14) fiscalità ambientale;

15) commercio di emissioni inquinanti;

16) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, concentrando nel codice penale le fattispecie di delitti in materia ambientale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, tra parentesi, degli estremi della precedente disposizione del decreto legislativo n. 152 del 2006, o di altra previgente fonte normativa, oggetto del riassetto, nonché della disposizione dell'Unione europea, della giurisprudenza europea o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso normativo previgente; in alternativa o in aggiunta, redazione di tabella di raffronto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo;

b) coordinamento delle discipline settoriali di tutela dei singoli beni ambientali al fine di ridurre le duplicazioni;

c) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) verifica del rispetto della normativa da riassetto in conformità alle direttive europee in materia;

e) adeguamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale, europea e delle giurisdizioni superiori;

f) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla

legge in generale premesse al codice civile;

g) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle relative funzioni;

h) ricognizione e riassetto dei reati ambientali;

i) depenalizzazione degli illeciti ambientali contravvenzionali puniti con la sola pena pecuniaria, o con pena pecuniaria alternativa alla pena dell'arresto fino a un anno, con conseguente loro trasformazione in illeciti amministrativi ad eccezione di quelli individuati dal diritto dell'Unione europea quali illeciti di natura penale; previsione di sanzioni amministrative adeguate, proporzionate, efficaci ed effettive, anche inibitorie, interdittive e riparatorie, aumentando in ogni caso fino al triplo la vigente sanzione dell'ammenda; trasformazione in delitti degli illeciti penali ambientali contravvenzionali puniti con l'arresto pari o superiore a due anni, in via esclusiva o in aggiunta all'ammenda;

l) per gli illeciti amministrativi, indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; razionalizzazione e semplificazione degli organi competenti a irrogare le sanzioni; razionalizzazione delle vigenti destinazioni del gettito delle sanzioni pecuniarie, con destinazione a finalità di tutela ambientale; individuazione in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della competenza a vigilare e impartire direttive sull'accertamento e la repressione degli illeciti amministrativi e sulla gestione del relativo contenzioso e a predisporre una banca dati contenente gli elementi informativi sugli illeciti accertati, le sanzioni irrogate, i relativi contenziosi;

m) previsione di un obbligo di comunicazione, ai soli fini statistici e di monitoraggio, da parte delle cancellerie degli organi giudiziari, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle condanne irrevocabili in materia ambientale, secondo un modello predefinito con decreto dei Ministri della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

n) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1, per quanto concerne le funzioni amministrative, fermo restando il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, autonomia e leale collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, senza riduzione del livello di tutela ambientale vigente e in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpendo le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati e delle competenze riservate alle regioni;

b) verifica dei tempi procedurali, assicurando che gli stessi siano congruenti alla complessità oggettiva e soggettiva del procedimento, e riduzione dei termini non congrui per la conclusione dei procedimenti, nonché uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) aggiornamento delle procedure, prevedendo l'ampia e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

e) disciplina uniforme delle procedure in cui si fa ricorso agli strumenti delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi previste dalla normativa vigente, in base ad uno o più schemi o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 3, previa consultazione pubblica e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Governo, nelle materie indicate nel comma 1, completa il processo di codificazione adottando, anche contestualmente al decreto legislativo correttivo e integrativo, una o più raccolte organiche delle norme regolamentari vigenti nella medesima materia, adeguandole ove necessario alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui al comma 3, con il procedimento previsto

dalle fonti primarie vigenti per l'adozione delle norme regolamentari con la forma del decreto del presidente della Repubblica o del decreto ministeriale o interministeriale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri competenti; sugli schemi dei regolamenti di cui al presente comma

sono acquisiti i pareri previsti dall'articolo 1, comma 3.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** disciplina la delega al Governo volta alla codificazione in materia ambientale da esercitarsi entro due anni.

Il **comma 1** stabilisce che vengano adottati decreti legislativi in materia ambientale secondo le modalità, procedure, principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Tali decreti legislativi possono avere contenuto correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale)² al fine del completamento del quadro normativo ivi contenuto. "Almeno uno" di questi decreti legislativi, è denominato "codice dell'ambiente".

Il comma 1 detta inoltre i seguenti specifici principi e criteri direttivi:

a) riassetto della materia ambientale in un codice (ripartito in libri: il primo, dedicato alla parte generale e gli altri contenenti le discipline settoriali), anche con inserimento di disposizioni, attualmente contenute in fonti primarie vigenti, riguardanti materie già incluse nel decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) riassetto delle fonti primarie che regolano: 1) principi di tutela ambientale ivi compresa la disciplina dell'accesso in materia ambientale; 2) funzioni e organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e degli enti da esso vigilati, con una ricognizione dei compiti di tutela ambientale; 3) valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione di impatto strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA); 4) bonifiche ambientali, prevenzione e risarcimento del danno ambientale; 5) rimedi stragiudiziali e giudiziali in materia ambientale; 6) parchi nazionali, aree protette, tutela della biodiversità; 7) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; 8) tutela delle acque dall'inquinamento; 9) gestione delle risorse idriche; 10) gestione dei rifiuti; 11) qualità dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; 12) prevenzione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; 13) infrastruttura per l'informazione territoriale (Inspire); 14) fiscalità ambientale; 15) commercio di emissioni inquinanti; 16) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente concentrando nel codice penale le fattispecie di delitti in materia ambientale.

² D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

Il **comma 2** dispone ulteriori principi e criteri direttivi finalizzati alla semplificazione normativa:

a) indicazione delle fonti normative previgenti: dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della precedente disposizione del decreto legislativo n. 152 del 2006, o di altra previgente fonte normativa riassetata nonché della giurisprudenza comunitaria o costituzionale attuata e redazione, anche in alternativa, di tabella di raffronto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;

b) coordinamento delle discipline settoriali per ridurre duplicazioni;

c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, per garantire la coerenza giuridica e per adeguare il linguaggio normativo;

d) verifica del rispetto delle direttive comunitarie nella normativa da riassetare;

e) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, comunitaria e delle giurisdizioni superiori;

f) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, che come noto, oltre all'abrogazione esplicita prevede quelle derivanti dall'incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o da una nuova legge che regoli l'intera materia già regolata dalla legge anteriore;

g) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa;

h) ricognizione e riassetto dei reati ambientali;

i) revisione del sistema sanzionatorio in materia ambientale: trasformazione in delitti degli illeciti penali ambientali contravvenzionali puniti con l'arresto pari o superiore a due anni, in via esclusiva o in aggiunta all'ammenda; depenalizzazione degli illeciti ambientali contravvenzionali puniti con la sola pena pecuniaria, o con pena pecuniaria alternativa alla pena dell'arresto fino a un anno, con conseguente loro trasformazione in illeciti amministrativi ad eccezione di quelli individuati dal diritto comunitario quali illeciti di natura penale; previsione di sanzioni amministrative adeguate, proporzionate, efficaci ed effettive, anche inibitorie, interdittive e riparatorie, aumentando in ogni caso fino al triplo la vigente sanzione dell'ammenda; trasformazione in delitti degli illeciti penali ambientali contravvenzionali puniti con l'arresto pari o superiore a due anni, in via esclusiva o in aggiunta all'ammenda;

l) revisione delle sanzioni amministrative: indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto (ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981)³; razionalizzazione degli organi competenti a irrogare le sanzioni; razionalizzazione delle destinazioni a finalità di tutela ambientale del gettito delle sanzioni; revisione delle funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sugli illeciti amministrativi (vigilanza, accertamento e repressione, contenzioso, creazione di apposita banca dati);

³ L. 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*.

m) previsione di un obbligo di comunicazione da parte delle cancellerie al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle condanne irrevocabili in materia ambientale per fini statistici ;

n) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** stabilisce per i decreti legislativi, per quanto concerne le funzioni amministrative, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi senza riduzione del livello di tutela ambientale vigente, in modo da limitare il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici;

b) verifica dei tempi procedurali, assicurandone la congruità;

c) disciplina uniforme dei procedimenti analoghi;

d) maggiore utilizzazione delle tecnologie dell'informazione;

e) disciplina uniforme delle procedure in cui ricorrano intese, accordi e atti equiparabili, nonché conferenze di servizi;

f) avvalimento di strutture amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni.

Il **comma 4** prevede che i decreti legislativi in materia ambientale di cui al comma 1 dell'articolo in esame, siano adottati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento e cioè siano emanati dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri competenti, previ pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, con successivi pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. Il comma 4 rispetto alla procedura descritta richiede che vi sia una previa consultazione pubblica (*della quale non vengono precisati modalità, tempi e soggetti*) e sentito il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda, più in dettaglio, che il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che i decreti legislativi vengano emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri competenti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che si pronunciano rispettivamente nel termine di quarantacinque e sessanta giorni dalla data di trasmissione del provvedimento. Sono successivamente acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque approvati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

Il **comma 5**, in relazione alle materie oggetto di riassetto, dispone che il Governo completi il processo di codificazione emanando, anche contestualmente

al decreto legislativo correttivo e integrativo, una o più raccolte organiche delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina prevista a livello primario e procedendo alla semplificazione dei procedimenti secondo i criteri direttivi elencati al comma 3. Per l'adozione delle norme regolamentari si provvede con la forma del decreto del presidente della Repubblica o del decreto ministeriale o interministeriale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri competenti.

Inoltre, sugli schemi di regolamento sono acquisiti i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

Il **comma 6** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Si ricorda che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), il quale ha operato un generale riordino della normativa, è frutto della delega recata dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Tale decreto legislativo ha uniformato e razionalizzato la normativa per le valutazioni ambientali (VIA, VAS e IPPC), le norme sulla difesa del suolo e per la tutela delle acque dall'inquinamento e per la gestione delle risorse idriche, quelle in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la normativa sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico e quella in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Il codice è entrato in vigore il 29 aprile 2006, ad eccezione della Parte II in materia di VIA, VAS e IPCC, la cui entrata in vigore al 31 luglio 2007 era stata da ultimo disposta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

L'art. 1, comma 6, della legge delega n. 308 del 2004 aveva stabilito che, entro due anni dalla predetta data del 29 aprile 2008, il governo potesse emanare disposizioni integrative o correttive, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio contenente le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intendeva intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati due decreti correttivi (decreto legislativo n. 284 del 2006, e decreto legislativo n. 4 del gennaio 2008).

Successivamente l'articolo 12 della legge n. 69 del 2009 ha conferito delega al governo – da esercitare entro il 30 giugno 2010 - in materia ambientale, prevedendo l'adozione di decreti legislativi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata.

Si era inoltre previsto che le Commissioni parlamentari esprimessero il parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi,

accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione.

In proposito, si ricorda che la precedente legge delega prevedeva (art. 1, comma 5) un doppio parere da parte delle Commissioni parlamentari, riferito – rispettivamente – allo schema di decreto originariamente approvato dal governo e ad una successiva versione, ritrasmessa alle Camere, comprensiva delle modifiche e integrazioni apportate a seguito dei pareri parlamentari.

In entrambe le deleghe i principi e criteri direttivi della delega sono quelli stabiliti dalla legge delega n. 308 del 2004.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 8, della legge n. 308 del 2004, individua i seguenti principi e criteri direttivi generali, comuni cioè a tutti i settori e a tutte le materie della delega:

a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;

b) maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché certezza delle sanzioni;

c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

d) sviluppo e coordinamento degli incentivi e disincentivi volti a sostenere l'adozione delle migliori tecnologie disponibili nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo;

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga»;

g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale;

h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali;

i) coordinamento e integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale;

l) semplificazione amministrativa, anche mediante il ricorso a regolamenti di delegificazione;

m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale.

Il successivo comma 9 stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega nei diversi settori e materie da questa interessati, tra i quali si ricordano in particolare:

a) quanto ai rifiuti, assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione, finalizzata, comunque, a ridurre la quantità e la pericolosità; semplificare e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali;

promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica;

b) quanto alle acque, dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi;

c) quanto al suolo, rimuovere gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare gli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina dell'attività di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto del piano di bacino;

d) quanto alle aree protette, confermare le finalità della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394; estendere la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale; articolare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; armonizzare e coordinare le funzioni previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità;

e) quanto al danno ambientale, conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti e il risarcimento del danno; definire le modalità di quantificazione del danno; prevedere meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;

f) quanto alla valutazione di impatto ambientale, garantire il pieno recepimento della direttive comunitarie in materia di VIA e VAS e semplificarne le procedure; introdurre un sistema di controlli idoneo; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti; accorpate in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali;

g) quanto all'aria, riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie.

Il decreto legislativo n. 128 del 2010 (cosiddetto terzo correttivo), a seguito della delega contenuta nella legge n. 69 del 2009, ha apportato correzioni e integrazioni alla parte seconda (Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - AIA) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

E' stata, infatti, trasposta e sistematizzata la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA) e sono state introdotte disposizioni di coordinamento delle procedure di VIA ed AIA che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando

uplicazioni istruttorie e ritardi procedurali. Per le opere di competenza statale è stato previsto per legge l'accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura di VIA. Per le opere di competenza regionale, il predetto assorbimento è stato previsto solo ove l'autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente in materia di AIA.

E' stato previsto il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali; è stato ribadito che la verifica di assoggettabilità riguarda gli impatti significativi e negativi sull'ambiente; sono stati precisati i termini della fase di consultazione e coordinate le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del pubblico al fine di evitare duplicazioni.

Si osserva, infine, che l'intero decreto legislativo n. 152 del 2006 reca poi, una serie assai lunga di rinvii a successivi atti attuativi molti dei quali non ancora emanati. Si ricorda, infine, che modifiche al Codice ambientale sono state inserite anche in alcuni provvedimenti d'urgenza varati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152.

Articolo 4

(Delega per l'integrazione e correzione del decreto legislativo n. 39 del 2013)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'articolo reca delega per l'adozione - entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge - di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

Principi e criteri direttivi permangono quelli già della delega all'adozione del decreto legislativo n. 39 del 2013.

La legge n. 190 del 2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") ha recato delega legislativa - ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi - onde modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni (ed alcuni enti), da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, comportanti funzioni di amministrazione e gestione.

Oltre che le pubbliche amministrazioni, interessati sono alcuni enti, si è accennato. Sono gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

La delega era altresì a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra siffatti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

Così l'articolo 1, comma 49 della legge n. 190 del 2012.

Il comma 50 di quel medesimo articolo ha dettato i principi e criteri direttivi della delega:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;

c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.

Sulla scorta di tali principi e criteri direttivi, è stato indi adottato il *decreto legislativo n. 39 del 2013* (la norma di delega non prevedeva il parere parlamentare).

Esso reca la puntuale disciplina, in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

Preliminarmente, esso scandisce alcune previsioni definitorie, specificando che si intendono:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo [11 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi

comprese le categorie di personale di cui all'articolo [3](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Articolo 5

(Delega al Governo in materia di beni culturali e paesaggio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 137 del 2002.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1 contiene una delega al Governo in materia di beni culturali e paesaggio, procedimentalizzandone l'adozione (proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; termine a 24 mesi) e prevedendo al comma 2 una clausola di invarianza finanziaria.

L'ambito della delega è quello determinato dalla necessità di apportare integrazioni e correzioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1 ma anche secondo principi e criteri direttivi speciali determinati per rinvio all'articolo 10 della legge n. 137 del 2002 (che è la norma originaria di delega, in virtù della quale fu adottato il Codice con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Tale ultima disposizione, oltre a richiedere la non onerosità dei provvedimenti adottati, prevede, con riferimento alla delega di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a) (codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali):

- l'adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Si rammenta che l'assetto di competenze tra Stato ed enti territoriali in materia di paesaggio⁴ deve essere volto a garantire la preminenza che la tutela del

⁴ Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni del codice, che appaiono suscettibili di incidere specificamente sulla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di tutela del paesaggio: l'articolo 131, comma 3, che esplicita la competenza legislativa esclusiva dello Stato rispetto alla definizione di norme di tutela del paesaggio e qualifica le medesime quali limite all'esercizio delle funzioni regionali in materia di governo e fruizione del territorio; l'articolo 133, comma 1, che prevede l'intesa tra Ministero e regioni per la definizione delle politiche per la conservazione e valorizzazione del paesaggio e, al comma 2, attribuisce ai medesimi soggetti il compito di cooperare per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale (nonché la gestione dei conseguenti

paesaggio riveste rispetto alla cura «degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali...» (v., in termini, la sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 24 ottobre - 7 novembre 2007). Alla nozione di «paesaggio», tutelato dall'articolo 9 Cost., si riconduce “lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale”: ciò secondo la citata sentenza, la quale aggiunge che “si tratta peraltro di un valore «primario», come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche «assoluto», se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987)”⁵.

interventi); l'articolo 135, comma 1, che sancisce l'obbligo di collaborazione con lo Stato da parte delle regioni per l'elaborazione dei piani paesaggistici rispetto ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d); l'articolo 143, comma 3, che in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei medesimi beni, attribuisce carattere vincolante al parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147; articolo 138, che, al comma 1, estende il potere di iniziativa per l'avvio del procedimento per la dichiarazione delle aree di notevole interesse pubblico anche ai componenti di parte ministeriale delle commissioni regionali e, al comma 3, contiene l'esplicito riconoscimento del potere autonomo del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136; l'articolo 141-*bis*, che, al comma 1, prevede l'obbligo per le amministrazioni interessate (rispettivamente, Ministero e regioni) di provvedere all'integrazione dei vincoli paesaggistici già emanati e, al comma 2, attribuisce al Ministero della titolarità del potere sostitutivo in caso di inerzia delle regioni; l'articolo 146, che, al comma 5, prevede il parere vincolante del soprintendente in relazione a tutti gli interventi progettati in aree sottoposte a tutela per il loro interesse paesaggistico, sia con appositi provvedimenti sia direttamente dalla legge; l'articolo 154, in materia di colore delle facciate dei fabbricati, che estende al Ministero la titolarità della facoltà di ordinare che sia dato alle medesime un colore che armonizzi con la bellezza dell'insieme e, qualora tale facoltà venga esercitata dall'autorità competente, in ogni caso prevede il parere vincolante del soprintendente. Si segnala, inoltre, all'articolo 145, comma 4, il rinvio alle leggi regionali per la definizione delle procedure per la conformazione da parte degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici.

⁵ In materia si richiamano inoltre le precedenti sentenze n. 196 del 2004, che ha confermato la tesi radicata in dottrina secondo la quale il paesaggio è “forma del territorio e dell'ambiente”, la cui tutela rappresenta valore costituzionale primario “primarietà che la stessa giurisprudenza costituzionale ha esplicitamente definito come «insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici»”, e n. 51 del 2006, nella quale la Corte, con chiarezza, ha affermato che “il titolo di competenza legislativa nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione” è comprensivo “tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali” (cfr. anche la sentenza n. 182 del 2006). Nella richiamata sentenza n. 367 del 2007, la Corte costituzionale – nel presupposto della riconducibilità della tutela del paesaggio alla competenza esclusiva dello stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. s) Cost. (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) – ha riconosciuto la preminenza dell'interesse pubblico alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, rispetto a quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni. In proposito, la Corte ha chiarito che “sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi

- l'adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali⁶;
- il miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; la chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; l'adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
- aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali;
- riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera *b*-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
- adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed

pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali". La Corte precisa, quindi, che "l'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle «bellezze naturali», ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico".

⁶ Tra di essi si segna la Convenzione europea del paesaggio, aperta alla firma il 20 ottobre 2000 a Firenze, da parte dei Ministri della cultura e dell'ambiente del Consiglio d'Europa: essa definisce regole comuni per la protezione, la pianificazione e la gestione dei paesaggi nel diritto internazionale. L'importanza della Convenzione sta anche nell'obbligo, per i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa che la sottoscrivono, di adeguare le proprie leggi alle direttive previste. Tale Convenzione fissa il principio giuridico dell'unicità culturale del paesaggio: in base ad esso, la tutela dovrà essere esercitata non più su singole porzioni di territorio ma sul paesaggio nella sua complessità e totalità. Definendo il paesaggio come una "determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni", la Convenzione afferma la centralità della tutela del paesaggio come componente irrinunciabile delle strategie di gestione del territorio. Tale Conferenza ha rappresentato – a livello nazionale – la conferma del percorso intrapreso già negli anni precedenti. Nel corso del 1999 il tema della qualità dei paesaggi italiani era stato infatti al centro della Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio, un'occasione di confronto tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'opera di protezione del paesaggio. La Conferenza aveva visto al suo termine la costituzione di una "Commissione di studio" per la riforma della norme di tutela, cui era stato affidato il compito di rafforzarle e di adeguarle ai principi espressi nella Convenzione Europea. Ai lavori della Commissione hanno partecipato, nel corso del 2000, i rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e dei Ministeri interessati, oltre ad esperti del settore.

esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni;

- ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità;
- individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare.

Articolo 6 *(Taglia-oneri)*

1. All'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sulla base degli esiti del programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e cittadini, di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri competenti, volti a semplificare e ridurre gli oneri regolatori, ivi compresi quelli amministrativi, gravanti sulle imprese e sui cittadini e a ridurre i termini di conclusione dei procedimenti nei settori di competenza statale misurati. I regolamenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Reca autorizzazione all'adozione di regolamenti governativi di delegificazione entro il 31 dicembre 2015, volti a semplificare e ridurre gli oneri regolatori gravanti sulle imprese e sui cittadini e a ridurre i termini di conclusione dei procedimenti nei settori di competenza statale oggetto di misurazione dei medesimi oneri.

I regolamenti sono adottati nel principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 (che contiene - si è già ricordato nella scheda *sub* articolo 1 del presente disegno di legge - la 'cornice' entro cui si collochi la semplificazione normativa e amministrativa).

L'articolo interviene su una materia - il meccanismo di riduzione degli oneri regolatori e amministrativi - che è stata oggetto a sua volta di stratificazione normativa. Numerose oramai possono dirsi le norme susseguitesì 'sulla' semplificazione.

L'articolo 25 del decreto-legge n. 112 del 2008 conio il meccanismo del 'taglia-oneri' amministrativi, finalizzato alla misurazione degli oneri derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato ed alla loro riduzione del 25 per cento, entro il 31 dicembre 2012 (secondo impegno assunto in sede comunitaria).

Tale meccanismo fu oggetto di alcune modifiche, recate dal decreto-legge n. 70 del 2011 (suo articolo 6, comma 2, lettera f)).

Conseguiva una scansione così articolata: approvazione da parte del Consiglio dei ministri, di un programma di misurazione degli oneri amministrativi; adozione da parte di ciascun ministero di un piano di riduzione degli oneri amministrativi, confluyente nel Piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione, approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere; adozione di regolamenti di delegificazione, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei diversi settori ed a semplificare e riordinare la relativa disciplina.

Erano altresì previste modalità di estensione del meccanismo taglia-oneri alle regioni e agli enti locali.

Indi giunse la legge n. 180 del 2011 (c.d. statuto delle imprese). L'articolo 8 di questa legge veniva a prevedere una compensazione degli oneri regolatori e amministrativi.

In base all'articolo 8 della legge n. 180, non possono essere introdotti - negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici - nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati, senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale (comma 1).

Con la medesima finalità, già l'articolo 6, comma 2, lettera *b*), numero 5, del decreto-legge n. 70 del 2011 aveva prescritto a carico delle amministrazioni dello Stato l'obbligo di allegare - ai regolamenti ministeriali o interministeriali ovvero ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici - un elenco degli oneri informativi a carico dei cittadini e delle imprese, introdotti ovvero eliminati per effetto degli atti medesimi.

Seguì il decreto-legge n. 5 del 2012, da un lato riscrivente l'articolo 8 dello statuto dell'impresa (la legge n. 180 del 2011 citata) e dunque incidente su un meccanismo di *compensazione* degli oneri, dall'altro disciplinante un meccanismo di riduzione degli oneri, gravanti così su cittadini e imprese come su pubbliche amministrazioni.

Le nuove disposizioni definivano - per la compensazione - un meccanismo (più complesso), che può essere schematizzato come segue.

Le amministrazioni statali devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione a consuntivo dell'anno precedente, relativa agli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese, introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno medesimo.

La disposizione specifica cosa debba intendersi per "oneri amministrativi", individuandoli nei "costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione".

Entro il 31 marzo di ciascun anno, deve essere pubblicata sul sito del Governo una relazione complessiva (predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, sulla base delle relazioni delle amministrazioni, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del Codice del consumo e previa verifica a cura del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Tale relazione contiene il bilancio

annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, indicando il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione.

La relazione è funzionale all'adozione di misure di compensazione tese a ridurre gli oneri amministrativi, nei settori e per le amministrazioni in cui si evidenzia che gli oneri introdotti dalle disposizioni normative sono superiori a quelli eliminati.

Si procede alla riduzione-compensazione degli oneri con atti normativi adottati (entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione generale e previa consultazione delle associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale) nel rispetto di alcuni "principi e criteri direttivi":

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari, nonché alla dimensione dell'impresa e al settore di attività;

b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici;

c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurandone la proporzionalità.

Entro tali coordinate, l'atto normativo da utilizzare varia in relazione alla fonte degli oneri. Per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi, si procede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più regolamenti di delegificazione.

Le disposizioni sin qui illustrate perseguono la *compensazione* degli oneri amministrativi (ex articolo 8 della legge 180/2011).

Altre disposizioni (si è detto, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2012) invece perseguono la *riduzione complessiva* degli oneri amministrativi. A tal fine novellano l'articolo 15 della legge n. 183 del 2011.

E si ripartisce, siffatta riduzione degli oneri, in una distinta, duplice programmazione.

Sono infatti previsti due diversi programmi, a seconda che gli oneri gravino sulle amministrazioni pubbliche (comma 3-bis) ovvero su imprese e cittadini (comma 3-sexies).

Nel primo caso (tutte le amministrazioni pubbliche), si tratta di oneri amministrativi; nel secondo (imprese e cittadini), di "oneri regolatori".

I programmi di riduzione degli oneri sono per gli anni 2012-2015. Essi sono decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ove gli oneri afferiscano a materie di competenza statale, è richiesta la previa intesa in Conferenza unificata. Ove gli oneri afferiscano a materie di competenza regionale, si perseguono accordi o intese in Conferenza permanente.

I programmi di riduzione 2012-2015 sono approntati garantendo la partecipazione e la consultazione (anche in via telematica) degli interessati.

Una volta predisposti i programmi 2012-2015, è previsto si proceda alla loro riduzione. Essa è disposta con regolamenti governativi di delegificazione, per i quali

sono posti alcuni "principi e criteri direttivi": necessità, proporzionalità, informatizzazione, non duplicazione e minore frequenza degli oneri.

L'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2012 - affetto, nella sua formulazione testuale, da un certo barocchismo - pare dunque delineare due distinti procedimenti: di compensazione degli oneri, a fini di 'pareggio' allorché se ne siano introdotti di nuovi; di riduzione degli oneri, entro lo spartito di una programmazione quadriennale (disposta per il periodo 2012-2015).

Per questo secondo riguardo, paiono inoltre distinte due programmazioni (e conseguenti procedimenti di riduzione), a seconda che si tratti di oneri (informativi) gravanti sulle amministrazioni pubbliche ovvero di oneri (regolatori) gravanti sulle imprese e sui cittadini.

Vale rammentare che in materia di riduzione degli oneri (intesi come adempimenti amministrativi, ha dettato disposizioni l'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2012 (cd. 'liberalizzazioni'). Sulla sua scorta è stata presentata, il 25 marzo 2013, dal Governo al Parlamento una *Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese* (XVII legislatura, Doc. XXVII, n. 1).

Articolo 7

(Agenda per la semplificazione; riordino degli adempimenti dei Comuni in materia di rilevazione e trasmissione di dati)

1. Il Governo promuove la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate alla realizzazione di obiettivi di semplificazione amministrativa e di proseguire l'attività in corso per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito tavolo interistituzionale.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il crono-programma per la loro attuazione.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni a carico dei comuni verso altre pubbliche amministrazioni, autorità ed istituzioni di controllo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono a carico degli enti locali obblighi di invio di dati ed informazioni a soggetti esterni;

b) razionalizzazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, degli obblighi di invio dei dati e informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo ai comuni, prevedendo la comunicazione ad un unico soggetto e garantendo l'accessibilità delle informazioni agli altri soggetti interessati;

c) eliminazione degli obblighi di comunicazione di dati che siano accessibili ed estraibili in automatico, ove necessario ai fini di successive elaborazioni, direttamente nei siti *web* dei comuni;

d) semplificazione delle procedure di invio di dati ed informazioni;

e) individuazione di tempi certi e congrui entro i quali le rilevazioni debbono concludersi;

f) previsione di forme di integrazione, secondo criteri omogenei, delle varie

rilevazioni, al fine di evitare duplicazioni;

g) previsione che le informazioni e i dati riguardanti medesime materie o settori di materie siano raccolti in un'unica banca dati e resi disponibili agli enti locali, all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione delle province d'Italia (UPI).

5. Al fine di garantire la piena fruibilità dei dati e delle informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni, mediante gli accordi e le intese di cui al comma 1, il Governo, le regioni e le province autonome e gli enti locali promuovono la tempestiva predisposizione delle convenzioni di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. La cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, coordina le attività volte all'attuazione del comma 5 del presente articolo.

7. A decorrere dall'anno 2014, la predisposizione, da parte delle amministrazioni titolari di banche dati certificanti, delle convenzioni di cui al comma 5, ovvero l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni interessate costituiscono elemento di valutazione della virtuosità delle stesse ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

8. Ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui

all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni.

9. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. In caso di mancato adempimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 3-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In ogni caso, le attività volte a garantire l'accesso telematico alle banche dati certificanti costituiscono parametro di valutazione della *performance* dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) «dati e informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni», i dati e le informazioni contenute negli archivi di cui è titolare un'amministrazione certificante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) «banche dati certificanti», qualsiasi complesso organizzato di dati e informazioni, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, accessibili mediante mezzi elettronici, di cui è responsabile un'amministrazione certificante.

11. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte delle

amministrazioni procedenti, l'amministrazione certificante garantisce la veridicità e la validità dei dati e delle informazioni contenuti nelle banche dati certificanti di cui è titolare. In caso di

violazione, trova applicazione l'articolo 72, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'articolo reca un novero di disposizioni relativa ad un'Agenda per la semplificazione, condivisa tra Stato, Regioni ed enti locali.

Insieme demanda ad un regolamento governativo di delegificazione il riordino della disciplina circa la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni, a carico dei Comuni verso altri soggetti pubblici.

Per il primo riguardo, si prevede che il Governo in sede di Consiglio dei ministri approvi ogni anno - su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata - l'Agenda per la semplificazione, un documento recante linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni, Province autonome e autonomie locali, con il crono-programma per la sua attuazione.

Altresì si prevede un tavolo interistituzionale entro la Conferenza unificata, dedicato al coordinamento di iniziative e attività in materia di semplificazione amministrativa.

In quella sede il Governo promuove la sottoscrizione di accordi e intese a fini di semplificazione e "di proseguire l'attività in corso per l'attuazione condivisa delle misure" contenute nel decreto-legge n. 5 del 2012.

Ai sensi dell'articolo 3 di quel decreto-legge el decreto legge n. 5 del 2012, la Conferenza unificata è chiamata a prendere parte all'adozione di una serie di atti finalizzati all'obiettivo della semplificazione.

Essi sono adottati o emanati *d'intesa* o *sentita* la Conferenza unificata. E sono:

- ✓ il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale (articolo 3, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 5 citato);
- ✓ i regolamenti per la riduzione degli oneri amministrativi previsti da leggi statali gravanti sulle amministrazioni pubbliche (articolo 3, comma 3-*quater*);
- ✓ i piani per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali (articolo 3, comma 3-*quinqies*);
- ✓ il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini (articolo 3, comma 3-*sexies*).

Per il secondo riguardo, è previsto che con regolamento di delegificazione - da adottarsi entro centoventi giorni; suoi proponenti tre ministri (per gli affari regionali; dell'interno; per la pubblica amministrazione e semplificazione) - si

riordini la rilevazione dei dati nonché la trasmissione di informazioni, da parte dei Comuni verso altre amministrazioni pubbliche, autorità o istituzioni di controllo.

Tale riordino deve svolgere secondo i criteri definiti dal presente articolo (al comma 4) ossia:

- ricognizione delle disposizioni che pongono agli enti locali obbligo di invio di dati ed informazioni a "soggetti esterni";
- razionalizzazione degli adempimenti a carico dei Comuni, onde evitare duplicazioni, prevedendo la comunicazione ad un unico soggetto altro, in forme accessibili per le amministrazioni interessate;
- individuazione di tempi certi entro cui le rilevazioni di dati concludano; previsione di forme di integrazione delle rilevazioni, onde evitare duplicazioni;
- previsione che le informazioni e dati per materie omogenee siano raccolte in un'unica banca dati, accessibile agli enti locali, all'Associazione nazionale dei Comuni italiani, all'Unione delle Province d'Italia.

Articolo 8

(Rilascio delle certificazioni dei titoli di studio in lingua inglese)

1. Le certificazioni relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle università, dagli istituti equiparati e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta

dell'interessato, anche in lingua inglese.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 8**, al fine di facilitare l'utilizzo all'estero dei titoli di studio senza la necessità di traduzioni asseverate, dispone, al comma 1, che le certificazioni relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle università, dagli istituti equiparati e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

Il comma 2 prevede che all'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9

(Adempimenti connessi al cambio di residenza)

1. All'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) le modalità con le quali, contestualmente alla dichiarazione di

cambio della residenza del contribuente, sono acquisite le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica».

L'articolo reca previsione relativa al *tributo comunale sui rifiuti e sui servizi*.

Prevede che il regolamento comunale di sua disciplina disponga che le dichiarazioni relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi vengano acquisite contestualmente a quelle relative al cambio di residenza (con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica).

L'intendimento che sottende alla disposizione è il sollecito adempimento dell'obbligazione tributaria e la riduzione dell'evasione fiscale.

Siffatta previsione è introdotta mediante novella all'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Quell'articolo 14 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 in tutti i Comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Del citato articolo 14, il comma 22 prevede che con regolamento il consiglio comunale determini la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

La novella ora in commento introduce una nuova lettera, entro tale comma, relativa appunto alla contestualità di acquisizione delle dichiarazioni relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (iscrizione, variazione, cessazione) e della dichiarazione di cambio di residenza.

Articolo 10

(Pubblico registro automobilistico)

1. Le richieste per lo svolgimento delle formalità d'ufficio di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, sono inoltrate al pubblico registro automobilistico (PRA) da parte delle pubbliche amministrazioni o dell'autorità giudiziaria competente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata o, senza oneri e costi a carico delle medesime, attraverso l'utilizzo di apposita procedura telematica predisposta dall'Automobile Club d'Italia (ACI), quale ente gestore del PRA. Analogamente si procede per l'invio in formato digitale al PRA della copia conforme del provvedimento amministrativo, della sentenza o di altro provvedimento giudiziario a supporto della richiesta. A decorrere dal 1° luglio 2014, non sono più eseguite le richieste di aggiornamento degli archivi del PRA trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente comma.

2. Gli uffici del PRA provvedono alla conservazione sostitutiva in formato digitale, per il periodo minimo previsto dalla legge, dei documenti di cui al comma 1 in sostituzione del documento originale cartaceo. Tali documenti costituiscono prova legale al pari degli originali cartacei.

3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i comuni trasmettono agli uffici del PRA, in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi all'avvenuto trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla

data di registrazione della variazione anagrafica. I predetti dati possono essere acquisiti dal PRA mediante idonee soluzioni di interoperabilità delle banche dati, sulla base di un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L'annotazione nel PRA della perdita di possesso del veicolo per furto e del relativo rientro in possesso, per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è curata d'ufficio dall'autorità che ha ricevuto la denuncia, secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI.

5. Il PRA comunica con posta elettronica o con altra modalità telematica, ai soggetti che ne facciano preventiva richiesta e senza oneri a carico degli stessi, le informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati.

6. Le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo previste dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono sostituite da atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente.

7. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documento analogico originale presentato al PRA, formate ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, sono conservate con valore sostitutivo dell'originale cartaceo.

8. Per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell'imposta di bollo è assolto esclusivamente con modalità virtuali ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo reca più previsioni, relative al Pubblico registro automobilistico (PRA).

Il **comma 1** dispone che avvenga in via telematica - tassativamente, dal 1° luglio 2014 - la richiesta di pubbliche amministrazioni o dall'autorità giudiziaria di aggiornamento degli archivi elettronici del PRA nonché la trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario a corredo della richiesta.

La richiesta è da inoltrare al PRA ovvero (anche in tal caso in via telematica) all'Automobil Club d'Italia (ACI), quale ente gestore del PRA.

Per i documenti sopra ricordati, il **comma 2** prevede che gli uffici del P.R.A. provvedano alla conservazione sostitutiva in formato digitale dei documenti in sostituzione del documento originale cartaceo. Questo, per il periodo minimo previsto dalla legge.

Il **comma 3** prevede che i Comuni trasmettano agli uffici del PRA in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi all'avvenuto trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Questo, nelle more della realizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (oggetto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 179 del 2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese").

In sede di Conferenza unificata, è definito un accordo per l'interoperabilità delle banche dati.

Il **comma 4** elimina l'obbligo a carico del cittadino di chiedere al PRA l'annotazione circa la perdita (o - in caso di ritrovamento - il rientro in possesso) del veicolo. Ad esso subentra la comunicazione d'ufficio dell'avvenuto furto (o del ritrovamento) da parte delle forze dell'ordine, cui il cittadino abbia presentato la denuncia.

Il **comma 5** prevede che il PRA comunichi con posta elettronica o con altra modalità telematica ai soggetti che ne facciano preventiva richiesta, senza oneri a loro carico, le informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati.

Il **comma 6** sostituisce le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo (previste dal regio decreto n. 1814 del 1927, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico) con atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente.

Il **comma 7** dispone che le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documento analogico originale presentato al PRA sono conservate con valore sostitutivo dell'originale cartaceo.

Il **comma 8** prevede che per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell'imposta di bollo sia assolto esclusivamente con modalità virtuali.

Il **comma 9** reca clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 11

(Sorveglianza sanitaria e requisiti dei luoghi di lavoro e norme per il diritto al lavoro dei disabili)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La visita medica precedente alla ripresa del lavoro va effettuata qualora, sulla base della conoscenza della patologia specifica che ha comportato l'assenza, tale patologia sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali»;

b) all'Allegato IV, Requisiti dei luoghi

di lavoro, al punto 1.1.1., è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le costruzioni si seguono le indicazioni delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2008».

2. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per mille».

Il **comma 1 dell'articolo 11** concerne la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento alle visite mediche ed ai requisiti delle costruzioni, mentre il **comma 2** si limita a correggere un errore materiale nella disciplina del diritto al lavoro dei disabili.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, circoscrive l'obbligo di svolgimento della visita medica precedente alla ripresa del lavoro, obbligo che, nella disciplina vigente, è posto per i casi di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. La novella prevede che l'obbligo sussista soltanto qualora, sulla base della conoscenza della patologia specifica che abbia comportato l'assenza, la medesima patologia sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali.

Il **comma 1, lettera b)**, specifica che per le costruzioni che ospitano i luoghi di lavoro o presenti nel luogo di lavoro trova applicazione il [D.M. 14 gennaio 2008](#), "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".

Il **comma 2** corregge un errore materiale nella disciplina del diritto al lavoro dei disabili, senza alcuna modifica dell'applicazione effettiva già in corso della normativa (l'errore consiste nel far riferimento ad una base di 100 punti percentuali, anziché di 1.000 punti percentuali, nella base di calcolo dei tassi di premio INAIL).

Articolo 12

(Semplificazioni in materia di certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)

1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di cui all'articolo 53, commi primo e quinto, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come da ultimo modificato dalla lettera b) del presente comma, è trasmesso all'INAIL e al datore di lavoro, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione;

b) all'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «e deve essere corredata da certificato medico» sono soppresse;

2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «certificato medico» sono inserite le seguenti: «, trasmesso all'INAIL e al datore di lavoro, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010,»;

3) al quinto comma, le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dalle seguenti: «corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica»;

4) al settimo comma, le parole: «, che deve corredare la denuncia di infortunio,» sono soppresse e la parola: «rilasciato» è sostituita dalle seguenti: «trasmesso all'INAIL, per via telematica, nel rispetto delle relative disposizioni, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010,».

2. Con la trasmissione del certificato di malattia professionale ai sensi dell'articolo 53, quinto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui allo stesso articolo 139 ai fini dell'inserimento nel registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

L'**articolo 12** concerne le certificazioni mediche relative agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali.

Si prevede che, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tali certificazioni siano trasmesse all'INAIL e al datore di lavoro direttamente (in via telematica) dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, sopprimendo l'obbligo, per il datore di lavoro, di invio del certificato medesimo all'INAIL. Restano fermi gli obblighi di denuncia (dell'infortunio o della malattia professionale) a carico del datore di lavoro - denuncia che non deve essere, tuttavia, più corredata dal certificato medico -.

Si ricorda che le norme in esame concernono - oltre che le malattie professionali - gli infortuni che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni ("indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità").

Per l'invio in via telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria, l'**articolo 12** in esame fa rinvio al [D.M. 26 febbraio 2010](#), "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC".

Il **comma 2** del **presente articolo** specifica che, mediante la trasmissione, con le modalità suddette, del certificato di malattia professionale, si intende assolto l'obbligo di trasmissione (a carico del medico) della denuncia ai fini dell'inserimento nel registro nazionale INAIL delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.

Articolo 13 (Tutor d'impresa)

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un *tutor* d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.

2. Il *tutor* d'impresa assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il *tutor* assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le regioni, con l'ANCI, con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it.

4. Il *tutor* d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.

5. All'articolo 23 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «anche attraverso le province» sono inserite le seguenti: «e i *tutor* d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui il comune non assicuri la funzione del *tutor* d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di *tutor* d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione».

6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** enuncia il fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e di assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa. Ciò avviene mediante l'individuazione di un *tutor* d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso: essa avviene

presso gli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), nella persona del responsabile dello sportello unico stesso o in un suo delegato (**comma 4**).

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), istituito dal D.P.R. n. 447 del 1998, e attualmente regolamentato dal D.P.R. 160/2010, è la struttura che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni interessate nei procedimenti di avvio d'impresa che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nonché quelli relativi a localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione e riconversione di alcuni impianti produttivi. L'impresa si rivolge al SUAP per: richiedere il rilascio di un unico atto omnicomprensivo di tutti gli atti di assenso che le singole amministrazioni (uffici comunali, ASL, vigili del fuoco, INAIL, ARPA e Soprintendenze) sono tenute a rilasciare in relazione a disposizioni normative e di pianificazione territoriale previste per l'attività che si intende svolgere; depositare le dichiarazioni di avvio, in caso di attività rientranti nell'ambito di applicazione della SCIA; ottenere informazioni in relazione agli adempimenti e ai requisiti richiesti per avviare l'attività. Per attività produttive si intendono tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistico alberghiere, i servizi di banche e intermediari finanziari e quelli di telecomunicazioni. Per impianti produttivi si intendono quelli riguardanti le attività di servizi disciplinati ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010 e successive modifiche, inoltre si intendono tali i fabbricati e i luoghi in cui si svolgono le attività produttive. Sono escluse le infrastrutture energetiche e quelle connesse all'impiego di sorgenti radioattive, gli impianti nucleari e quelli di smaltimento rifiuti radioattivi, le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi e le infrastrutture strategiche.

Nella XVI legislatura il legislatore è intervenuto nella disciplina del SUAP con l'articolo 38 del decreto-legge 112/2008 (A.C. 1386). Tale articolo ha previsto che venisse riordinata, per semplificarla, la disciplina dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Nel processo di revisione della normativa, il Governo era richiesto di attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: attuazione del principio secondo cui, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva d'interesse e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento; applicazione delle disposizioni anche ai prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; possibilità di affidare a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese») la fase istruttoria; obbligo per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico di delegare le funzioni ad esso attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; obbligo di procedure tempestive per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici.

In attuazione di quanto sopra, è stato emanato il regolamento di cui al D.P.R. 160/2010. Il provvedimento abroga il precedente regolamento di cui al D.P.R. 447/1998 e attua un riordino complessivo della disciplina del SUAP, che – già individuato come canale unico tra imprenditore ed Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali – è caratterizzato dall'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti

telematici. Si è addirittura scelto di considerare “non idoneo” il SUAP del Comune che non sia in grado di operare esclusivamente per via telematica. Questa decisione consente un’efficacia immediata al regolamento, prevedendo da subito l’attivazione di SUAP telematici presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di commercio. Allo scopo di garantire al sistema dei SUAP l’effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti tecnologici già effettuati dalle Regioni, è stato affidato al portale "impresainungiorno" il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle Regioni stesse. Tale portale, già collegato al sistema pubblico di connettività (SPC), dovrebbe sopperire anche alle carenze informatiche dei Comuni. Tra le numerose novità che consentono di velocizzare l’avvio di un’impresa, si segnala la possibilità di una contestuale presentazione della SCIA e della comunicazione unica per la nascita dell’impresa presso il Registro delle imprese, che quindi trasmette immediatamente la SCIA al SUAP. Con il D.M. 10 novembre 2011, poi, il Ministero dello sviluppo economico ha previsto altre misure per l’attuazione del SUAP, anche in attesa della completa attuazione del D.P.R. 160/2010.

Secondo i dati forniti nella Relazione che il Governo, allo scadere della XVI legislatura, ha presentato alle Camere in materia di “Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi delle imprese” (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 1 del 2012) le sperimentazioni in corso alla data del 25 marzo 2013 nelle zone a burocrazia zero coinvolgevano in primo luogo proprio queste strutture, secondo i seguenti progetti: a) Regione Abruzzo, Comuni della Regione e altre amministrazioni: Attuazione SUAP b) Regione Sicilia, Comuni della Regione e altre amministrazioni: modulistica standardizzata per riforma SUAP c) Regione Toscana, Comuni della Regione e altre amministrazioni: modello procedurale unificato per la conferenza di servizi telematica; d) Regione Veneto, Comuni della Regione, altre amministrazioni e Unioncamere Veneto: regime SUAP telematico; e) Provincia di Potenza, Comuni della provincia ed altre amministrazioni: informatizzazione del procedimento e “zone a burocrazia zero”.

Si tratta di un soggetto estraneo al procedimento amministrativo da seguire: infatti il **comma 2** ne enuncia le funzioni (di assistenza delle imprese dall’avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l’esercizio di attività produttive) ed è abbastanza evidente che esso non si surrogi ai soggetti cui compete l’atto adiettivo e, pertanto, non possa neppure *pro quota* essere definito responsabile di procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Tuttavia, il testo richiede che il *tutor* d’impresa assicuri l’osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione: anzi, il **comma 3** precisa che, a tal fine, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it, in collaborazione con le Regioni, l’ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese.

Il **comma 5** è ancor più esplicito nel collocare il *tutor* all’interno di una verticale amministrativa, sia pure funzionale ad attività di supporto e non direttamente incidente sull’assetto delle competenze operative sull’atto richiesto. La **lettera a)** infatti affianca i *tutor* alle province come possibile mezzo con cui le

regioni esercitano le funzioni loro conferite in materia di industria, per il coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

Peraltro, il novellato articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 già prevede, al comma 3, che le funzioni di assistenza siano esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive (anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale). Semmai, è rimarchevole che in questa stessa disposizione la **lettera b)** del medesimo comma 5 inserisca un comma *2-bis* secondo cui, nel caso in cui il Comune non sia in grado di assicurare la funzione di *tutor*, l'impresa può rivolgersi alla Regione affinché questa le fornisca la dovuta assistenza e informazione, anche mediante il supporto di *tutor* di altri SUAP presenti sul proprio territorio. Per l'inadempimento in radice - quello dei comuni che, al 30 settembre 2011, non avessero accreditato il SUAP - si prevedeva infatti la nomina di un commissario *ad acta* da parte del prefetto, sentita la regione e previa diffida: la scelta del presente articolo, quindi, è di un rimedio diverso da quello previsto dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (articolo 6, in sede di novella dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, mediante l'inserimento di due commi *3-bis* e *3-ter*).

Che la competenza a disciplinare la questione appartenga allo Stato è poi affermato dal **comma 6**, che riconduce la disposizione all'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, con la finalità di assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La lettera r), in particolare, è la disposizione costituzionale che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva, tra l'altro, in materia coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (alla quale già ci si riferì quando, con il decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, si affidò all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di assicurare il coordinamento informativo dell'amministrazione statale, regionale e locale).

La clausola di invarianza finanziaria di cui al **comma 7** fa concludere che i comuni dovranno operare con gli strumenti economici e di personale esistenti.

Articolo 14

(Beni culturali all'estero e semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese a seguito del passaggio delle opere cinematografiche dal formato pellicola alla copia digitale)

1. All'articolo 67, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) si tratti di cose o beni non esposti alla pubblica fruizione in Italia e la loro uscita sia richiesta, dietro pagamento, nei casi di beni in consegna allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, di un corrispettivo, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, che ne garantiscano la corretta e adeguata conservazione e protezione e si impegnino ad esporli alla pubblica fruizione, in appositi spazi espositivi dedicati alla cultura italiana, per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a dieci anni, rinnovabili una sola volta».

2. Al fine di adeguare alle mutate prassi del settore cinematografico, con particolare riferimento alle innovazioni di mercato e tecnologiche, gli oneri procedurali e amministrativi previsti per le imprese interessate, nonché di ridurre e snellire gli adempimenti a carico degli uffici dell'amministrazione competente, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: «negativa» sono inserite le seguenti: «o digitale»;

b) all'articolo 24, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film o una copia digitale, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione al registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive tenuto dalla SIAE.

2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa o digitale del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione al registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive tenuto dalla SIAE.».

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14, comma 1, disciplina l'uscita temporanea di cose o beni, non esposti alla pubblica fruizione in Italia, e la cui uscita sia richiesta, dietro pagamento di un corrispettivo, nei casi di beni in consegna allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali. **Il comma 2** prevede la consegna in copia

digitale dei film alle istituzioni preposte (fra cui la Cineteca nazionale) anche ai fini dell'erogazione di benefici economici.

Il comma 1 novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo [42/2004](#)⁷) all'articolo 67, comma 1 - relativo all'uscita temporanea dallo Stato dei beni culturali - inserendo una nuova lettera *d-bis* per disciplinare il caso di cose o beni, non esposti alla pubblica fruizione in Italia, la cui uscita sia richiesta, dietro pagamento, nei casi di beni in consegna allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, di un corrispettivo, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, che ne garantiscano la corretta e adeguata conservazione e protezione e si impegnino ad esporli alla pubblica fruizione, in appositi spazi espositivi dedicati alla cultura italiana, per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a dieci anni, rinnovabili una sola volta.

Il comma 2 reca novelle al decreto legislativo 28/2004⁸ al fine di adeguare alle mutate prassi del settore cinematografico, con particolare riferimento alle innovazioni di mercato e tecnologiche, gli oneri procedurali e amministrativi previsti per le imprese interessate, nonché di ridurre e snellire gli adempimenti a carico degli uffici dell'amministrazione competente.

Il comma 2, numero 1, novella l'articolo 11, comma 1, il quale disciplina la liquidazione degli incentivi alla produzione, prevedendo che il contributo a favore dell'impresa di produzione è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla SIAE e da questa comunicati all'autorità amministrativa competente, con una periodicità almeno trimestrale. L'ultimo periodo del comma, oggetto di novella, prevede che la liquidazione del contributo è subordinata al deposito di una copia negativa del film presso la Cineteca nazionale: la novella integra tale disposizione prevedendo che la copia possa essere anche di tipo digitale.

Il comma 2, numero 2, sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 24 e vi inserisce un nuovo comma 3. L'articolo 24 disciplina la Cineteca nazionale; il testo vigente è identico a quello sostituito, salva la previsione del deposito in copia digitale del film ai fini dell'ammissione ai benefici del decreto 28/2004, per cui l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto, deposita presso la cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film o una copia digitale, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche; il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione al pubblico registro per le opere cinematografiche tenuto dalla SIAE. Analogamente il nuovo comma 2 introduce la previsione della copia digitale per i film riconosciuti di interesse culturale. Il nuovo comma 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria,

⁷ Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

⁸ Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

disponendo che dal comma 2 dell'articolo 24, come sostituito, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per della finanza pubblica.

Articolo 15

(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia di edilizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20(R), il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7.(L). I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi da realizzare nei comuni con più di 100.000 abitanti, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;

b) all'articolo 93(R), dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis.(L). Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato, nonché delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un Ufficio tecnico con a capo un ingegnere».

2. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, ai sensi della normativa statale e regionale, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate, dopo l'acquisizione degli

eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l'accertamento delle varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non dà luogo alla sospensione dei lavori prevista dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

L'**articolo 15** contiene modifiche al Testo Unico in materia di edilizia per quanto concerne i termini di rilascio del permesso di costruire, la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (comma 1); assoggetta alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale (comma 2) e stabilisce che, nell'ambito dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l'accertamento delle varianti a permessi di costruire, ricorrendo determinate condizioni, non dà luogo alla sospensione dei lavori (comma 3).

I **comma 1** modifica il D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. in materia edilizia)⁹⁹.

La **lettera a)** sostituisce il comma 7 dell'articolo 20 sul procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire.

Il comma 7, nel testo attualmente vigente prevede che siano raddoppiati termini di cui ai commi 3 e 5 - si tratta del termine di trenta giorni entro il quale il responsabile del procedimento è chiamato a formulare una proposta di provvedimento, ed del nuovo termine di trenta giorni che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta dallo stesso responsabile del procedimento - in due ipotesi e cioè nel caso di comuni con più di 100.000 abitanti e per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

Il nuovo testo richiede contemporaneamente le due condizioni, prevedendo, quindi, il raddoppiamento dei termini ove i progetti particolarmente complessi debbano essere realizzati nei comuni con più di 100.000 abitanti, sempre ferma restando la necessità della motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

La **lettera b)** all'articolo 93 aggiunge un comma *7-bis* che esclude l'applicazione delle disposizioni riguardanti la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche alle opere costruite per conto dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un Ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

Si ricorda che l'articolo 93 del citato D.P.R. 380 del 2001 riguarda la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, prevedendo l'obbligo di un preavviso scritto allo sportello unico indicando le generalità del proprietario, del progettista del direttore dei lavori e dell'appaltatore, allegando il progetto e una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di costruzioni in zone sismiche.

Il **comma 2** assoggetta alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale purché conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e attuate, dopo l'acquisizione degli atti di assenso in materia ambientale e paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica. Le segnalazioni aventi ad oggetto tali varianti al permesso di costruire costituiscono parte integrante del procedimento relativo al

⁹⁹ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*.

permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Si segnala che potrebbe essere ritenuto utile un coordinamento con l'articolo 32 del D.P.R. n. 380 del 2001 secondo il quale - tranne le variazioni che incidono su cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative - tutti gli altri interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati variazioni essenziali.

Relativamente alla SCIA (introdotta dal comma 4-bis dell'art. 49, del D.L. 78/2010, attraverso la sostituzione dell'art. 19 della L. 241/1990), si ricorda che essa si applica (come confermato dall'art. 5, comma 2, lett. b) e c), del D.L. 70/2011) anche all'edilizia in sostituzione della DIA, ma non della super DIA (ovvero la DIA alternativa al permesso di costruire disciplinata dall'art. 22, comma 3, del T.U. edilizia).

A sua volta la DIA, ai sensi dell'art. 22, comma 1, è ammessa per tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 (permesso di costruire) e all'articolo 6 (attività edilizia libera), purché, ovviamente, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

La presentazione della SCIA consente l'avvio dei lavori il giorno stesso della sua presentazione, mentre con la DIA occorre attendere 30 giorni.

Per quanto concerne le varianti al permesso di costruire si ricorda che l'articolo 32 del D.P.R. n. 380 del 2001 attribuisce alle regioni il compito di stabilire quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- a) mutamento della destinazione d'uso
- b) aumento consistente della cubatura;
- c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato;
- d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Tutti gli altri interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati variazioni essenziali.

Il **comma 3** stabilisce l'accertamento, nell'ambito dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, delle varianti a permessi di costruire realizzate secondo quanto previsto dal comma 2 stesso (*nel testo ci si riferisce erroneamente al comma 1*) (varianti non essenziali, conformi alle prescrizioni urbanistico edilizie, aventi i richiesti atti di assenso in materia ambientale, paesaggistica nonché quelli previsti dalle normative antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-

sanitarie e relative all'efficienza energetica), non dà luogo alla sospensione dei lavori prevista dall'articolo 27 del D.P.R n.380 del 2001.

Si ricorda che l'articolo 27 del citato D.P.R n. 380 del 2001, che riguarda la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia svolta per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, prevede che, ove si accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo o su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere pubbliche nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche si provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.

Articolo 16

(Semplificazioni in materia di appalti e allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie)

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 34, la parola: «appalti» è sostituita dalla seguente: «contratti»;

b) all'articolo 33:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contratti pubblici stipulati da centrali di committenza»;

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni relative all'affidamento di concessioni di lavori o di altro contratto di partenariato pubblico privato al provveditorato interregionale per le opere pubbliche ovvero all'amministrazione regionale ovvero a centrale di committenza regionale, competenti per territorio. Sono altresì consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale»;

c) all'articolo 159:

1) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine non può

comunque essere inferiore a centoventi giorni, prorogabili su richiesta motivata degli enti finanziatori di ulteriori sessanta giorni»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le parti nel contratto possono fissare criteri e modalità di attuazione del subentro, che ne garantiscano l'esercizio nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*. A tal fine possono stipulare accordi diretti con il finanziatore, che costituiscono parte integrante del contratto»;

d) all'articolo 253, il comma 26-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in riferimento ai relativi tempi di attuazione».

L'articolo 16, comma 1, novella il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo [163/2006](#)¹⁰, di seguito Codice) estendendo l'ambito di operatività delle centrali di committenza per

¹⁰ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

comprendervi anche le concessioni, nonché per disciplinare il subentro nelle concessioni realizzate con la tecnica della finanza di progetto. **Il comma 2** vincola l'attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, in tema di fissazione di standard di sicurezza, che non potranno essere superiori ai livelli minimi, a meno che non siano accompagnati da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

Il comma 1, lettera a) novella l'articolo 3, comma 34, del Codice, il quale contiene la definizione di "centrale di committenza", quale amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
- aggiudica **appalti** pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

La novella consiste nella sostituzione della parola **appalti** con la parola "contratti"; l'articolo 3, comma 3, del Codice, definisce i "contratti": i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. La finalità della sostituzione sembra quella di ampliare l'ambito operativo della centrale di committenza, poiché l'espressione "contratti" definisce un novero maggiore di fattispecie negoziali rispetto all'espressione "appalti", comprendendovi anche le concessioni.

Il comma 1, lettera b), numero 1, sostituisce la rubrica dell'articolo 33, del Codice che, nel testo vigente si riferisce ad "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza", mentre il testo proposto recita: "Contratti pubblici stipulati da centrali di committenza", per ricomprendervi anche le concessioni.

Il comma 1, lettera b) numero 2 inserisce un nuovo comma 3-ter, all'articolo 33, del Codice per disciplinare l'affidamento di concessioni da parte delle centrali di committenza, prevedendo che le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni relative all'affidamento di concessioni di lavori o di altro contratto di partenariato pubblico privato al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ovvero all'amministrazione regionale ovvero a centrale di committenza regionale, competenti per territorio; sono, altresì, consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale.

Il comma 1, lettera c) numero 1) aggiunge un periodo, al comma 1-*bis*, dell'articolo 159, del Codice che disciplina il subentro nelle concessioni quando la risoluzione del rapporto è dovuta al concessionario, prevedendo la designazione di un subentrante da parte degli enti finanziatori del progetto; il comma 1-*bis*, nel testo vigente, prevede che la designazione deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto. La novella in esame fissa ad almeno centoventi giorni il termine e consente la sua proroga, su richiesta motivata degli enti finanziatori di ulteriori sessanta giorni.

Il comma 1, lettera c) numero 2 sostituisce il comma 2, dell'articolo 159, il quale nel testo vigente rinvia ad un atto amministrativo l'attuazione delle disposizioni sul subentro; il nuovo testo dispone che le parti nel contratto possono fissare criteri e modalità di attuazione del subentro, che ne garantiscano l'esercizio nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*; a tal fine possono stipulare accordi diretti con il finanziatore che costituiscono parte integrante del contratto.

Il comma 1, lettera d) abroga il comma 26-*bis*, dell'articolo 253, il quale reca una norma di carattere transitorio il cui contenuto è analogo a quello del nuovo testo dell'articolo 159, comma 2, prima illustrato, la cui disposizione assume carattere definitivo.

Il comma 2 aggiunge un nuovo comma 3-*bis*, all'articolo 12, del decreto legislativo 162/2007¹¹, in materia di norme nazionali di sicurezza delle ferrovie, che sono stabilite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie in un linguaggio chiaro e accessibile agli interessati e messe a disposizione di tutti i gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione di sicurezza. L'attività dell'Agenzia ha come riferimento gli obiettivi comuni di sicurezza (CST) cioè i livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocità, le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio. Il nuovo comma 3-*bis* prescrive che le modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali, approvati dall'Agenzia, non possono prescrivere livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria

¹¹ Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".

per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

Articolo 17 *(Semplificazioni in materia di privacy)*

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del presente codice l'imprenditore è considerato persona giuridica relativamente ai dati concernenti l'esercizio dell'attività di impresa»;

b) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (*Adeguamento*). -- 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B, relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, previo parere del Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani»;

c) all'articolo 121, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al trattamento dei dati delle persone giuridiche, quali contraenti o utenti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica».

L'articolo reca alcune modificazioni del codice in materia di protezione dei dati personali.

E', questo, il decreto legislativo n. 196 del 2003.

Una prima modificazione di quel decreto legislativo - recata dalla **lettera a)** - esclude (si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge) dall'ambito di applicazione del codice, il trattamento dei dati personali delle persone fisiche che agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa (sia in forma collettiva sia in forma individuale), qualora si tratti di dati relativi all'attività d'impresa.

L'esclusione dall'applicazione del codice è disposta mediante la previsione che l'imprenditore sia considerato persona giuridica (ove si tratti di dati relativi all'attività d'impresa).

Una seconda modificazione - recata dalla **lettera b)** - prevede che il decreto del ministro della giustizia (di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) cui è demandato l'adeguamento periodico del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, possa ora individuare modalità semplificate di tali misure minime, per trattamenti di dati effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani.

E' previsto inoltre che il decreto sia adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte.

Una terza modificazione - recata dalla **lettera c)** - prevede che le disposizioni del codice relative ai servizi di comunicazione elettronica (il trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione) si applichino anche al trattamento dei dati delle persone giuridiche, siano esse contraenti o utenti di tali servizi.

Articolo 18

(Disposizioni di semplificazione in materia di VIA-VAS, AIA, bonifica e messa in sicurezza)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'interno per gli impianti assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334»;

b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'autorità competente»;

c) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La decisione finale deve essere pubblicata nei siti *web* delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione nei siti *web* della autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni

ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18»;

d) all'articolo 20:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso a mezzo stampa e nel sito *web* dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Le pubblicazioni a mezzo stampa sono eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione è eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. Nel caso di progetti di competenza delle regioni e delle province autonome, la pubblicazione è eseguita su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. La documentazione è depositata su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i comuni ove il progetto è localizzato e, nel caso di progetti di competenza statale,

anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito *web* dell'autorità competente»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'autorità competente. Dalla data della suddetta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati»;

e) all'articolo 27:

1) il comma 1 è abrogato;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dalla data di pubblicazione nel sito *web* dell'autorità competente, effettuata ai sensi del comma 2, decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati»;

f) all'articolo 29-*ter*, comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) l'elenco delle autorizzazioni ambientali necessarie per l'attivazione dell'impianto»;

g) all'articolo 29-*quater*, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, verificata la completezza della domanda e della documentazione allegata ai sensi dell'articolo 29-*ter*, comma 4, del presente decreto, comunica al gestore l'avvio del procedimento e la sede degli uffici individuati ai sensi del comma 2»;

h) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale,

nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

i) all'articolo 109:

1) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

l) all'articolo 239, comma 1:

1) le parole: «ripristino ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «riqualificazione ambientale»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta del presente decreto»;

m) all'articolo 240, comma 1:

1) la lettera l) è abrogata;

2) alla lettera n), le parole: «con attività in esercizio» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario,»;

3) alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi rifiuti stoccati,», dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori

tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura»;

4) alla lettera q), le parole: «ripristino ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «riqualificazione ambientale»;

n) all'articolo 242:

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria»;

2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a

norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che essi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle matrici ambientali; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi»;

o) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:

«Art. 242-bis. - (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli*). -- 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Entro novanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1 con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Decorso il predetto termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e attività possono essere avviate, nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.

3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato, con eventuali integrazioni e prescrizioni, entro novanta giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione, o comunque decorso il predetto termine, l'operatore esegue a proprie cura e spese il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e dei controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione,

in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'ARPA e alla provincia territorialmente competenti comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli per gli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontrino che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli nonché l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera *d)*, numero 1), le quali non si applicano ai procedimenti in corso alla medesima data, per i quali gli avvisi sono stati effettuati ai sensi della normativa previgente.

L'articolo 18 introduce modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS),

autorizzazione integrata ambientale (AIA), bonifica dei siti inquinati e messa in sicurezza di impianti e suolo.

Il **comma 1** modifica il decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice Ambientale)¹².

La **lettera a)** modifica l'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che in sede statale, il provvedimento di AIA sia rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disponendo la soppressione dell'obbligo di acquisire preventivamente i pareri del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute, del Ministro dello sviluppo economico e quello del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il già previsto parere del Ministro dell'interno rimane esclusivamente per gli impianti assoggettati al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334¹³ e cioè quegli impianti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I allegato allo stesso decreto legislativo.

La relazione che accompagna il disegno di legge in esame sottolinea come tale innovazione determini un'importante riduzione dei tempi per il rilascio dell'autorizzazione.

La **lettera b)**, interviene sull'articolo 12, comma 5, e modifica il regime di pubblicità del provvedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) - per il quale attualmente si dispone, senza indicazione di specifiche modalità, che il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, debba essere reso pubblico - prevedendone la pubblicazione integrale dello stesso sul sito web dell'autorità competente, al fine, evidenzia la relazione che accompagna il provvedimento in esame, di evitare una duplicazione degli adempimenti.

La **lettera c)** interviene sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante la pubblicità della decisione finale in materia di VAS, stabilendo che essa debba essere pubblicata sui siti web delle autorità interessate anziché, come attualmente previsto nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione.

La **lettera d)** modifica l'articolo 20, riguardante l'assoggettabilità a VIA, prevedendo, al **numero 1)** che dell'avvenuta trasmissione del progetto da sottoporre a verifica di assoggettabilità sia dato sintetico avviso, a spese del proponente, a mezzo stampa (quotidiano a diffusione nazionale, per i progetti di competenza statale e su un quotidiano a diffusione regionale, per quelli a competenza regionale) e sul sito web dell'autorità competente, in luogo dell'attuale sistema di pubblicità che richiede la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. La lettera d) in esame, prevede,

¹² D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

¹³ D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 *Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*.

inoltre che tali forme di pubblicità, per quanto attiene alla partecipazione ai procedimenti amministrativi, tengono luogo delle comunicazioni di avvio del procedimento e di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990¹⁴. Per quanto attiene, invece, alla consultazione degli atti nella loro interezza si prevede che la documentazione venga depositata su supporto informatico, mentre viene riservato l'attuale sistema cartaceo ai casi di particolare difficoltà di ordine tecnico.

Si ricorda in proposito che il citato articolo 7 della legge n. 241 del 1990 prevede la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Il successivo articolo 8 disciplina le modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, al comma 3, dispone, per il caso di gravosa o impossibile la comunicazione personale dovuta al numero dei destinatari, che l'amministrazione stessa possa stabilire forme di pubblicità idonee a rendere noti gli elementi del procedimento amministrativo. Ai sensi del comma 4, l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Al **numero 2) della lettera d)** da un lato, si sopprime la previsione della pubblicazione dell'avviso del provvedimento di assoggettabilità a VIA nella Gazzetta Ufficiale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma, dall'altro, si fa decorrere dalla data di pubblicazione nel sito web dell'autorità competente i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

La **lettera e)** al **numero 1)** abroga il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si dispone la pubblicazione per estratto del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Conseguentemente, al **numero 2)** si fanno decorrere dalla data di pubblicazione nel sito web dell'autorità competente i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

La **lettera f)**, integrando l'articolo 29-ter, comma 1, aggiunge al novero delle informazioni che deve contenere la domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) l'elenco delle autorizzazioni ambientali necessarie per l'attivazione dell'impianto. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, "l'indicazione di tali autorizzazioni appare funzionale alla completezza dell'istruttoria per il rilascio delle AIA in particolare sotto il profilo delle eventuali ulteriori autorizzazioni occorrenti per l'esercizio

¹⁴ L. 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

dell'impianto, non sostituite dall'AIA di cui è necessario tenere conto ai fini del coordinamento delle rispettive prescrizioni".

La **lettera g)** sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'articolo 29-*quater*, ove si prevede che l'autorità competente, verificata la completezza della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della documentazione allegata comunica al gestore l'avvio del procedimento e la sede degli uffici. La disposizione richiama l'articolo 2, comma 6, della legge n. 241 del 1990, che, si ricorda, fa decorrere i termini per la conclusione del procedimento dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. Il testo vigente del comma 3 dell'articolo 29-*quater* stabilisce, invece, che l'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunichi al gestore la data di avvio del procedimento.

La **lettera h)** aggiunge un comma 8-*bis* all'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, prevedendo che per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, le autorizzazioni allo scarico delle acque diretto in mare nell'ambito delle attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare, per le quali è necessaria la presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici sono rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Come accennato, l'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee disciplina, ai commi 5 e 6, nell'ambito delle attività di prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare. Il successivo comma 7 stabilisce che lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

La **lettera i)** interviene sull'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte. Al **numero 1)** sopprime, il secondo periodo del comma 5, che sottrae alle regioni e riserva al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate - nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle reti - l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte qualora facciano parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati.

Al **numero 2)** si prevede che per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 109 riguardanti, rispettivamente, l'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e la

movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte, sono rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Con l'introduzione delle modifiche illustrate, secondo la relazione che accompagna il disegno di legge in esame, "la valutazione degli impatti più rilevanti viene assorbita nella VIA nazionale, mentre nei casi residuali verrebbe mantenuta la competenza in capo alla Regione, che in tal modo diventa "lo sportello unico" per i temi afferenti ai dragaggi e alla posa in opera di cavi e condotte, con forte semplificazione operativa per le imprese".

Le **lettere da l) a o)** del comma 1 apportano modifiche al Titolo V della Parte quarta del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) che riguarda le bonifiche dei siti inquinati, ed in particolare modificano gli articoli 239, 240, 242, relativi a definizioni, campo di applicazione e procedure amministrative. Scopo delle modifiche è - secondo quanto affermato nella relazione al disegno di legge - individuare e chiarire gli obiettivi degli interventi di bonifica dei siti contaminati, semplificando le procedure di realizzazione di tali interventi in modo da rendere riutilizzabili le aree senza rischi per la salute.

La **lettera l)** modifica il comma 1 dell'articolo 239, prevedendo la sostituzione dell'espressione 'ripristino ambientale' con quella 'riqualificazione ambientale' e l'aggiunta, in fine, di un periodo che fa riferimento specifico alla finalità di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.

La **lettera m)** dispone modifiche all'articolo 240, comma 1, del Codice dell'ambiente. Tale articolo reca una serie di definizioni relative all'attività e all'oggetto delle bonifiche disciplinate dal Titolo V del Codice, necessarie per l'applicazione delle disposizioni normative.

Le modificazioni proposte dal disegno di legge in commento riguardano le definizioni di 'messa in sicurezza operativa', 'messa in sicurezza permanente', 'ripristino' e 'ripristino ambientale' nonché 'misure di riparazione'.

Alla lettera n) che definisce la messa in sicurezza operativa, (cioè l'insieme degli interventi di contenimento della contaminazione volti ad evitarne la diffusione, eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica) si apporta una modificazione che esclude dal novero dei siti oggetto di intervento quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario.

Alla lettera o) che definisce la 'messa in sicurezza permanente' (cioè l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente) viene apportata una modificazione volta a inserire tra le 'fonti inquinanti' i rifiuti stoccati. In questo caso viene previsto che - qualora non si dimostri possibile la rimozione delle fonti pur con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili e a costi sopportabili - si

applichino in caso di rifiuti le norme tecniche, amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per la gestione delle discariche dopo la chiusura.

Viene soppressa la lettera l) che forniva la definizione di 'misure di riparazione' ("qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi").

Alla lettera q) l'espressione 'ripristino ambientale' ("interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici") viene sostituita con quella di "riqualificazione ambientale".

La **lettera n), numero 1)**, del comma 1, inserisce, dopo il comma 7 dell'articolo 242 un comma *7-bis* riguardante i progetti di messa in sicurezza operativa.

Questo comma aggiuntivo prevede che i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica debbano essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste. Tuttavia, al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi di riqualificazione ambientale e bonifica previsti nel titolo V del Codice viene disposto che i vari documenti costituiti da: analisi di rischio, progetti di messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, bonifica, possono essere presentati congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e, se necessaria, della Valutazione di impatto ambientale.

La procedura amministrativa è descritta nell'articolo 242. Al verificarsi dell'evento potenzialmente contaminante il responsabile mette immediatamente in atto le misure necessarie di prevenzione e ne dà comunicazione agli enti territoriali competenti. In seguito accerta i parametri oggetto di inquinamento e verifica il superamento delle soglie di contaminazione. Se queste non risultano superate provvede subito al ripristino e - con apposita autocertificazione - avvisa gli enti interessati. Qualora invece la soglia di contaminazione sia superata inizia una procedura con cui il responsabile dell'inquinamento, dopo aver avvisato gli enti territoriali delle misure temporaneamente adottate, deve elaborare e presentare un 'piano di caratterizzazione' che deve essere approvato dalla Regione entro un periodo di trenta giorni e autorizzato da una Conferenza di servizi che può apportare prescrizioni integrative. Una volta approvato il piano si avvia una procedura di analisi del rischio i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente. I risultati di tali analisi del rischio devono pervenire alla Regione interessata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di caratterizzazione e di nuovo approvati dalla Conferenza di servizi appositamente convocata, che valuta la necessità o meno di procedere a un ulteriore controllo dei parametri di inquinamento.

Se viene ritenuto necessario, la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio. La Regione approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento, assegnando un congruo termine per

l'adempimento. Alla scadenza di tale periodo il responsabile produce una relazione tecnica riassuntiva che presenta alla Regione e alla provincia. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica. In base a questa il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi supportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore.

La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla sta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale,

Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

La lettera n) al **numero 2)** interviene ancora sull'articolo 242 del Codice dell'ambiente, sopprimendo l'ultimo periodo il comma 9, che prevede la possibilità di autorizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche. (Resta il riferimento generale "ai siti contaminati").

La lettera n) al **numero 3)** inserisce alla fine dell'articolo 242 il comma 13-*bis* il quale dispone che - in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale - possano essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di infrastrutturazione, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e quelli di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi. Tali interventi tuttavia

non devono in alcun modo pregiudicare gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle matrici ambientali. Per questo motivo l'autorità titolare del procedimento di bonifica (Provincia o Regione) definisce anticipatamente le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio cui è subordinata la realizzazione di detti interventi.

La lettera o) del comma 1 in esame inserisce dopo l'articolo 242 del Codice ambientale l'articolo 242-*bis* che disciplina una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli. Tale procedura dovrebbe consentire all'operatore di affrontare di propria iniziativa - e a sue spese - l'attività di bonifica del suolo quando vengano rilevate fonti di contaminazione, presentando all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi necessari e i relativi elaborati tecnici esecutivi, il piano di caratterizzazione del suolo, il cronoprogramma, in una parola tutta la documentazione tecnica necessaria, sotto la sua responsabilità circa la veridicità dei dati e delle informazioni fornite.

L'amministrazione competente ha 90 giorni di tempo per autorizzare le opere illustrate, eventualmente integrandole con prescrizioni operative e acquisendo in sede di conferenza di servizi pareri, osservazioni e nulla osta. Se il termine di 90 giorni trascorre senza che vi sia rigetto dell'istanza (che comunque va motivato) l'operatore può avviare i lavori. L'operatore informa l'autorità competente dell'inizio dei lavori e della loro esecuzione e trasmette il piano di caratterizzazione, che va approvato entro il termine di 90 giorni dall'amministrazione competente. Anche in caso di silenzio dell'amministrazione il responsabile dell'attuazione della bonifica provvede ad eseguire a proprie spese il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) territorialmente competente. L'ARPA è responsabile delle verifiche e dei controlli e della comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati confermino la riduzione della contaminazione in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati all'ARPA e alla provincia territorialmente competente comportano la certificazione dell'avvenuta bonifica. Altrimenti l'ARPA notifica al soggetto responsabile le difformità riscontrate e questi è obbligato, entro quarantacinque giorni, a presentare le necessarie integrazioni al progetto. La bonifica del suolo con questa procedura comporta anche l'obbligo di mettere in sicurezza e bonificare la falda acquifera direttamente o indirettamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli nonché l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti dalla contaminazione delle acque sotterranee.

Il **comma 2** dell'articolo in esame dispone la retroattività delle norme recate dalle lettere b), c) e d) del comma 1, tranne per quanto riguarda le forme di pubblicità dell'avvenuta trasmissione dei progetti preliminari di Valutazione di Impatto Ambientale disciplinati negli articoli del Titolo III, parte prima del Codice dell'ambiente.

Articolo 19

(Semplificazioni in materia di procedure concernenti la gestione dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti ricompresi in un'installazione per la quale è necessaria l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica e produce altresì gli effetti di cui all'articolo 208, comma 6, secondo periodo. A tal fine:

a) la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5, è estesa ai partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 208, comma 3;

b) la regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza di servizi le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g), che devono essere prestate a favore della regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;

c) i contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale sono integrati con

gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11»;

b) all'articolo 318 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le garanzie finanziarie o assicurative prescritte nel presente decreto, e in particolare dagli articoli 151, 194 e 195, sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del 40 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. La riduzione è applicata, direttamente dalle amministrazioni che richiedono le garanzie, agli operatori che documentano il possesso delle certificazioni per le attività soggette alle garanzie stesse»;

c) all'articolo 212, comma 15, alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il decreto di cui al presente comma assicura la massima semplificazione dei requisiti richiesti agli operatori e delle procedure amministrative, che devono essere allineati al rispetto degli obblighi comunitari».

L'**articolo 19** reca novelle al Codice ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152¹⁵. Esso consta di un unico comma suddiviso in tre lettere. La **lettera a)** modifica le disposizioni relative all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per impianti di gestione dei rifiuti, stabilendo che la suddetta autorizzazione, con alcune integrazioni relative alle procedure e ai contenuti necessari qui introdotte, costituisca anche autorizzazione alla realizzazione e alla

¹⁵ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

modifica degli stessi impianti. La **lettera b)** fissa riduzioni alle garanzie finanziarie - previste ad esempio per attività di gestione o trasferimento di rifiuti - per imprese di gestione ambientale che rispettino determinati requisiti. La **lettera c)** stabilisce che il decreto del Ministro dell'ambiente che definisce le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali debba assicurare "la massima semplificazione dei requisiti richiesti agli operatori e delle procedure amministrative".

In particolare, la **lettera a)**, modifica l'articolo 6, comma 14, del Codice ambientale relativo alle procedure per il rilascio dell'AIA - Autorizzazione integrata ambientale. Il comma in esame prevede attualmente che per gli impianti ove è svolta una attività di cui all'allegato VIII del Codice medesimo¹⁶, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'AIA è rilasciata nel rispetto delle disposizioni dettate ai commi 6 e 7 dell'articolo 208, relativo all'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Questi ultimi prevedono che per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, la regione debba rilasciare un'autorizzazione unica all'esito positivo delle valutazioni svolte sull'impianto dalla conferenza di servizi appositamente convocata. In caso di aree soggette a vincolo si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio¹⁷, in particolare all'articolo 146. Il richiamo all'articolo 206 del Codice ambientale sembra quindi poter implicare che per ogni impianto - anche per gli impianti non dedicati alla gestione di rifiuti - soggetto ad AIA sia necessaria la convocazione di una specifica conferenza dei servizi da parte della regione competente, secondo la disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti di gestione dei rifiuti. La modifica prevede che l'AIA costituisca anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, producendo conseguentemente gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 208. La novella pertanto introduce a tal fine integrazioni nel procedimento e nei contenuti dell'AIA con riferimento agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti ricompresi in impianti di cui all'Allegato VIII.

Con riferimento ai suddetti impianti, quindi, si propone l'integrazione della conferenza di servizi prevista per il rilascio dell'AIA (alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente) con i membri della conferenza per l'autorizzazione unica previsti

¹⁶ Tale Allegato comprende una molteplicità di impianti: oltre alla gestione dei rifiuti (di cui al punto 5), impianti legati ad attività energetiche, di produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, nonché grandi impianti legati a varie attività quali la lavorazione di pasta per carta, lavorazioni di carta e cartoni, pretrattamento o tintura di fibre o di tessuti, macelli, trattamento di carcasse animali, trattamento e trasformazione di prodotti alimentari, concia delle pelli, trattamento e trasformazione del latte, allevamento intensivo di pollame, ecc.

¹⁷ Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

dall'articolo 208, comma 3: i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto. Inoltre la regione dovrà specificare, nell'ambito della conferenza dei servizi, le garanzie finanziarie da prestare, a favore della regione o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia, secondo quanto stabilito dal medesimo comma 11, lett. g) dell'articolo 208. Infine i contenuti dell'AIA dovranno essere integrati con gli ulteriori contenuti previsti dall'articolo 208, comma 11. Tale comma 11 disciplina, infatti, il contenuto minimo dell'autorizzazione unica per gli impianti di gestione rifiuti *ex art.* 208, che deve contenere, tra l'altro, le condizioni e le prescrizioni necessarie per l'esercizio dell'impianto.

Ai sensi del comma 11, ampiamente modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205¹⁸, l'autorizzazione deve contenere, testualmente:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12 (che fissa, tra l'altro, in dieci anni la durata dell'autorizzazione che è rinnovabile);
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

La lettera g), inoltre, prevede che le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono soggette alla disciplina recata dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (recate *Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*). Esso stabilisce che le garanzie devono assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e devono conseguentemente essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica. La medesima disposizione fissa dei tempi minimi per il trattenimento delle garanzie ed assoggetta le stesse alla disciplina generale recata dalla legge 10 giugno 1982 n. 348, in materia di "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici".

¹⁸ Recante *Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*.

In tema di garanzie finanziarie o assicurative prescritte dal Codice ambientale, la **lettera b)** introduce un nuovo comma 4-bis all'articolo 318 del Codice medesimo che prescrive una riduzione delle garanzie per le imprese in possesso di taluni requisiti. Esse sono, in particolare:

- le garanzie previste dalle convenzioni predisposte dall'Autorità d'ambito - sulla base di convenzioni-tipo fissate da regioni e province autonome - finalizzate a regolare i rapporti fra Autorità d'ambito e gestori del servizio idrico integrato (art. 151 Codice ambientale);
- le garanzie previste per il trasferimento di rifiuti in relazione alle spese di trasporto, alle spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie, alle spese di deposito per 90 giorni (art. 194 del Codice);
- le garanzie finanziarie in favore delle regioni per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti *ex* art. 195 del Codice.

Il nuovo comma 4-bis stabilisce la riduzione:

- del 50% delle garanzie per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 761 del 2001¹⁹ relativo sistema comunitario di ecogestione e audit, denominato "EMAS", al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti;
- del 40% delle imprese in possesso della certificazione Uni En Iso 14001 che attesta il possesso di determinati standard di un'organizzazione di gestione ambientale.

La **lettera c)** - aggiungendo un periodo al comma 15 dell'articolo 212 del Codice ambientale - stabilisce che il decreto che definisce le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali - emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti - deve assicurare "la massima semplificazione dei requisiti richiesti agli operatori e delle procedure amministrative".

Si ricorda che l'iscrizione all'Albo, ai sensi dell' articolo 212 citato, è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati da tale obbligo. La stessa disposizione prevede anche esoneri a tale obbligo di iscrizione.

¹⁹ Si segnala che il regolamento n. 761 richiamato è stato abrogato dall'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1221/2009 sulla medesima materia.

Articolo 20

(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale e tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole. Misure in materia di influenza aviaria)

1. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma.

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quater I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».

3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere conferite, con atto formale dell'amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili.

4. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora siano obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla sua tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci e che ha messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo. In tale caso la cooperativa può adottare un registro unico in cui sono annotati il nome e la ragione sociale del socio produttore nonché la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ciascun socio».

5. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: «e alle aziende avicole a carattere

non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi» sono sostituite dalle seguenti: «e alle aziende avicole a carattere non commerciale con capacità strutturale superiore a 250 capi».

Il **comma 1** esclude la natura professionale dei trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli nei limiti in cui operano verso una piattaforma di conferimento oppure un circuito organizzato di raccolta²⁰; pertanto, le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, le cui spese di funzionamento sono ridotte in misura corrispondente alle conseguenti minori entrate.

Si rammenta che è obbligatoria l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le Imprese che trasportano i propri rifiuti, pericolosi e non. Finora i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi avevano l'obbligo di regolare iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006²¹ (cosiddetta iscrizione semplificata). L'iscrizione era prevista con regime semplificato - per mezzo di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale - a condizione che tali operazioni costituissero parte integrante dell'organizzazione dell'impresa da cui i rifiuti sono prodotti e che tale impresa fosse costituita da: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti; produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 kg/l al giorno dei propri rifiuti. Già il decreto legge n. 5 del 2012, come convertito in legge, al comma 1 dell'articolo 28 aveva inserito un comma 9-*bis* all'art. 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 volto a specificare che taluni trasferimenti di rifiuti non devono essere

²⁰ Per l'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, fino ad una certa data sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno; b) i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno. Si ricorda che l'art. 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina le operazioni di trasporto dei rifiuti prevedendo, per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che i rifiuti debbano essere accompagnati da un formulario di identificazione. L'art. 190 prevede, inoltre, per i soggetti che non aderiscono al SISTRI, l'obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Il comma 1-*bis* del medesimo articolo ha però escluso dall'obbligo di tenuta del citato registro "gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lett. b)".

²¹ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

considerati operazioni di “trasporto” ai fini dell’applicazione della disciplina di cui alla parte quarta del citato decreto. Si tratta in particolare delle seguenti operazioni:

- movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola distanti non più di 10 km, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del deposito temporaneo;
- movimentazione di rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Si prevede, poi, al **comma 2, capoverso 3-bis**, la possibilità di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese facenti capo allo stesso gruppo o riconducibili ad uno stesso proprietario ovvero ad uno stesso nucleo familiare ("soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete"). A tal fine il **capoverso 3-ter** attribuisce ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte; la relativa disciplina è poi precisata dal **capoverso 3-quater**, in base al quale i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità sopra disciplinate .

Per il **comma 3** viene consentito il conferimento delle funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica ai funzionari appartenenti alla loro area amministrativa dei consorzi, laureati in giurisprudenza. Rimane l'obbligo di osservare le norme prescritte per gli atti notarili, comprese, è da ritenere, anche quelle di cui all'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in tema di contratto amministrativo (ove si precisa che la "forma elettronica" del contratto non è in alternativa alla forma pubblica amministrativa, ma è una sua modalità).

Ai sensi del **comma 4**, gli imprenditori agricoli²² obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico possono delegare la sua tenuta alla cooperativa agricola

²² Si ricorda che ai sensi dell'art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo “chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Secondo lo stesso articolo 2135 “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine” e “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola

di cui sono soci, se essa ha messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo. In tale caso la cooperativa può adottare un registro unico in cui sono annotati il nome e la ragione sociale del socio produttore nonché la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ciascun socio. Si tratta di una norma di facilitazione della tenuta della contabilità degli imprenditori agricoli, che si interseca con la prima disciplina di semplificazione introdotta dal comma 2 dell'articolo 28 del decreto legge n. 5 del 2012, come convertito in legge: esso modificò la definizione di deposito temporaneo²³ recata dall'art. 183, comma 1, lettera *bb*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di chiarire che, nel caso degli imprenditori agricoli, il deposito temporaneo può avvenire non necessariamente nel luogo di produzione ma anche presso un sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.

Il **comma 5**, infine, riduce gli obblighi di informazione connessi all'influenza aviaria per le aziende avicole familiari, prevedendo l'obbligo di registrazione nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche²⁴ solo per le aziende avicole a carattere commerciale e quelle a carattere non commerciale con capacità strutturale superiore a 250 capi. La scelta del legislatore di capovolgere l'obbligo di iscrizione per le aziende avicole a carattere non commerciale (esentando quelle che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi ed onerando invece quelle "con capacità strutturale superiore a 250 capi") potrebbe impattare sul rapporto tra innovazione agroalimentare e dimensioni aziendali, come delineato a livello europeo.

Si vedano, in proposito, le considerazioni recate nell'allegato I alla decisione²⁵ n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, laddove si rilevava che "le ricerche concernenti la sicurezza della catena alimentare umana e animale, le patologie legate all'alimentazione, le scelte alimentari e l'impatto dei prodotti alimentari e dell'alimentazione sulla salute concorreranno a combattere i disturbi legati all'alimentazione (tra cui obesità e allergie) e le malattie infettive (ad esempio le encefalopatie spongiformi trasmissibili, l'influenza aviaria), contribuendo nello stesso tempo all'attuazione delle politiche e delle regolamentazioni vigenti e all'elaborazione di quelle future nel settore della sanità pubblica, della salute degli animali, della fitosanità

esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

²³ Si ricorda che ai sensi della citata lettera *bb*), il «deposito temporaneo» è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni elencate dalla medesima lettera *bb*).

²⁴ Previsto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, *Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE*, il cui articolo 4 obbliga i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali a registrare nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a carattere commerciale, includendovi necessariamente anche i dati concernenti la georeferenziazione delle suddette aziende. Il d.l. 1° ottobre 2005, n. 202, in precedenza, aveva recato "Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria", autorizzando provvidenze a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.

²⁵ Concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

e della tutela dei consumatori. La diversità delle industrie europee e le loro dimensioni prevalentemente ridotte in queste aree, pur rappresentando un punto di forza e un'opportunità dell'Unione, danno origine ad approcci diversi nei confronti di problemi analoghi che si affrontano meglio mediante una maggiore collaborazione e la condivisione di competenze, ad esempio in materia di metodologie, tecnologie, processi e norme nuovi risultanti dalle modifiche della legislazione comunitaria".

Articolo 21, comma 1

(Semplificazioni in materia di dichiarazione di successione)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, comma 7, le parole «a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro settantacinquemila»;

b) all'articolo 30, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) del comma 1 possono

essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica».

L'**articolo 21** al **comma 1** reca modifiche al decreto legislativo n. 346 del 1990, al fine di semplificare gli adempimenti in materia di dichiarazione di successione. In particolare viene ampliata l'area di esonero dalla presentazione della dichiarazione quando, in presenza di un'eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l'attivo ereditario - che non comprende immobili o diritti reali immobiliari - ha un valore non superiore a settantacinquemila euro. Viene altresì consentito al contribuente di allegare alla dichiarazione di successione, in luogo di documenti in originale o in copia autenticata, anche copie non autenticate di questi unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 21 reca modifiche agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 346 del 1990²⁶ al fine di semplificare alcuni adempimenti in materia di dichiarazione di successione. La **lettera a)** in particolare novella l'articolo 28 del decreto legislativo n. 346 del 1990, concernente la dichiarazione della successione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 28 citato, la dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente (o essere spedita per raccomandata). Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.

²⁶ *Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.*

La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su apposito stampato, e essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale; i chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se hanno rinunciato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro. La norma prevede altresì l'ipotesi di presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa

Su tale quadro si inserisce la norma in esame, prevedendo che non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 75.000 euro (in luogo di 25.823 euro, come previsto dal testo vigente) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.

In altre parole, con l'innalzamento del limite predetto si ampliano i casi in cui non è necessario presentare la dichiarazione in presenza di eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e di attivo ereditario che non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

La **lettera b)** interviene sull'articolo 30 del decreto legislativo n. 346 del 1990, concernente gli allegati alla dichiarazione della successione, aggiungendo un nuovo comma *3-bis*.

Si ricorda che l'articolo 30 citato elenca quali allegati alla dichiarazione:

- a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
- b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui;
- c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
- d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
- e) gli estratti catastali relativi agli immobili;
- f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;
- g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario;
- h) la copia autentica degli altri inventari;
- i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni;
- i-bis)* il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Il nuovo comma *3-bis*, inserito dal testo in esame, consente per alcuni dei predetti documenti (precisamente, quelli di cui alle lettere c), d), g), h) e i))) la sostituzione anche con copie non autentiche unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali.

La norma fa comunque salva la facoltà dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale (o in copia autentica).

Articolo 21, commi 2 e 3

(Semplificazioni in materia di rimborso dei crediti di imposta in conto fiscale)

2. All'articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso ovvero entro venti giorni dalla ricezione di apposita comunicazione

dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;».

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2014.

L'**articolo 21 ai commi 2 e 3** consente agli agenti della riscossione, a partire dal 1° gennaio 2014, di erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione da parte dell'ufficio competente; prevede altresì l'erogazione dei rimborsi dovuti senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta per gli interessi eventualmente maturati.

Più in dettaglio, il **comma 2** novella la lettera a) del comma 33 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413²⁷, con il quale si prevedono i limiti e le condizioni con cui i concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei c.d. conti fiscali²⁸, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti.

Il testo vigente prevede che l'erogazione del rimborso vada effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente.

²⁷ *Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.*

²⁸ Si ricorda che, ai sensi del comma 27 dell'articolo 78 citato, è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA (eccetto il caso di contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge); la norma prevede che ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo

Per effetto della modifica proposta:

- in presenza di apposita comunicazione dell'ufficio competente, l'erogazione del rimborso va effettuata entro 20 giorni dalla sua ricezione;
- contestualmente all'erogazione del rimborso devono essere liquidati ed erogati anche gli interessi (nella misura prevista dalla legge).

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, la disposizione in esame non avrebbe effetti sul gettito, avendo esclusiva finalità di evitare ulteriori adempimenti e costi ai contribuenti destinatari dei rimborsi d'imposta.

Il **comma 3** dispone l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2014.

Articolo 22, commi 1-3
(Semplificazioni in materia di cessioni all'esportazione)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo

18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua le cessioni o le prestazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1° gennaio 2014.

L'**articolo 22 ai commi da 1 a 3** interviene sulla dichiarazione da effettuare all'Agenzia delle entrate circa l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta sul valore aggiunto, prevedendo che detta dichiarazione (a decorrere dal 1° gennaio 2014) sia trasmessa telematicamente all'Agenzia e poi consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana, prima dell'effettuazione della operazione.

Più in dettaglio, il **comma 1** novella l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746²⁹, con il quale sono individuati i contenuti della comunicazione dei dati delle lettere di intento che il fornitore deve effettuare all'Agenzia delle entrate.

La norma vigente prevede che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta deve risultare da apposita dichiarazione, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante

²⁹ *Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto.*

nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta

Per effetto delle novelle apportate alla lettera c) citata, la disposizione viene riformulata prevedendo che l'esportatore abituale trasmetta telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via preventiva, i dati contenuti nella lettera d'intento; l'esportatore abituale, successivamente, consegna al proprio fornitore la lettera d'intento unitamente alla ricevuta di presentazione della medesima all'Agenzia.

Nel complesso la disposizione: sopprime l'obbligo, per il fornitore dell'esportatore abituale, di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute; trasferisce l'onere della comunicazione all'Agenzia all'esportatore abituale; consente al fornitore di effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta dopo aver ricevuto la lettera d'intento e la relativa ricevuta.

La norma prevede altresì che il fornitore o prestatore riepiloghi nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA.

Il **comma 2** provvede, di conseguenza, a modificare il relativo impianto sanzionatorio disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471³⁰.

In particolare, viene novellato il comma 4-*bis* dell'articolo 7 citato - ove sono individuate le violazioni relative alle esportazioni - introducendo la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta (fermo l'obbligo del pagamento del tributo) per il cedente o prestatore che effettua le cessioni o le prestazioni prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dal citato articolo 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 746 del 1983.

Il **comma 3** dispone infine l'applicazione delle disposizioni introdotte dai commi precedenti a decorrere dalle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare dal 1° gennaio 2014.

³⁰ *Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

Articolo 22, commi 4-6
(Semplificazioni in materia di regimi opzionali)

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, comma 4, le parole: «, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione»;

b) all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole: «entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende

esercitare l'opzione»;

c) all'articolo 155, comma 1, primo periodo, le parole: «entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».

5. All'articolo 5-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

L'articolo 22 ai commi da 4 a 6 reca modifiche al TUIR - applicabili dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2013 - dirette ad accentrare la comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale e della c.d. *tonnage tax* con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Più in dettaglio, il comma 4 reca una serie di novelle al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), finalizzate ad accentrare la comunicazione relativa all'esercizio di determinati regimi opzionali con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

In tal senso vengono precisamente modificati:

- l'articolo 115, comma 4, del TUIR, relativo all'opzione per la trasparenza fiscale³¹, prevedendo che l'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (**lettera a**) del comma 4);
- l'articolo 119, comma 1, lettera d), del TUIR, relativo all'opzione per il consolidato nazionale³², prevedendo che l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (**lettera b**));
- l'articolo 155, comma 1, del TUIR, relativo alla *tonnage tax*³³, prevedendo che l'opzione in tal senso deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (**lettera c**)).

Analogamente, il **comma 5** novella il comma 2 dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446³⁴, con il quale vengono individuati i criteri per la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali.

La norma vigente prevede che le società di persone e le imprese individuali, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dettate per le società di capitali e gli enti commerciali. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La norma in esame elimina l'obbligo di tale specifica comunicazione, prevedendo - analogamente a quanto già visto *supra* al comma 4 - che l'opzione

³¹ Si ricorda che le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per "trasparenza", adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone.

³² Il consolidato nazionale è una particolare forma di organizzazione delle imprese che consente di determinare un unico reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole base imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi.

³³ Si ricorda che le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato e che operano nel settore marittimo possono usufruire di un particolare regime di tassazione forfetaria denominato appunto "*tonnage tax*". Il reddito, determinato a *forfait*, si riferisce alle navi che esercitano le attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti e altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare o altre attività direttamente connesse o strumentali a quelle appena indicate; sono iscritte al Registro internazionale con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta.

³⁴ *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*

vada comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Come evidenziato dalla Relazione, la norma consentirebbe in sostanza di evitare l'utilizzo degli ulteriori separati modelli di comunicazione attualmente previsti.

Il **comma 6** definisce infine la decorrenza temporale delle precedenti disposizioni, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

La Relazione evidenzia che, poiché la “modulistica 2013” è già stata predisposta, giocoforza le novità non potranno che decorrere dalla “modulistica 2014”; la comunicazione sarebbe pertanto effettuata con il modello Unico 2014, sia per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per i quali avrebbe effetto a partire dallo stesso 2014, sia per quelli che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare (2013-2014) obbligati all'utilizzo del modello Unico 2014.

Articolo 22, commi 7 e 8

(Comunicazione dei rapporti intercorsi con Paesi black list)

7. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»;

b) le parole: «euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000».

8. Le modifiche di cui al comma 7 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 22 ai commi 7 e 8** novella l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 40 del 2010 al fine di consentire di comunicare i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi c.d. *black list* con cadenza annuale e, contemporaneamente, di innalzare il limite di esonero (da 500 a 1.000 euro) entro cui non scatta l'obbligo di inserimento dell'operazione intercorsa nella comunicazione.

Più in dettaglio, il **comma 7** reca modifiche al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40³⁵, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere».

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 citato ha introdotto l'obbligo, a carico dei contribuenti che effettuano scambi commerciali con soggetti operanti nei Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. *black list*) di inviare apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate, con termini e modalità definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La finalità indicata dalla norma è quella, in linea con le regole europee sulla fatturazione elettronica, di contrastare i fenomeni conosciuti come “operazione carosello” attuati mediante società fittiziamente costituite note come “società cartiere”.

Le “operazioni carosello” consistono in scambi commerciali effettuati tra non meno di tre società, delle quali almeno una con sede, residenza o domicilio fuori dall'Unione europea. In sostanza, in luogo di una cessione diretta tra soggetti europei operanti in due diversi paesi membri viene effettuata una operazione triangolare attraverso

³⁵ *Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.*

L'introduzione di almeno un soggetto operante in territorio extra-europeo. In linea generale, nella semplice ipotesi di soli tre soggetti, l'operazione ha inizio con una cessione o prestazione effettuata da un soggetto comunitario nei confronti di un soggetto extra-comunitario e, pertanto, qualificata come operazione non imponibile ai fini IVA. L'acquirente (società cartiera) effettua successivamente la cessione di quanto acquistato senza provvedere al versamento dell'imposta dovuta in quanto iscrive nella propria contabilità un ricavo complessivo comprendente il valore IVA. Il terzo soggetto acquirente (normalmente appartenente ad un paese comunitario diverso da quello in cui l'operazione ha avuto inizio) effettua il pagamento dell'IVA al fornitore e la normale detrazione dell'imposta pagata in sede di liquidazione IVA.

La fatturazione elettronica è espressamente prevista dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 39 del citato D.P.R., stabilisce che le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

I Paesi *black list* sono quelli individuati con i decreti 4 maggio 1999 del Ministro delle finanze e 21 novembre 2001 del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per effetto delle modifiche apportate:

- si prevede che la comunicazione dei rapporti intercorsi con operatori operanti in Paesi *black list* sia effettuata telematicamente con cadenza annuale;
- la comunicazione deve riguardare tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 1.000 (anziché a 500 euro come attualmente previsto) effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione.

Il **comma 8** prevede che le disposizioni recate dal comma precedente si applichino alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame

Articolo 22, comma 9

(Modifiche alla disciplina di razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici)

9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio, d'intesa con il Direttore del tesoro e con il Ragioniere generale dello Stato, sono stabilite le modalità con cui devono essere obbligatoriamente fornite dalle Amministrazioni dello Stato le comunicazioni e le trasmissioni di cui al presente comma, nonché quelle di cui ai

commi 222-bis e 222-ter»;

b) al comma 222-bis:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità e i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati».

L'**articolo 22 al comma 9** modifica i commi 222 e 222-bis dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, recanti disposizioni di razionalizzazione degli spazi utilizzati dagli uffici pubblici, estendendo l'applicazione di alcune disposizioni ivi contenute a diverse tipologie di comunicazione nonché prevedendo la comunicazione all'Agenzia del demanio di ulteriori dati e informazioni da parte delle amministrazioni interessate a fini del perseguimento di maggiori risparmi di spesa.

Più in dettaglio, il **comma 9** reca modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191³⁶. In particolare la **lettera a)** modifica il comma 222 dell'articolo 2 citato, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo, nonché delle superfici da esse occupate non più necessarie.

L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato;

³⁶ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza, ancorché sottoscritti dall'Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio, salve determinate fattispecie.

Le medesime amministrazioni hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto. Le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo; sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al MEF.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni interessate comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al MEF l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio e il MEF ne effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con la modifica apportata dal testo in esame si stabilisce che con il già previsto provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio (da emanarsi di intesa con il Direttore del tesoro ed il Ragioniere generale dello Stato) vanno stabilite le modalità con cui le amministrazioni dello Stato devono fornire sia le comunicazioni previste dallo stesso comma 222, sia quelle di cui ai commi 222-*bis* e 222-*ter* (concernenti, rispettivamente, l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e la razionalizzazione degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea).

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, la disposizione, rimettendo ad un provvedimento dell'Agenzia del demanio, di intesa con il Direttore del tesoro ed il Ragioniere generale dello Stato, la fissazione delle modalità con cui le Amministrazioni devono obbligatoriamente effettuare le comunicazioni, dovrebbe "agevolare, accelerare e semplificare" l'operazione di raccolta dei dati.

La **lettera b)** del comma 9 modifica il comma 222-*bis* dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010 (introdotto dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95³⁷), con il quale viene definito un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto a cui si dovranno uniformare le amministrazioni pubbliche per l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio.

La norma prevede che le amministrazioni interessate debbano predisporre, entro il 3 ottobre 2012, dei piani di razionalizzazione degli spazi che rispettino il nuovo parametro di riferimento per addetto (tali piani dovranno, inoltre, tenere conto della riduzione degli assetti organici prevista, tra l'altro, dallo stesso decreto). I piani dovranno essere comunicati all'Agenzia del demanio.

In caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni integrali il rapporto tra metri quadrati per addetto è determinato dall'Agenzia del demanio. La norma contiene anche una disciplina di carattere premiale per le amministrazioni che conseguono un risparmio di spesa all'esito della razionalizzazione degli spazi: infatti, una quota del 15 per cento dei risparmi è utilizzata dalla stessa amministrazione per la realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo, purché tali progetti siano inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione (la sussistenza dei risparmi di spesa è verificata e accertata con decreto del MEF).

La norma in esame modifica il predetto comma 222-*bis*:

- sopprimendo l'obbligo per le amministrazioni interessate di comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il rapporto tra metri quadrati per addetto scaturente dal piano;
- prevedendo che, al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato devono comunicare all'Agenzia del demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi da queste utilizzati.

Si rimanda pertanto ad un provvedimento direttoriale per l'individuazione di relativi termini e modalità applicative.

³⁷ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

Articolo 23, comma 1, lett. a)
(Deducibilità delle spese di rappresentanza)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19-*bis*1, comma 1,

lettera *h*), le parole: «lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquanta»;

L'**articolo 23 al comma 1, lettera a)**, con una modifica al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, diretta ad equiparare i limiti previsti per la deducibilità delle spese per gli omaggi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, consente la detraibilità ai fini IVA delle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo non superiore a 50 euro.

Più in dettaglio, il **comma 1, alla lettera a)**, modifica l'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633³⁸, relativo all'esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi.

Nello specifico, ne viene modificata la lettera *h*), laddove la norma vigente stabilisce che non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza - come definite ai fini delle imposte sul reddito - tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (25,82 euro).

Con la modifica proposta tale limite viene innalzato a 50 euro.

Come evidenziato dalla Relazione, la novella è diretta ad eliminare la differenza del limite esistente tra le operazioni rilevanti per la detraibilità ai fini IVA e quelle rilevanti ai fini delle imposte dirette.

A legislazione vigente, infatti, mentre le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUIR³⁹, ai fini IVA la detrazione dell'imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a 25,82 euro.

³⁸ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

³⁹ Il comma 2 citato stabilisce che le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

Articolo 23, comma 1, lett. b)

(Modifiche in tema di autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie)

b) all'articolo 35:

1) il comma 7-*bis* è sostituito dal seguente:

«7-*bis*. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e-*bis*), entro quindici giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o della manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, l'Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al titolo II, capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427»;

2) il comma 15-*quater* è sostituito dal seguente:

«15-*quater*. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione o di revoca delle

partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. In applicazione del citato regolamento, l'Agenzia delle entrate presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate comunica agli stessi che provvederà alla revoca d'ufficio. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione»;

L'**articolo 23 al comma 1, lettera b)**, reca modifiche all'articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in base alle quali: si riduce il periodo, decorrente dalla data di attribuzione della partita IVA, entro cui l'Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; l'Agenzia delle entrate presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi.

Si ricorda che l'articolo 27 del decreto-legge n. 78 del 2010 - al fine di adeguare l'ordinamento italiano alle prescrizioni europee di contrasto alle frodi in materia di operazioni intracomunitarie - ha introdotto (attraverso modifiche all'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) un regime autorizzatorio per l'effettuazione di operazioni intracomunitarie, a cura dell'Agenzia delle entrate. Nel dettaglio, sono inseriti tre nuovi commi (7-*bis*, 7-*ter* e 15-*quater*) al citato articolo 35, nonché la lettera e-*bis*) al comma 2 della medesima disposizione. In particolare il comma 7-*bis* attribuisce agli uffici dell'Agenzia delle entrate, nei trenta giorni successivi

all'attribuzione della partita IVA, la possibilità di emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie nei confronti di soggetti che hanno dichiarato tale volontà; il comma 15-*quater* demanda ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione dei criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Più in dettaglio, la **lettera b)** del **comma 1** reca modifiche all'articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633⁴⁰, concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

Viene anzitutto sostituito il comma 7-*bis*, laddove si prevede che con riferimento ai soggetti hanno dichiarato la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331⁴¹, l'Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare dette operazioni.

Mentre il testo vigente prevede che l'Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, la norma in esame prevede che il diniego può essere emesso entro 15 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o della manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie.

In secondo luogo viene sostituito il comma 15-*quater*, che prevede che ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione o di revoca delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie⁴².

Viene anzitutto aggiornato il riferimento al Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, che ha sostituito il Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798, citato nella disposizione in esame.

La disposizione prevede inoltre che l'Agenzia delle entrate presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi,

⁴⁰ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

⁴¹ *Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.* Il Capo II del Titolo II reca la disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto

⁴² Si ricorda al riguardo che VIES (*Vat information exchange system*, in italiano sistema elettronico di scambio dati sull'IVA) è un servizio telematico – messo a disposizione, in Italia, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate – che consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. In tale ipotesi l'Agenzia delle entrate comunica che provvederà alla revoca d'ufficio.

Per il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati (o erroneamente valutati) è comunque possibile fornire chiarimenti nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Articolo 23, comma 1, lett. c)

(Applicazione dell’IVA ai soggetti che effettuano locazioni o cessioni di immobili)

c) all'articolo 36, terzo comma, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni di immobili esenti da imposta, che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-*bis*, sia locazioni o cessioni di immobili imponibili».

L'**articolo 23 al comma 1, lettera c)**, reca modifiche all'articolo 36 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo la possibilità di optare per l'applicazione separata dell'IVA per i soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione, sia locazione o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili imponibili.

Si ricorda che l'articolo 36, terzo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633⁴³, prevede la facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta per i "soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e dell'art. 19-*bis*, sia locazione o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività".

Tale formulazione del terzo comma dell'articolo 36 (come modificata dall'articolo 57, comma 1, lett. b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1) consente di separare le locazioni di fabbricati abitativi esenti dalle locazioni di altri fabbricati ed estende, simmetricamente, tale facoltà anche in relazione alle cessioni di fabbricati.

Come evidenziato dalla relazione, in base all'attuale formulazione della norma, all'interno di ciascuna delle attività separate di cessione e di locazione è possibile separare, rispettivamente, le cessioni di fabbricati abitativi esenti da imposta dalle cessioni di altri fabbricati, nonché le locazioni di fabbricati abitativi esenti da quelle di altri fabbricati. Da ciò consegue che ai subsettori di attività - costituiti dalle locazioni di altri fabbricati e dalle cessioni di altri fabbricati - sono imputate sia operazioni imponibili, sia operazioni esenti. La presenza sia di operazioni esenti sia di operazioni imponibili comporta, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta, la necessità di calcolare un pro-rata di detraibilità "settoriale".

Secondo la relazione tale impostazione non sarebbe coerente con la *ratio* della separazione dell'attività diretta ad evitare, nel caso di esercizio sia di attività imponibili sia di attività esenti, gli effetti negativi del pro-rata di detrazione sugli acquisti concernenti l'attività imponibile; in ogni caso, sembrerebbe ridurne i benefici.

⁴³ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

In tale quadro normativo si inserisce la modifica in esame, diretta a sostituire il sesto periodo del citato terzo comma dell'articolo 36: si prevede pertanto che le disposizioni che consentono la possibilità di optare per l'applicazione separata dell'imposta si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni esenti da imposta, che comportano la riduzione della percentuale di detrazione, sia locazioni o cessioni di immobili imponibili.

Articolo 23, comma 2

(Determinazione delle quote di ammortamento finanziario)

2. All'articolo 104, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse.

L'**articolo 23, al comma 2**, con una modifica al comma 4 dell'articolo 104 del TUIR, elimina il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto ai fini della determinazione delle quote di ammortamento in caso di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.

Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) prevede, per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, la deduzione di quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato.

Tali quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi. L'autorizzazione mediante tale provvedimento deve essere emanata ad ogni modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie.

In tale quadro normativo interviene la norma in esame, sopprimendo - al comma 4 dell'articolo 104 citato - il riferimento ivi contenuto al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Resta ferma, invece, la modalità (proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione) di deduzione delle quote di ammortamento.

Articolo 23, comma 3

(Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari)

3. All'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta

dichiarazione. La dichiarazione non può avere limiti di tempo ed è valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. In caso di dichiarazione non veritiera o in caso di omessa dichiarazione della variazione delle condizioni indicate nel secondo comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni».

L'**articolo 23**, al **comma 3**, con una modifica all'articolo 25-*bis* del DPR n. 600 del 1973, prevede la stabilizzazione temporale della dichiarazione annuale effettuata dal percipiente le provvigioni (agente o rappresentante) ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta: tale dichiarazione deve pertanto essere ripresentata solo se siano venute meno le condizioni richieste per fruire delle ritenute d'acconto ridotte; si prevede altresì, in caso di dichiarazione non veritiera o di omessa dichiarazione della variazione intervenute, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 25-*bis* del DPR n. 600 del 1973⁴⁴, i committenti, i proponenti e/o i mandanti, nella loro qualità di sostituti d'imposta, sono obbligati ad effettuare una ritenuta a titolo di acconto, ai fini IRPEF o IRES, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. In particolare il comma 2 dell'articolo 25-*bis* citato dispone che la ritenuta è applicata, in via generale, al 50 per cento dell'ammontare delle provvigioni; tuttavia, per i percipienti che dichiarino ai loro committenti (preponenti o mandanti) di avvalersi, nell'esercizio della propria attività, in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20 per cento dell'importo delle provvigioni stesse. L'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta è quindi subordinata alla presentazione al committente, proponente o

⁴⁴ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

mandate, da parte del percipiente le provvigioni (agente o rappresentante), di un'apposita dichiarazione.

L'attuale disciplina (dettata dal D.M. 16 aprile 1983) prevede che la dichiarazione sia spedita entro il 31 dicembre di ciascun anno solare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (unica forma consentita) ed ha effetto per l'intero anno solare successivo, salvo variazioni in corso d'anno che possano far venire meno le predette condizioni (articolo 3, comma 1). Nel caso in cui le condizioni previste per l'applicazione della minore ritenuta si verifichino nel corso dell'anno, il percipiente le provvigioni deve presentare una dichiarazione al committente, preponente o mandante, entro quindici giorni dal verificarsi delle predette variazioni, con le modalità sopra specificate; entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta (articolo 3, comma 2).

La normativa vigente prevede pertanto che gli intermediari commerciali che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o terzi, sono tenuti ad inviare annualmente, tramite raccomandata A.R., una dichiarazione al proprio committente al fine di fruire delle ritenute ridotte sulle provvigioni percepite.

La disposizione in esame, tramite una novella al comma 7 dell'articolo 25-bis del DPR n. 600 del 1973, intende pertanto stabilizzare tale dichiarazione, prevedendo che questa non deve avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

La novella prevede inoltre che, tra le modalità di presentazione della dichiarazione, sia prevista la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione.

Su prevede infine, in caso di dichiarazione non veritiera o in caso di omessa dichiarazione della variazione intervenute, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997⁴⁵.

Si tratta in particolare delle sanzioni previste in caso di violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

⁴⁵ *Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

Articolo 24

(Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri)

1. All'articolo 4-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9»;

b) al comma 6-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9».

L'**articolo 24**, novellando l'articolo 4-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, modifica i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 4-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216⁴⁶, disciplina l'imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi.

La norma prevede che le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta avente la residenza nel territorio dello Stato; la nomina deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate e all'ISVAP. Le imprese che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di

⁴⁶ *Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.*

premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

Il vigente comma 5 dell'articolo 4-*bis* citato prevede che il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

Tale disposizione viene modificata dalla **lettera a)** del comma 1 del testo in esame, prevedendo che il rappresentante fiscale presenti entro il 31 maggio di ciascun anno (e non più mensilmente) con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile.

La **lettera b)** modifica il comma 6-*bis* dell'articolo 4-*bis*, secondo il quale le disposizioni dettate dallo stesso articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.

Con la novella apportata viene specificato che anche le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, devono presentare - entro il 31 maggio di ciascun anno - con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, l'intervento mirerebbe a semplificare e razionalizzare gli adempimenti dichiarativi.

Articolo 25

(Disposizioni per gli agenti della riscossione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si applicano anche agli agenti della riscossione.

L'**articolo 25** estende anche agli agenti della riscossione l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, che consente alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva entro centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Più in dettaglio, l'**articolo 25** prevede che le disposizioni dettate dall'articolo 14, comma 1, del [decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669](#)⁴⁷, si applicano anche agli agenti della riscossione.

Il comma 1 dell'articolo 14 citato consente alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro, entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, la norma consentirebbe di eliminare la palese ed ingiustificata disparità di trattamento tra gli agenti della riscossione, che agiscono per conto degli enti creditori pubblici, e gli stessi enti titolari del credito, che beneficiano di un termine di 120 giorni prima della proposizione dell'azione esecutiva o della notifica dell'atto di precetto, in luogo del più ristretto termine di 10 giorni entro il quale l'agente deve adempiere.

⁴⁷ *Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.*

Articolo 26

(Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione)

1. All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «in misura pari a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed» sono soppresse.

L'**articolo 26**, con una modifica all'articolo 74 del DPR n. 633 del 1972, elimina la possibilità di forfetizzare l'applicazione dell'IVA (in misura pari ad un decimo) per le operazioni di sponsorizzazione: viene pertanto uniformata la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA in materia di sponsorizzazioni e la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA generale.

Più in dettaglio, l'**articolo 26** novella il terzo periodo del sesto comma dell'articolo 74 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633](#)⁴⁸, sopprimendo il riferimento ivi contenuto alla possibilità di forfetizzare l'applicazione dell'imposta in misura pari a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione.

Si ricorda che l'articolo 74 citato detta disposizioni relative all'applicazione dell'imposta in particolari settori.

Il sesto comma in particolare prevede che per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](#) (*imposta sugli spettacoli*), l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima; la detrazione dell'imposta è forfetizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili⁴⁹.

Il terzo periodo del sesto comma stabilisce in particolare che se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, l'imposta si applica con le predette modalità ma la

⁴⁸ *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.*

⁴⁹ La norma prevede altresì che i soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione. Per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario competente in relazione al proprio domicilio fiscale prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.

La norma in commento pertanto, sopprimendo il riferimento all'applicazione dell'imposta in misura pari a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione, di fatto equipara la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA in materia di sponsorizzazioni con la percentuale di detrazione forfetaria prevista dal regime IVA generale.

La Relazione evidenzia come la norma intervenga in un'ottica di semplificazione e di riduzione del contenzioso, dovuto in particolare alle difficoltà oggettive di distinguere le prestazioni di pubblicità da quelle di sponsorizzazione.

Articolo 27*(Semplificazioni fiscali in materia societaria)*

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono soppresse.

3. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa;

le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione».

4. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'**articolo 27** reca semplificazioni fiscali in materia societaria. In particolare il **comma 1** sopprime il secondo comma dell'articolo 4 del DPR n. 600 del 1973, che prevede, per società o enti non aventi sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio. Il **comma 2**, con una modifica all'articolo 1 del DPR n. 322 del 1998, consente anche alle società di persone ed enti equiparati, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, di utilizzare i vecchi modelli dichiarativi come già previsto per le società di capitali. Il **comma 3**, con una modifica all'articolo 17 del DPR n. 435 del 2001, prevede che i versamenti da parte delle società di persone nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione sono effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Il **comma 4** prevede che alle società per l'esercizio di attività

professionali regolamentate nel sistema ordinistico si applichi il regime fiscale previsto per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Più in dettaglio, il **comma 1 dell'articolo 27** abroga il comma 2 dell'articolo 4 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#)⁵⁰, concernente il contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

La disposizione abrogata prevede che le società o gli enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono indicare nella dichiarazione dei redditi:

- l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso (in quanto vi sia);
- in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, si tratterebbe di una misura di semplificazione diretta ad eliminare, per i predetti contribuenti, l'obbligo di comunicare nella dichiarazione dei redditi dati di cui l'amministrazione finanziaria risulterebbe già in possesso. Inoltre, la possibilità che il contribuente invii nuove e diverse informazioni anagrafiche tramite canali (quale la dichiarazione dei redditi) dai quali le informazioni anagrafiche non vengono registrate, creerebbe incertezza e possibili conseguenze negative in fase di notifica degli atti.

Il **comma 2** dell'articolo 27 novella il comma 1 dell'articolo 1 del [decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#)⁵¹, dedicato alla redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 citato prevede che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, relativamente ai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione.

La norma in esame sopprime il riferimento ivi contenuto "ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2", ossia ai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Di conseguenza, si consente anche alle società di persone ed enti equiparati di utilizzare gli stessi modelli dichiarativi già consentiti alle sole

⁵⁰ *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.*

⁵¹ *Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

società di capitali nell'ipotesi di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare.

Il **comma 3** dell'articolo 27 novella il comma 1 dell'articolo 17 del [decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435](#)⁵², dedicato alla razionalizzazione dei termini di versamento.

In particolare il comma 1 dell'articolo 17 citato prevede che il versamento del saldo dovuto con riferimento alle dichiarazioni dei redditi ed IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del [DPR 22 dicembre 1998, n. 917](#) (TUIR), compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.

La norma in esame specifica che le citate società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-*bis* del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (rispettivamente: dichiarazione nei casi di liquidazione; dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione), effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Si ricorda che le società e associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR ricomprendono le società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), le società di armamento, le società di fatto, le associazioni senza personalità giuridica la cui attività è diretta all'esercizio in forma associata di arti e professioni.

La Relazione evidenzia come la norma modifichi i termini di versamento per le società di persone al fine di evitare il versamento delle imposte in largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione.

Il **comma 4** dell'articolo 27 prevede che alle società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge di stabilità 2012), si applica il regime fiscale previsto per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR⁵³.

La predetta disciplina, che opera indipendentemente dalla forma giuridica assunta, si applica anche ai fini IRAP.

⁵² Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

⁵³ Precisamente, la norma citata individua le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni ai fini della loro equiparazione alle società semplici.

Si ricorda che i commi da 3 a 11 dell'articolo 10 della [legge 12 novembre 2011, n. 183](#)⁵⁴ disciplinano la costituzione di società tra professionisti. In particolare si consente ai professionisti iscritti ad ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa (Titoli V e VI del Libro quinto del codice civile). Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

In sintesi, possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Viene altresì specificato che la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti; la società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

Si evidenzia come l'articolo 10 citato non disciplini il regime fiscale da applicare a tali società tra professionisti.

La Relazione ricorda come l'articolo 10 citato affermi il principio della distinzione tra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione professionale, con il primo che può essere svolto in forma individuale ma anche in forma associata e comune, mentre la seconda può essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato. Pertanto, l'esercizio in forma societaria dell'attività professionale regolamentata non farebbe venir meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal singolo socio professionista. A fronte delle incertezze derivanti sul piano fiscale da tale assetto normativo - prosegue la Relazione - la norma in esame interviene attribuendo alle società tra professionisti regolamentate il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti esistenti.

⁵⁴ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).*

Articolo 28

(Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d'imposta)

1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nell'anno 2014:

a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai centri di assistenza fiscale (CAF) e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 241 del

1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) i compensi per l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta sono corrisposti mediante il riconoscimento di un credito utilizzabile in compensazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata elaborata e trasmessa. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'**articolo 28**, al fine di favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale, prevede che a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2014 una serie di operazioni siano effettuate mediante l'utilizzo della delega di versamento F24.

Più in dettaglio la norma in esame prevede, a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nell'anno 2014, che le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai Caf e dai professionisti abilitati siano compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#)⁵⁵ (**lettera a**)).

Si ricorda che l'articolo 17 citato prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,

⁵⁵ Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.

La compensazione si effettua nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di compensabilità previsto dall'articolo 34, comma 1, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#)⁵⁶.

Il comma 4 dell'articolo 37 citato prevede che i sostituti d'imposta tengano conto del risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri; il debito, per saldo e acconto, o il credito risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte è rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.

Il comma 1 dell'articolo 34 citato fissa in 516.000 euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (limite elevabile con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fino a 700.000 euro).

La **lettera b)**, sempre a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nell'anno 2014, prevede che i compensi per l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta siano corrisposti mediante il riconoscimento di un credito utilizzabile in compensazione esclusivamente con le modalità di cui al già citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, a partire dal mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata elaborata e trasmessa.

Anche in questo caso si prevede che tali somme non concorrano alla determinazione del limite di cui al citato articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

La Relazione ricorda come attualmente i sostituti d'imposta eseguono i conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione operando maggiori ritenute in caso di debito d'imposta e minori ritenute in caso di credito; inoltre, con riferimento ai compensi spettanti ai sostituti d'imposta per l'assistenza fiscale prestata, questi percepiscono un compenso che viene erogato a fronte di minori ritenute d'acconto; infine, i sostituti d'imposta effettuano la compensazione interna delle ritenute versate in eccedenza rispetto al dovuto. Le disposizioni in esame, prosegue la Relazione, al fine di favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, prevedono pertanto che le suddette operazioni siano effettuate mediante l'utilizzo della delega di versamento F24.

⁵⁶ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).*

Articolo 29

(Spese di vitto e alloggio dei professionisti)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande

acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 29**, con una novella all'articolo 54, comma 5, del TUIR, specifica che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Più in dettaglio, l'**articolo 29** modifica il comma 5 dell'articolo 54 del [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) (TUIR), dedicato alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Si ricorda che il comma 5 del citato articolo 54 del TUIR dispone, nel testo vigente, che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Con la norma in commento viene in particolare sostituito il secondo periodo del comma succitato (secondo cui le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura), prevedendo invece che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscano compensi in natura per il professionista.

Secondo quanto evidenziato dalla Relazione, ciò comporterebbe che i professionisti non debbano "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possano considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo; secondo la Relazione tecnica la norma si configurerebbe come una mera partita di giro, senza effetti di gettito per lo Stato.

Articolo 30

(Verifica congruità canoni locazione)

1. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia del demanio».

L'**articolo 30** novella il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 95 del 2012, con il quale è stata disposta la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive, al fine di eliminare il riferimento ivi previsto alla Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio.

Più in dettaglio, l'articolo in commento modifica il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di sopprimere il riferimento ivi contenuto alla "competente Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266", che viene sostituito da un più generico riferimento all'Agenzia del demanio.

Si ricorda al riguardo che con l'articolo 3 del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#)⁵⁷, sono state dettate disposizioni di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive.

In tale ambito, il citato comma 10 ha previsto, nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, che gli enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione comunichino all'Agenzia del demanio, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L'Agenzia del demanio, verificata la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli enti medesimi; in caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti.

La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene con le Amministrazioni interessate, alle quali gli enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia del demanio.

⁵⁷ *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

In sostanza, per effetto della modifica apportata dalla norma in esame, la verifica della congruità del canone locativo viene attribuita alla generica competenza dell'Agenzia del demanio.

Come evidenziato dalla Relazione, la norma provvederebbe a rettificare un mero rifiuto, in quanto la citata Commissione di congruità verrebbe attivata esclusivamente in presenza di un valore della locazione superiore ad una determinata soglia.

Articolo 31

(Razionalizzazione delle spese di trasferimento del personale del Ministero degli affari esteri)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 199. - (*Trasporto bagagli, mobili e masserizie*). - 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:

a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;

b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1500: 50 per cento;

c) per distanze maggiori di chilometri 1500 e non maggiori di chilometri 3500: 75 per cento;

d) per distanze maggiori di chilometri 3500: 100 per cento.

2. La parametrizzazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro

degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate *in loco*. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

4. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il

contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico.

5. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2013 e da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma 1 può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrizzazione stabilita al medesimo

comma. Dall'applicazione di tale decreto non possono derivare maggiori oneri».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è abrogato l'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «nonché per i trasporti di cui all'art. 199» sono soppresse.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al secondo comma dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti» sono soppresse.

5. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 31 introduce un rimborso forfetario per i viaggi di trasferimento del personale del Ministero degli Affari Esteri, sostituendo l'attuale sistema di rimborso di fatture presentate dal dipendente.

In particolare, il **comma 1** sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni relative al trasporto di bagagli, mobili e masserizie appartenenti al personale del Ministero degli Affari Esteri trasferito per motivi di servizio recate dall'articolo 199 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni (*Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri*). Il **comma 2** abroga l'articolo 200 del suddetto D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, mentre i **commi 3 e 4** modificano apportano modifiche agli articoli 201 e 202 del D.P.R. n. 18/1967 e il **comma 5** pone la clausola di invarianza per la finanza pubblica.

La legge 23 aprile 2003, n.109 ha - tra l'altro - disposto (con l'art. 30 comma 1) che gli articoli 199, 200, 201 e 202 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31 della stessa legge, regolamento che non risulta essere stato emanato.

La relazione illustrativa al d.d.l. dà conto delle attuali difficoltà del sistema di rimborso, che descrive con dettaglio, e delle economie organizzative che si intendono perseguire con la norma in commento, anche con riferimento al personale che vi è impegnato.

Secondo il **comma 1**, per i viaggi di trasferimento - vale a dire quelli compiuti in occasione di destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo al Ministero - il personale avrà diritto ad un contributo alle spese fisso onnicomprensivo. La misura del contributo alle spese è variabile. Essa è rapportata all'indennità di sistemazione di cui all'articolo 175 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, ovvero all'indennità di richiamo dal servizio all'estero (articolo 176 del medesimo D.P.R. n. 18/1967).

L'indennità di sistemazione, i cui importi furono ridotti nella scorsa legislatura dall'articolo 4, comma 6, lettera *b*) della legge 12 novembre 2011, n. 183, si calcola in base all'indennità personale spettante all'atto dell'assunzione. L'indennità di sistemazione diminuisce del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.

L'indennità di richiamo dal servizio è corrisposta nella misura di una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento, che viene calcolata applicando all'indennità base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera.

Il **comma** prevede altresì che la misura del contributo alle spese per i viaggi di trasferimento rientri in una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento delle indennità di cui sopra, a seconda della distanza fra la sede di servizio e quella di destinazione. La norma indica al riguardo quattro fasce di parametrizzazione; la più bassa, stabilisce una percentuale del 30 per cento per distanze inferiori o pari a 500 Km; la più alta, una percentuale del 100 per cento per distanze maggiori di 3.500 Km. Sono autorizzate modifiche a tale parametrizzazione per mezzo di decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, purché non si introducano maggiori oneri.

Il nuovo sistema non tiene conto del peso degli effetti del personale e, dunque, non pone limiti in proposito.

Il testo vigente dell'articolo 199 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, al contrario, non fa riferimento alle distanze bensì al peso degli effetti da trasportare. Vi sono soglie diverse, a seconda del grado del dipendente che si trasferisce.

Il comma 2 abroga esplicitamente l'articolo 200 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.

L'articolo abrogato si riferisce alle diverse tipologie dei mezzi di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo, automezzo). Esso prescrive che, in mancanza di idoneo mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo sia pagata nei limiti di quella occorrente per il meno costoso fra quelli esistenti. Inoltre, la norma abrogata contiene disposizioni di dettaglio sulle spese di bagaglio di trasporto aereo eccedenti la franchigia.

Il **comma 3** modifica l'articolo 201 del D.P.R. n. 18/1967 sui limiti di spesa. In caso di spese maggiori o diverse da quelle previste, l'ammontare delle spese stesse sarà corrisposto nei limiti posti dalla Parte Terza, Titolo II (*Viaggi del personale e trasporto degli effetti*) del D.P.R. n. 18/1967, al personale che le sostenga per sé, i familiari a carico e i domestici, ma non più per ciò che concerne i trasporti di cui al (nuovo testo dell') articolo 199 del D.P.R. stesso.

Il **comma 4** lascia invariata la parte in cui si sottopone ad approvazione da parte del Ministero la scelta dei percorsi di viaggio. Esso modifica invece quella della contabilizzazione degli impegni relativi alle spese di viaggio, in quanto vengono qui esclusi gli impegni relativi eventualmente alle spese di spedizione degli effetti, attualmente compresi.

Da ultimo, il **comma 5** stabilisce che dall'articolo in oggetto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 32

(Semplificazione delle procedure amministrative per le apparecchiature a risonanza magnetica)

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6, commi 1, 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono abrogati.

L'articolo 32 concerne le apparecchiature a risonanza magnetica (RM).

In primo luogo, si riduce l'ambito delle apparecchiature soggette all'autorizzazione all'installazione da parte del Ministero della salute e, in modo corrispondente, si amplia l'ambito dell'omologa autorizzazione da parte della regione o della provincia autonoma. Infatti, si prevede che nel primo ambito

rientrano soltanto le apparecchiature con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a quattro tesla - anziché, come nella normativa attuale⁵⁸, a due tesla -. Il suddetto elevamento di soglia riguarda anche la limitazione (già vigente) della possibilità di rilascio dell'autorizzazione ministeriale ai grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. Resta fermo che l'autorizzazione ministeriale ha una durata di cinque anni (rinnovabili) e che la relativa domanda deve indicare le motivazioni che rendano necessario l'impiego di campi magnetici superiori a quattro tesla (a due tesla, come detto, nella disciplina vigente).

In secondo luogo, si demanda ad un regolamento del Ministro della salute - da emanarsi secondo la procedura di cui al **comma 3**, la quale prevede anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - la ridefinizione della disciplina⁵⁹ delle modalità per l'installazione, l'impiego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, "assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla".

Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se sia adeguata la previsione del parere della Conferenza permanente rispetto all'intesa (sancita nella medesima sede), anche con riferimento al principio costituzionale⁶⁰ in base a cui la potestà regolamentare spetta allo Stato soltanto nelle materie per le quali la competenza legislativa è riservata al medesimo in via esclusiva.

⁵⁸ Cfr. il [D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542](#) (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale).

⁵⁹ Riguardo all'attuale disciplina, cfr. il citato regolamento di cui al D.P.R. n. 542 del 1994.

⁶⁰ Di cui all'art. [117](#), sesto comma, della Costituzione.

Articolo 33

(Disposizioni concernenti l'università, la ricerca e l'istruzione)

1. Al fine di semplificare la procedura per il conferimento del titolo di professore emerito, ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, qualora abbiano prestato complessivamente almeno, rispettivamente, venti o quindici anni di servizio in qualità di professori di prima fascia presso atenei italiani o stranieri. Il titolo è conferito dal rettore, previa deliberazione favorevole dei professori ordinari del Dipartimento, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, attestante il valore della produzione scientifica e dell'attività accademica. Ai professori emeriti o onorari non compete alcuna prerogativa accademica. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato sul sito *internet* dell'ateneo. L'articolo 111 del testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

2. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «nonché di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca».

3. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali» sono sostituite dalle seguenti: «coerenti con il PNR e i suoi aggiornamenti»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «aggiornamenti annuali,» sono inserite le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,»;

c) all'articolo 7, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi.».

4. Al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2013, la determinazione della quota di cui al comma 2 è calcolata al netto del contributo destinato all'Agenzia spaziale italiana, in quanto contributo destinato, nella quasi totalità, a trasferimenti vincolati ad altri soggetti nazionali, europei e internazionali per speciali programmi e progetti di ricerca, con il decreto di ripartizione del fondo per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ai sensi del comma 1»;

b) all'articolo 5, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 7, comma 1, la parola «Ministro» è sostituita dalla seguente «Ministero»;

d) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'approvazione da parte del Ministero degli statuti e regolamenti avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni, gli statuti e i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni»;

e) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, è nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni. I componenti del consiglio possono essere confermati una sola volta.

2-bis. In fase di prima applicazione del presente articolo i componenti del Consiglio di amministrazione eventualmente nominati con scadenze diverse durano in carica sino alla scadenza del mandato dell'ultimo componente nominato»;

f) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun consiglio di cui al comma 1 è nominato dal consiglio di amministrazione ed è formato da un numero massimo di sette componenti, ivi compreso il presidente dell'ente in funzione di presidente del consiglio stesso, due dei quali sono individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e i restanti previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti».

5. All'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, le parole: «e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari» sono soppresse.

6. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «proprio decreto».

7. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31-bis:

1) al comma 2, le parole: «e opera» sono sostituite dalle seguenti: «che opera, con la propria struttura,»;

2) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il piano strategico, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati nel corso del triennio di sperimentazione 2013-2015 da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro giugno 2015»;

3) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il trasferimento dello stanziamento annuale a favore dell'INFN è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa positiva valutazione di un Piano annuale di attività elaborato dal comitato ordinatore, in un'unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ciascun esercizio. Le eventuali economie di gestione del contributo annuale sono vincolate al programma triennale di sperimentazione della scuola. L'INFN, nell'ambito del proprio bilancio, adotta specifica contabilità per la gestione del contributo finalizzato all'intervento previsto dalla presente norma. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario dell'INFN i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso *Science Institute*»;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Allo scadere del triennio l'INFN sottopone al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una

dettagliata relazione illustrativa, elaborata dal comitato ordinatore, sui risultati raggiunti dalla scuola. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita la valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, propone al Governo un apposito provvedimento legislativo per il finanziamento stabile della scuola ed emana specifico decreto di riconoscimento»;

b) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri per gli esperti e per le commissioni tecnico scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e progetti di ricerca gravano sulle risorse impegnate per gli stessi progetti e programmi, a valere sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

8. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 la parola: «Alle» è sostituita dalle seguenti: «Nell'anno scolastico 2012/2013 alle»;

b) al comma 5-bis le parole: «A decorrere dall'» sono sostituite dalla seguente: «Nell'»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti territoriali sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183».

9. Dall'applicazione del comma 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo reca un novero di disposizioni, circa più profili inerenti all'istruzione universitaria e scolastica e alla ricerca.

Il **comma 1** modifica la procedura di conferimento del titolo di professore emerito o di professore onorario (ai professori ordinari collocati a riposo o dimessisi, purché abbiano prestato, rispettivamente, venti o quindici anni di servizio come professori di prima fascia in atenei italiani o stranieri).

L'articolo 111 del regio decreto n. 1592 del 1933 (*Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*) - che viene qui abrogato - prevedeva che tali titoli venissero concessi con decreto ministeriale, previa deliberazione della Facoltà cui l'interessato appartenga all'atto della cessazione dal servizio.

Si dispone invece ora che tale titolo venga conferito dal rettore - in seguito a una deliberazione favorevole dei professori ordinari del Dipartimento, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, con cui vengono attestati l'attività accademica svolta e il valore della produzione scientifica.

Ai professori emeriti o onorari - l'elenco dei quali è pubblicato sul sito internet dell'ateneo - non compete alcuna prerogativa accademica (previsione, quest'ultima, già presente nel regio decreto del '33).

La disposizione 'trasla' siffatte previsioni fuori del testo unico di settore.

Il **comma 2** sottrae al limite prescritto per la spesa per missioni effettuate da pubbliche amministrazioni, le missioni di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca.

Si interviene pertanto sulle misure di contenimento della spesa per missioni previste dall'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁶¹. Si novella quest'ultimo, escludendo dall'applicazione della norma tutte le spese effettuate dalle università e dagli enti di ricerca (e non solo quelle che gravano su risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea o di soggetti privati, come attualmente previsto).

Il **comma 3** modifica il decreto legislativo n. 204 del 1998⁶².

Si prevede che gli specifici interventi di particolare rilevanza strategica, finanziati a valere sull'apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, debbano essere "coerenti con" (anziché espressamente indicati in) il Programma nazionale della ricerca e i suoi aggiornamenti.

Il comma inoltre 'sposta' la funzione consultiva delle Commissioni parlamentari competenti, dal decreto ministeriale (del quale è dichiarata la natura non regolamentare) di annuale ripartizione del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal ministero dell'istruzione università e ricerca, alla programmazione e valutazione della politica nazionale della ricerca (in sede di approvazione del Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti).

Il **comma 4** interviene con modifiche e abrogazioni sul decreto legislativo n. 213 del 2009⁶³, relativo al riordino degli enti di ricerca.

In particolare, la lettera **a)** prevede che a decorrere dall'anno 2013, la determinazione della quota del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, sia calcolata al netto del contributo destinato all'Agenzia Spaziale Italiana (in quanto contributo destinato nella quasi totalità a trasferimenti vincolati ad altri soggetti nazionali, comunitari e internazionali per speciali programmi e progetti di ricerca).

⁶¹ *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* convertito dalla legge n. 122/2010.

⁶² *Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59*

⁶³ *Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.*

La lettera **b)** sopprime un periodo dell'articolo 5, comma 3 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009.

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 213 concerne i Piani triennali di attività (PTA) e il Documento di visione strategica decennale (DVS) degli enti di ricerca.

Il comma 3 prevede (in corsivo il periodo ora soppresso) che "il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. *Tale funzione è prevalentemente esercitata sulla base dei PTA e dei DVS ovvero anche impartendo dirette indicazioni volte a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema o esperendo iniziative basate su modalità di carattere selettivo atte a sollecitare la collaborazione tra i diversi enti in funzione della promozione e realizzazione di progetti congiunti*".

Le lettere **c)** e **d)** prevedono che il ministero (anziché il ministro) eserciti il controllo di legittimità e di merito sugli statuti e sui regolamenti di amministrazione, di finanza e contabilità, del personale, degli enti di ricerca.

La lettera e) sopprime il rinvio normativo (contenuto entro l'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 213 quale attualmente vigente) in virtù del quale Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario fosse comunque computato come un mandato presidenziale (ai fini del divieto di superare il limite di due mandati).

La lettera **f)**, modifica la disciplina relativa ai consigli scientifici e tecnico-scientifici degli enti di ricerca. Essi sono - secondo la disciplina vigente (recata dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 213) - nominati dal consiglio di amministrazione, con un numero massimo di sette componenti, previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti.

Ebbene, si prevede ora un numero massimo di componente, pari a sette (incluso il presidente dell'ente di ricerca, in funzione di presidente del consiglio scientifico).

E si prevede che due di questi sette componenti siano individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca⁶⁴.

Il **comma 5** interviene sulla legge 28 marzo 1991, n. 113 (*Iniziativa per la diffusione della cultura scientifica*).

Sopprime il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla tabella triennale di finanziamento per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi, attivi nella promozione e diffusione della cultura tecnico-scientifica (intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate) e nella tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia.

⁶⁴ Previsto all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*)

Il **comma 6** modifica l'art. 1, comma 873 della legge n. 296 del 2006, prevedendo in luogo di un regolamento, l'adozione di un decreto non regolamentare per la disciplina degli interventi relativi al FIRST (FIRB, PRIN, FAR e FAS).

L'articolo 1, comma 870 della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN), nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), di cui all'articolo [5](#) del [decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), di cui all'articolo [104](#) della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'articolo [61](#) della [legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e successive modificazioni.

Il programma ministeriale di "Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale" (PRIN) finanzia progetti che per complessità e natura richiedono la collaborazione di più studiosi e di più organismi di ricerca, nazionali o internazionali, e le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. Natura, metodologia e obiettivi di ciascun progetto debbono essere chiaramente definiti, caratterizzati da un alto livello scientifico (comparabile con quello della ricerca avanzata in campo internazionale) e portati a termine entro la durata del progetto. Ogni progetto è coordinato da un "coordinatore scientifico", responsabile dell'attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati nella domanda. L'esecuzione dei progetti di ricerca ha durata triennale.

Il **comma 7, lettera a)**, reca alcune disposizioni relative alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute* (GSSI).

A tal fine esso modifica previsioni dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5⁶⁵.

Quell'articolo ha istituito sperimentalmente, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, e per un triennio, la Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute*. Successivamente al triennio, la Scuola potrà assumere carattere di stabilità, al verificarsi delle condizioni indicate. La Scuola di dottorato è intesa come un progetto sperimentale attivato sotto la responsabilità e la direzione dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

Ai sensi delle novelle dettate dall'articolo in esame, nel triennio di sperimentazione, l'Istituto nazionale di fisica nucleare è chiamato a gestire il progetto "Scuola", con la propria struttura (**numero 1**).

Con il **numero 2**) si precisa che il piano strategico, lo statuto e i regolamenti della Scuola debbano essere elaborati nel corso del triennio di sperimentazione 2013-2015 da un comitato ordinatore. Tali atti saranno poi sottoposti alla

⁶⁵ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

approvazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze entro giugno 2015.

Per garantire il finanziamento delle attività, il **numero 3)** prevede che il trasferimento annuale a favore dell'INFN sia disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa positiva valutazione di un Piano annuale di attività elaborato dal comitato ordinatore, in un'unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ciascun esercizio. Le eventuali economie di gestione del contributo annuale sono vincolate al programma triennale di sperimentazione della scuola. L'INFN, nell'ambito del proprio bilancio, adotta specifica contabilità per la gestione del suddetto contributo. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario dell'INFN i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute*.

Con il **numero 4)** si dispone che, al termine della fase di sperimentazione, l'INFN sottoponga al ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una dettagliata relazione illustrativa, elaborata dal comitato ordinatore, sui risultati raggiunti dalla Scuola. Il ministro, acquisita la valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, propone al Governo un apposito provvedimento legislativo per il finanziamento stabile della scuola ed emana uno specifico decreto di riconoscimento.

Il **comma 7, lettera b)**, dispone che gli oneri per gli esperti e per le commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e dei progetti di ricerca debbano gravare sugli stessi progetti e programmi e non essere a carico del FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica), come previsto attualmente.

Il **comma 8** apporta modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98⁶⁶.

La lettera **a)** circoscrive all'anno scolastico 2012-2013 la previsione del decreto-legge n. 98 del 2011 (articolo 19, comma 5) secondo cui alle istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni inferiore a 600 unità (ridotto a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche) non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.

Tali scuole sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome, prevede la disposizione vigente.

La lettera **b)** circoscrive all'anno scolastico 2012-2013 la previsione di quel decreto-legge (articolo 19, comma 5-*bis*) secondo cui alle istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni inferiore a 600 unità (ridotto a 400 nei casi sopra ricordati) non possa essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

⁶⁶ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, disponeva la previsione del decreto-legge n. 98.

La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che gli interventi sui commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 tengono conto della sentenza n. 147 del 2012, con cui la Corte Costituzionale (nel dichiarare incostituzionale il comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge, relativo all'aggregazione delle scuole in istituti comprensivi costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in particolari zone, montane e piccole isole) ha pronunciato che lo Stato non può dettare norma di dettaglio in materia di dimensionamento delle reti scolastica, di competenza regionale, potendo solo stabilire norme generali per il contenimento delle spesa, stabilendo gli obiettivi da raggiungere.

La lettera *c*), infine, introduce (entro l'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, si è ricordato) un comma 5-ter, con cui si prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi vengano definiti con accordo tra ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ministero dell'economia e delle finanze, e gli enti territoriali, sancito in sede di Conferenza unificata.

Dall'applicazione del comma 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 9**).

Articolo 34

(Disposizioni per la tutela degli investitori e del risparmio)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter è aggiunto il seguente:

«4-quater. - (Poteri della CONSOB) --

1. Fermi restando i poteri previsti da specifiche disposizioni, la CONSOB esercita nei confronti di chiunque possa essere informato su fatti oggetto di specifici procedimenti di vigilanza di propria competenza i poteri previsti dall'articolo 187-octies»;

b) dopo l'articolo 192-ter è inserito il seguente:

«Art. 192-quater. - (Operazioni con parti correlate) -- 1. I componenti degli organi di amministrazione che commettono, nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 2391-bis del codice civile e dalle disposizioni di attuazione emanate dalla CONSOB, gravi irregolarità che possono arrecare danno alla società, ai soci o al mercato, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila».

L'articolo 34 reca modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF): viene anzitutto inserito nel TUF un nuovo articolo 4-quater, con il quale vengono estesi a tutte le aree di vigilanza della Consob i più penetranti poteri di indagine previsti dall'articolo 187-octies dello stesso TUF in materia di abusi di mercato. Con il nuovo articolo 192-quater viene invece introdotta nel TUF una specifica sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti degli amministratori delle società quotate per gravi violazioni della disciplina in materia di operazioni con parti correlate da questi commesse che possano arrecare danno alla società, ai soci o al mercato.

Più in dettaglio, l'articolo 34 inserisce due nuovi articoli (4-quater e 192-quater) nel corpus del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#) (TUF).

Il nuovo articolo 4-quater, inserito nella parte I del TUF dalla **lettera a)**, è dedicato ai poteri della CONSOB: esso prevede che, fermi restando i poteri già previsti da specifiche disposizioni, la CONSOB eserciti, nei confronti di chiunque possa essere informato su fatti oggetto di specifici procedimenti di vigilanza di propria competenza, i poteri previsti dall'articolo 187-octies.

In sostanza, la norma estende a tutte le aree di vigilanza della CONSOB i poteri di indagine attualmente previsti dalla disciplina sugli abusi di mercato dall'articolo 187-octies del TUF. La CONSOB può pertanto esercitare tali poteri nei confronti di "chiunque possa essere informato su fatti oggetto di specifici

procedimenti di vigilanza" di competenza della stessa CONSOB (e non solo nei confronti dei soggetti vigilati).

Si ricorda, in estrema sintesi, che ai sensi dell'articolo 187-*octies* del TUF la CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato sui fatti:

- a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
- b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la relativa comunicazione;
- c) procedere ad audizione personale;
- d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca;
- e) procedere ad ispezioni;
- f) procedere a perquisizioni.

La CONSOB può altresì:

- a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
- b) chiedere l'acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico di cui al decreto legislativo n.196 del 2003;
- c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n.196 del 2003;
- d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi;
- e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
- e-*bis*) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

Il nuovo articolo 192-*quater* è inserito dalla **lettera b)** del testo in esame nel titolo II della parte V del TUF concernente le sanzioni amministrative.

L'articolo 192-*quater*, dedicato alle operazioni con parti correlate, prevede in particolare una specifica sanzione per i componenti degli organi di amministrazione che commettano, nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 2391-*bis* del codice civile (e relative disposizioni di attuazione), gravi irregolarità che possono arrecare danno alla società, ai soci o al mercato.

In tali ipotesi è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 2,5 milioni di euro.

Si ricorda che l'articolo 2391-*bis* del codice civile disciplina le operazioni con parti correlate, prevedendo che gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottino, secondo principi generali indicati dalla CONSOB, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e le rendano note nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

Tali principi si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza

decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate.

Articolo 35

(Supporto tecnico-specialistico della Difesa Servizi s.p.a. per l'alienazione, la gestione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato)

1. All'articolo 33, comma 8-*quater*, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-*bis*, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi s.p.a, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».

L'articolo 35 dispone che gli immobili assegnati alla Difesa risultati non conferibili rientrino nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio per attività di alienazione, gestione e amministrazione, introducendo la possibilità per l'Agenzia stessa di avvalersi, mediante convenzione a titolo gratuito, del supporto tecnico-specialistico della Difesa Servizi s.p.a..

L'articolo novella l'articolo 33, comma 8-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

I beni di proprietà dello Stato oggetto della norma sono quelli, assegnati al Ministero della Difesa, che non sono utilizzati dallo stesso per finalità istituzionali.

La valorizzazione del patrimonio immobiliare assegnato alla Difesa è oggetto dell'articolo 33, comma 8-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo di ridurre il debito pubblico, promuove fondi comuni di investimento immobiliare cui sono trasferiti o conferiti gli immobili dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali. Inoltre, l'articolo 33-*bis* del medesimo decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 prevede altresì la promozione di iniziative funzionali alla nascita di strumenti sussidiari -società, consorzi, fondi immobiliari- per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali.

Nel caso della Difesa, l'individuazione degli immobili che si trovano nella situazione di non essere utilizzati per finalità istituzionali avviene per mezzo di decreti del Ministero della Difesa stesso, sentita l'Agenzia del Demanio. Gli immobili inseriti in tali decreti diventano patrimonio disponibile dello Stato.

Non sempre, tuttavia, gli immobili individuati con i decreti del Ministero della Difesa di cui sopra sono suscettibili di conferimento agli appositi fondi comuni di investimento ovvero agli altri strumenti sussidiari indicati sopra.

L'articolo 35 in esame, pertanto, dispone che gli immobili assegnati alla Difesa risultati non conferibili rientrino nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio per attività di alienazione, gestione e amministrazione. E, a questo proposito, introduce alcune novità rispetto alla normativa vigente.

La prima, è che il testo attuale dell'articolo 33, comma 8-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, invero, riporta nella disponibilità dell'Agenzia del Demanio gli immobili individuati con decreto del Ministero della Difesa non suscettibili di "valorizzazione", mentre **l'articolo 35** in esame si riferisce più specificamente di "conferimento"; la seconda evidenziata altresì dalla rubrica dell'articolo in esame, è che l'Agenzia del Demanio, precedentemente titolata ad occuparsi di gestione e amministrazione degli immobili rientrati, ma non di loro alienazione, può procedere anche in quest'ultimo senso; la terza, pure indicata nella rubrica dell'articolo, è che l'Agenzia del Demanio, ai fini dell'alienazione, della gestione e dell'amministrazione degli immobili in oggetto, può avvalersi del supporto tecnico della Difesa Servizi s.p.a., una società il cui socio unico è il Ministero della Difesa.

Difesa Servizi s.p.a., come si legge all'articolo 1 del suo statuto, ha il suo fondamentale riferimento normativo nell'**articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66**. Essa svolge come organo *in house* la sua attività prevalente in favore del Ministero della Difesa, anche come soggetto giuridico di diritto privato. Ha sede in Roma ed è a tempo indeterminato. L'articolo 4 del suo statuto dichiara che l'oggetto della società è la gestione economica, in qualità di concessionario o mandatario, di beni e servizi derivanti dalle attività istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate.

Difesa Servizi s.p.a., ai sensi [dell'articolo 4 del proprio statuto](#), è responsabile della gestione economica degli immobili e dei beni patrimoniali per i quali sia stato conferito apposito mandato, esclusa l'alienazione.

Il supporto tecnico specialistico di Difesa Servizi s.p.a. a beneficio dell'Agenzia del Demanio dovrà basarsi su apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta tra le parti. Si applicherà comunque una serie di disposizioni contenute nell'articolo 4 (*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese*

del settore bancario) relative a consigli di amministrazione, assunzioni, contratti di collaborazione eccetera.

Infine, l'articolo 35 mantiene inalterata la precedente disciplina concernente gli obblighi di custodia degli immobili e le modalità di riconsegna.

Articolo 36

(Disposizioni contabili per la raccolta di erogazioni liberali in favore della tutela dei beni culturali e paesaggistici)

1. Per finanziare specifiche iniziative di tutela dei beni culturali o paesaggistici, da parte di privati cittadini italiani e stranieri, imprese, società, enti od organismi anche di diritto internazionale o di carattere sovranazionale, possono essere effettuate donazioni o contribuzioni di scopo finalizzate a specifiche iniziative, su un conto corrente postale di transito intestato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le disponibilità giacenti sul conto corrente postale di transito sono versate con cadenza mensile all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al «Fondo per la raccolta presso il pubblico di contributi di scopo» istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Con decreto del Ministro dei beni e delle

attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di utilizzazione delle somme affluite sul Fondo di bilancio sopra indicato, le modalità di gestione degli interventi da parte dei soggetti attuatori e le modalità di vigilanza e della resa del conto delle opere realizzate.

2. Alle erogazioni liberali in denaro effettuate ai sensi del comma 1 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *h*), e di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

L'articolo prevede che soggetti privati possano effettuare donazioni od erogazioni liberali per sostenere specifiche iniziative di tutela culturale e paesaggistica, mediante versamento su un conto corrente postale di transito intestato al ministero per i beni e le attività culturali.

E' indi posta una disciplina contabile, circa le risorse così acquisite (il cui utilizzo è da effettuare secondo modalità da definirsi con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni).

Siffatte contribuzioni si prevede godano del regime fiscale (quanto a detraibilità dall'imposta per un importo pari al 19 per cento ed a deducibilità degli oneri di utilità sociale) proprio di tal tipo di erogazioni liberali.

La disposizione - si legge nella relazione illustrativa - mira ad agevolare la raccolta presso il pubblico di erogazioni liberali, anche di modico valore, da destinare a interventi di tutela dei beni culturali o paesaggistici.

Secondo la disciplina contabile attualmente vigente, è possibile solo il versamento delle somme in conto entrata dello Stato e la loro successiva riassegnazione allo stato di

previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (dal che segue il decorso di un notevole lasso di tempo tra il momento del versamento del contributo da parte del privato finanziatore e quello della disponibilità delle somme da parte dell'istituto destinatario; e segue un notevole aggravio amministrativo, per il coinvolgimento di numerose articolazioni centrali e periferiche del Ministero e della Ragioneria generale dello Stato).

La vigente la procedura non è, di fatto, percorribile per le donazioni di modico valore. Ciò in quanto non è ipotizzabile che il privato cittadino che intenda versare un importo modesto, si rechi presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato per provvedervi.

L'attuale previsione normativa dell'obbligatorio ricorso al complesso meccanismo della riassegnazione si basa sul principio di unicità del bilancio dello Stato, in ragione del quale sono, in linea di principio, vietate le gestioni contabili fuori bilancio.

Tuttavia, nel caso di specie, "l'ossequio al principio in argomento appare un inutile formalismo" - recita la relazione illustrativa del disegno di legge - "posto che è indubbio che le donazioni di scopo non possono che essere integralmente riassegnate per il perseguimento di quello specifico fine per cui sono state erogate. D'altra parte, la necessità per la Ragioneria generale dello Stato di avere esatta contezza della consistenza di tali erogazioni può ben essere soddisfatta con altre, meno gravose, modalità (obblighi di comunicazione, di rendiconto, e via dicendo)".

Articolo 37

(Organismi collegiali del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle predette disposizioni. In

occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

L'articolo esclude gli organismi collegiali del Ministero per i beni culturali dal trasferimento (previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012, cd. 'spending review') delle loro funzioni alle amministrazioni competenti.

Sul riordino degli organismi collegiali, intervenne il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e contrasto all'evasione fiscale".

Esso dispose, a fini di riduzione delle spese per le amministrazioni statali e per eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi, comunque denominati, anche monocratici, delle amministrazioni pubbliche (per le regioni e province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, la previsione costituiva principio di coordinamento della finanza pubblica), anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, da realizzare attraverso regolamenti di delegificazione ovvero decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. E prevedeva che la Presidenza del Consiglio potesse, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati da siffatti provvedimenti, proporre le iniziative per l'eventuale proroga della durata dell'organismo, in base alla valutazione della sua perdurante utilità.

Seguiva il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

In particolare l'articolo 68 del decreto-legge n. 112 prevedeva la realizzazione, entro il triennio 2009-2011, della graduale riduzione degli organismi collegiali, fino al

definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni.

Esso intendeva rendere più stringente tale ridimensionamento, escludendo espressamente alcune categorie di organismi dalla possibilità di proroga (prevista, si è teste ricordato, dall'articolo 29, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006, così come convertito).

Ed invero prevedeva altresì che, ove proroga vi fosse, per gli organismi ritenuti utili, questa non potesse superare il periodo di due anni.

Da ultimo interveniva l'articolo 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".

Esso ha previsto che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga (ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008), le attività svolte dagli organismi stessi fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operassero.

Tale vicenda normativa ha investito anche il settore dei beni culturali.

I sette Comitati tecnico-scientifici di settore e il Consiglio Superiore del Ministero per i beni e le attività culturali erano in regime di proroga (ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge n. 112) e nell'aprile del 2012 scadeva il mandato triennale dei membri.

Pertanto gli organismi si sono sciolti a tale data e, in mancanza dei tempestivi provvedimenti di proroga dell'attività di questi organi collegiali richiesti alla Presidenza del Consiglio, il Ministero non poté procedere al loro rinnovo (rimanendo privo degli organi consultivi, con interruzione delle procedure di programmazione e intervento che ne prevedessero i pareri).

A fine giugno la Presidenza del Consiglio emanava il solo decreto di proroga (biennale) del Consiglio superiore.

Successivamente interveniva il citato decreto-legge n. 95 del 2012. *Ne conseguiva, per i Comitati scaduti e non prorogati, la soppressione definitiva.*

Pertanto il decreto ministeriale del 26 luglio 2012, di costituzione del nuovo Consiglio superiore, procedeva alla nomina dei soli otto membri nominati dal Ministro, *non già* dei sette presidenti dei Comitati (membri di diritto del Consiglio superiore, secondo l'articolo 13 del regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali: d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233).

L'articolo del disegno di legge in commento ripristina gli organismi collegiali operanti nel settore dei beni culturali (nella composizione prevista dalla normativa che li disciplina), senza oneri connessi ad emolumenti o indennità (solo con il rimborso delle spese di missione).

La disposizione in commento concerne beninteso anche altri organismi collegiali operanti in questo settore, oltre a quelli sopra ricordati. Possono qui menzionarsi la Commissione di revisione cinematografica, articolata nelle sue otto sezioni (presieduta da docenti di diritto o magistrati ed è composta da docenti di psicologia dell'età evolutiva, da esperti di cultura cinematografica,

rappresentanti dei genitori, rappresentanti delle categorie del settore cinematografico e da esperti designati dalle associazioni per la protezione degli animali), la quale esprime parere vincolante sulla concessione dei nulla-osta per la proiezione in pubblico dei film, o la Consulta per lo spettacolo, che esercita funzione consultiva ai fini della ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo.

Articolo 38

(Assunzioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, con priorità per gli interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, in deroga all'articolo 2, comma 11, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'**articolo 38** proroga le deroghe in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni già concesse al Ministero per i beni e le attività culturali dall'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, consentendone l'applicazione per gli anni 2013 e 2014 (la norma precedente si riferiva agli anni 2012 e 2013).

Anche dalla relazione di accompagnamento si evince che le finalità delle misure recate dall'articolo 38 sono le stesse già enunciate dalla norma approvata nel 2011: assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore, tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese.

Pertanto, il Ministero per i beni e le attività culturali è nuovamente autorizzato all'assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità. A tale proposito la relazione tecnica di accompagnamento precisa che il Ministero intende fare ricorso alle graduatorie dei concorsi pubblici che furono banditi nel 2008. Sempre secondo la relazione tecnica, saranno interessate soprattutto le aree di personale comprendenti archeologi, storici dell'arte, archivisti e bibliotecari, amministrativi, assistenti all'accoglienza e alla vigilanza.

La normativa cui si deroga, invece, è quella sulla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni tracciata dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 2, con esplicito riferimento al comma 11.

Peraltro, l'articolo 38 tiene fermo il divieto di effettuare assunzioni di personale nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, posto proprio dal comma 11 dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Articolo 39
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 39** reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Prevede altresì che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>38</u>	Dossier	Atto del Governo n. 16 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, in materia di controllo della acquisizione e detenzione di armi
<u>39</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 941 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale"
<u>40</u>	Dossier	Verso il Consiglio Europeo di dicembre 2013 sulla difesa: contributi di <i>stakeholders</i>
<u>41</u>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 18 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
<u>42</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 925 "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"
<u>43</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 890 Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti - Sintesi per l'Aula
<u>44/I</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 974 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - Vol. I (Sintesi e artt. 1-27) - Ed. provvisoria
<u>44/II</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 974 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - Vol. II (Sintesi e artt. 28-85) - Ed. provvisoria
<u>45</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 974 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" - Sintesi degli emendamenti approvati e dei relativi articoli - Ed. provvisoria
<u>46</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 896-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".